

*Saverio Masuelli*

## Interpretazione, chiarezza e oscurità in diritto romano e nella tradizione romanistica

### *I. Interpretazione: tratti di un percorso concettuale (\* )*

I. ANALISI DEL CONCETTO ODIERNO DI INTERPRETAZIONE: 1. Generalità – 2. «Interpretazione» o «interpretazioni»? In particolare, le ricerche di Betti e di Tarello – 3. Modelli definitori di «interpretazione» – 4. I vari tipi di attività interpretativa individuati in relazione allo scopo e all'oggetto dell'attività stessa – 5. L'oggetto dell'attività interpretativa e relative caratteristiche: problemi – 6. Caratteristiche dell'attività interpretativa: in particolare, la cosiddetta «intellettualità» (o «spiritualità») – 7. Ancora sulle caratteristiche dell'attività interpretativa. In particolare, la subordinazione: problemi, osservazioni – 8. Famiglia concettuale: in particolare, i concetti di «ermeneutica» ed «esegesi» – 9. In particolare, alcuni profili sull'interpretazione nel diritto — II. TRATTI DI STORIA DEL CONCETTO: 10. Il pensiero greco: in particolare, Aristotele – 11. I retori e i filosofi romani: in particolare, Cicerone, Quintiliano, Boezio – 12. I giuristi romani: in particolare, Celso, Gaio, Pomponio, Ulpiano, Paolo – 13. I compilatori tardoantichi: in particolare, il Codice Teodosiano – 14. I compilatori giustinianeî: in particolare, il «diritto delle costituzioni» – 15. La tradizione romanistica: in particolare, i Glossatori, i Commentatori, i Culti e i Dottori dei Tribunali — III. PROFILI DI SINTESI

## I. Analisi del concetto odierno di interpretazione

### *1. Generalità*

L'indagine relativa al concetto di «interpretazione» si pone indubbiamente come un lavoro multidisciplinare: lo studio di tale nozione coinvolge da tempo molto risalente cultori di svariate discipline: filosofi<sup>1</sup>, teologi, studiosi del linguaggio<sup>2</sup> (a cominciare dai retori), giuristi, in certa misura anche stori-

---

\*) Sotto il titolo generale di *Interpretazione, chiarezza e oscurità in diritto romano e nella tradizione romanistica* viene qui pubblicato il primo di tre studi – a quello sull'*interpretazione* seguiranno le trattazioni rispettivamente dedicate alla *chiarezza* e alla *oscurità* – che costituiranno le parti principali di una monografia così intitolata che avrà appunto ad oggetto gli aspetti teorici e storici concernenti l'interpretazione e le principali fattispecie comunicative – la chiarezza e l'oscurità – nelle quali l'attività interpretativa stessa può imbattersi.

<sup>1</sup>) Si vedano, per un'efficace panoramica sul fenomeno descritto, e con specifico riferimento al pensiero filosofico, N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, Torino, 1961, p. 487-488, e G. ZACCARIA, *L'ermeneutica*, Milano, 1989, *passim*; più marcatamente filosofico-giuridico appare, come è noto, il classico A. ROSS, *On Law and Justice*, London, 1958, trad. it. – *Diritto e giustizia* –, Torino, 1990, p. 117-145); tra gli studiosi del linguaggio il riferimento, all'interno, come è noto, di una copiosissima letteratura, va consuetamente a Ch. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Traité de l'argumentation, La nouvelle rhétorique*, Paris, 1958, trad. it. – *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica* –, Torino, 1966, in particolare p. 130-133. Fra gli economisti e i sociologi, si veda già V. PARETO, *Trattato di sociologia generale*, I, Firenze, 1916, p. 282-286.

<sup>2</sup>) L'approccio multidisciplinare, come del resto è riconosciuto ormai da tempo, appare senz'altro il più adeguato a uno studio sull'attività interpretativa; la fecondità di tale prospettiva è dichiarata d'altronde nella bellissima

ci, e in tempi più vicini anche sociologi ed economisti; in breve, tutti i cultori delle scienze umane.

Nonostante l'alta risalenza degli studi, negli svariati settori dianzi ricordati, in relazione all'attività interpretativa, si può affermare però che soltanto in tempi piuttosto recenti il problema relativo al concetto di interpretazione abbia costituito oggetto precipuo, isolato, di riflessione teoretico-epistemologica.

In precedenza, a cominciare dal pensiero degli antichi retori e filosofi greci per arrivare alle elaborazioni proposte dalla giurisprudenza romana ed alle riflessioni di filosofi (e anche di sommi teologi, per esempio San Tommaso d'Aquino) e giuristi della tradizione successiva, gli studi relativi all'attività interpretativa presentano un carattere se non esclusivamente, du certo (e pure tenuto conto di notevoli apporti del pensiero aristotelico, anche nella relativa rielaborazione in età tardoantica da parte di Boezio), eminentemente pragmatico e, di conseguenza, pure in presenza di elevata fecondità sul terreno dell'applicazione, in gran parte frammentario (collegato a singoli casi), a volte settoriale (si pensi alle *regulae* di interpretazione negoziale in materia di buona fede), in ogni caso asistematico.

Basti pensare, sia pure in riferimento alla sola *interpretatio* giuridica, alla ben nota tripartizione, presentata da Cicerone nel *De oratore*<sup>3</sup>, di tale *interpretatio* nel *cavere, respondere e agere*; tripartizione, come chiaramente risulta a una prima lettura del testo in cui essa è contenuta, a carattere eminentemente pragmatico e, di conseguenza, assai poco feconda a livello teoretico; e pertanto assai difficoltosa, anche perché rimasta quasi del tutto inespressa, persino nella tradizione successiva, risulta per il medesimo studioso l'individuazione della nozione che il giurista, ma parimenti il retore ed il filosofo (in fondo, lo stesso Cicerone), avevano di attività interpretativa, non soltanto nel campo del diritto.

Di conseguenza, l'analisi del concetto di interpretazione oggi condiviso prende necessariamente le mosse da quelle dottrine che, soprattutto nella metà del Novecento (si pensi soprattutto a Cassirer, ai contributi della *Nouvelle Rhetorique*, della fenomenologia husserliana e della psicanalisi di Ricoeur)<sup>4</sup>, dialogando in vario modo con gli studiosi di semantica e filosofia del linguaggio, hanno innalzato una vera e propria «teorica» dell'interpretazione, presentando altresì le relative nozioni di interpretazione, o, in ogni caso, elementi utilissimi per ricavarle, ove queste ultime fossero rimaste inesprese.

## **2. «Interpretazione» o «interpretazioni»? In particolare, le ricerche di Betti e di Tarello**

All'interno di quel complesso di dottrine elaborato, come dicevamo, nella metà del Novecento, in Germania, Francia e poi in Italia, complesso al quale è stata applicata la denominazione di «teoria classica dell'interpretazione», vengono sostanzialmente a fronteggiarsi due correnti di pensiero: la prima, con accentuata impronta dogmatica, e che, non solo ovviamente in riferimento alla cultura

---

*Introduzione* di G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*<sup>5</sup>, Torino, 1965, p. 2, il quale, a proposito della demarcazione tra l'approccio dello storico e l'approccio del giurista, così scrive: «(...) il giurista, dall'interno di un ordinamento giuridico, presuppone la unità, la organicità e la continuità dell'ordine; lo storico coglie la vita, che è essenzialmente molteplicità e varietà nel suo continuo fluire. Due posizioni di partenza, dunque, contrapposte: una, la prima, che tutto deve livellare su un piano di organico sistema di schemi, mentre la seconda sfugge alla rigida schematizzazione». Vi è stato poi, richiamiamo appena per inciso, chi ha ulteriormente distinto l'approccio dello storico dall'approccio del biografo (si vedano le celebri pagine di Plutarco *vit. Alex.* 1.2), nelle quali il grande biografo avverte il lettore «io non scrivo un'opera di storia ma delle vite». Più recentemente, ma con intenti più pragmatici che teorici, si veda M. VAN DE KERCHOVE, *L'interprétation en droit. Approche multidisciplinaire*, Bruxelles, 1978, *passim*. Recentemente, le caratteristiche del lavoro interpretativo hanno portato a scorgere nell'uomo, riprendendo la celebre definizione aristotelica, un animale ermeneutico (si veda al proposito, V. MATHIEU, *L'uomo animale ermeneutico*, Torino 2000, *passim*).

<sup>3</sup> Si tratta del notissimo *de orat.*, 1.48.212, nel quale Cicerone mette in bocca ad Antonio (nonno del triumviro ed oratore considerato fra i più abili nella tecnica di disporre gli argomenti del discorso, nonché dotato di eccezionale capacità mnemonica) forse la prima definizione di giureconsulto '*Sin autem quaereretur quisnam iuris consultus vere nominaretur, eum dicerem, qui legum et consuetudinis eius, qua privati in civitate uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad cavendum peritus esset, et ex eo genere Sex. Aelium, M. Manilium, P. Mucium nominarem*'. Si può agevolmente rilevare come l'Autore nulla dica in relazione al piano ontologico dell'*interpretatio*.

<sup>4</sup> Si veda, anche per un'ampia rassegna storica, E. PARESCÉ, '*Interpretazione (filosofia)*', in «ED.», XXII, Milano, 1972, p. 153-238.

italiana, tra i suoi maggiori esponenti (anzi tra i suoi stessi padri) annovera Emilio Betti<sup>5</sup>, muove dal presupposto che esista una categoria generale dell'interpretazione e poi, all'interno di quella categoria, procede all'individuazione di tipologie di attività interpretativa<sup>6</sup>; la seconda, agganziata sostanzialmente alla filosofia analitica, e per la quale può essere considerata emblematica, con sicuro rilievo ultranazionale, la posizione di Giovanni Tarello<sup>7</sup>, tende in definitiva a negare la configurabilità di una nozione generale di interpretazione e perviene all'identificazione di attività interpretative<sup>8</sup>, che appaiono sul piano teoretico del tutto autonome.

Per quanto riguarda il Betti, dobbiamo dire che egli si innesta, con elementi di indiscussa originalità<sup>9</sup> derivati sicuramente dalla prospettiva, quella del giurista, dalla quale egli si affaccia, sulla scia di intuizioni proposte, già nella prima metà dell'ottocento, da Wilhelm von Humboldt<sup>10</sup>, sulla base delle quali si giunge alla individuazione, all'interno dei processi comunicativi, di «tre termini: a) un soggetto al quale perviene il messaggio (...) e che è chiamato ad intenderlo; b) un oggetto, che è «expression», «Gestalt», semantema o forma rappresentativa, dalla quale proviene il messaggio; c) un altro soggetto, attualmente o virtualmente presente, che è fulcro del senso e «parla» attraverso l'oggetto<sup>11</sup>.

In coerenza con tale rappresentazione, ma pure con qualche aggiunta, il Betti afferma, dunque,

<sup>5</sup>) Come è noto, si tratta della impostazione che E. BETTI espone nella sua *Teoria generale dell'interpretazione*, I-II, Milano 1955 (i testi citati nel presente lavoro sono stati confrontati con l'edizione della *Teoria generale dell'interpretazione* curata da G. CRIFÒ, I-II, Milano, 1990); si veda anche A.J. ARNAUD, *Pour une pensée juridique européenne*, Paris, 1991, p. 28-30, e ID., *Dictionnaire encyclopedique de theorie et de sociologie du droit* (cur. A.J. ARNAUD), Paris 1993, p. 220-243.

<sup>6</sup>) Il BETTI, *op. cit.*, I, p. 343-624, e II, p. 637-924, propone la seguente individuazione dei tipi di interpretazione sulla base della differenza di funzione: a) interpretazione in funzione meramente ricognitiva, b) interpretazione in funzione riproduttiva o rappresentativa; c) interpretazione in funzione normativa. All'interno dell'interpretazione in funzione meramente ricognitiva, lo studioso colloca l'interpretazione filologica (che ha per oggetto, in generale, testi e viene ad articolarsi, nella prospettiva bettiana, nella interpretazione grammaticale e nell'interpretazione allegorica) e l'interpretazione storica (che ha per oggetto essenzialmente le testimonianze lasciate dagli uomini nel corso dei secoli); all'interno dell'interpretazione in funzione riproduttiva poi egli colloca la traduzione, l'interpretazione drammatica (teatrale, che comprenderebbe la cinematografia) e la interpretazione musicale; all'interno dell'interpretazione in funzione normativa (sulla quale torneremo più avanti), e infine, lo studioso include l'interpretazione giuridica, che è presentata come «una specie, forse la più importante, del genere denominato 'interpretazione in funzione normativa'». Nella *Teoria* (II, p. 737-924), sono, infine, considerate isolatamente (come tipi isolati di interpretazione) l'interpretazione teologica (che ha per oggetto testi sacri, e, a sua volta, può essere letterale o allegorica) e l'interpretazione psicologica (nei suoi vari campi d'indagine, dalla diagnostica fisionomica e psicotipica alla psicologia del comportamento umano e animale – quest'ultima più di recente confluita nell'etologia animale – riguardata sotto la prospettiva behaviouristica).

<sup>7</sup>) Tale posizione, che, ci pare, enfatizza l'interpretazione giuridica, ci sembra rappresentata, in Italia, come è noto, da G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, specialmente p. 5-10 (sul problema, si veda anche M.S. GIANNINI, *L'interpretazione dell'atto amministrativo e la teoria generale dell'interpretazione*, Milano, 1939, in particolare p. 4).

<sup>8</sup>) Lo studioso isola, in via esemplificativa, tipi di interpretazione in connessione con usi linguistici che egli chiama «tecnicizzati»: tra gli usi cosiddetti tecnicizzati egli annovera gli usi propri del linguaggio giuridico (sono registrati «interpretare una legge», «interpretare una sentenza», «interpretare un contratto»), gli usi propri del linguaggio critico-artistico (è registrato «interpretare un'opera») sia proprio delle arti «cui prodotti richiedono esecuzioni iterate («interpretare una tragedia», «interpretare una sinfonia»), gli usi propri del linguaggio logico-matematico (di cui sono offerti gli esempi: «interpretare un calcolo», «interpretare un sistema», «interpretare un linguaggio»), del linguaggio filologico («interpretare un documento»), del linguaggio delle tecniche di comunicazione («interpretare un messaggio»), del linguaggio psico-analitico («interpretare un sogno», interpretare un *lapsus*), del linguaggio occultistico, mantico, parapsichico, metapsichico («interpretare un segno, un sogno, una mano, una disposizione di carte, una pseudoreminiscenza» ecc.).

<sup>9</sup>) Elemento di indiscussa originalità è senz'altro la particolare considerazione, non insensibile al pensiero cristiano, della sfera dell'intelletto e dei suoi apporti all'interno dei processi di comunicazione.

<sup>10</sup>) Si veda, ad esempio, W. VON HUMBOLDT, *Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers*, in *Gesammelte Schriften*, IV, Berlin, 1903, p. 35-56 (trad. it. – *Wilhelm Humboldt. Il compito dello storico* [cur. F. Tessitore] –, Napoli, 1980, p. 119-140, ma soprattutto p. 120).

<sup>11</sup>) Così BETTI, *op. cit.*, I, p. 205, il quale, tra l'altro, osserva che «la lingua non è che il prodotto, cristallizzato o pietrificato, del vivo parlare; e il linguaggio parlato non ha realtà e significato se non in un processo comunicativo e in una comunione del parlare, e del linguaggio parlato, che è una comunione di spiritualità» (le spazature sono nostre).

che: l'interpretazione consiste in «un'attività succedanea e subordinata ad una precedente e principale attività creatrice di forme rappresentative (che sia tale almeno indirettamente, giusta il momento dell'alterità), della quale assume di chiarire il senso e di ricostruire (riesprimere) il pensiero»<sup>12</sup>.

Abbiamo anticipato che, all'interno di tale definizione, si coglie qualche aggiunta rispetto alla rappresentazione poco sopra indicata.

In effetti, l'autore, fors'anche nel solco di una tradizione culturale risalente che, in fondo, tende ad associare l'attività interpretativa ad una più generica attività di svelamento<sup>13</sup>, non si avvede di attribuire implicitamente (come emerge dalle stesse parole adoperate, «chiarire il senso») all'oggetto dell'interpretazione (il messaggio proveniente dal semantema, o forma rappresentativa) la caratteristica dell'oscurità, con le conseguenti ricadute sul piano dell'identificazione relativamente alla funzione dell'attività interpretativa, che non può che consistere, a questo punto, nel chiarire il senso o addirittura (ma si tratta di una dichiarazione intesa a enfatizzare il ruolo dell'interprete) nel ricostruire il pensiero dell'autore del messaggio.

Sulla base di codesta nozione di interpretazione, nozione che è considerata idonea a rappresentare un *genus* entro il quale i vari tipi di interpretazione vengono a porsi come *species*<sup>14</sup>, lo studioso qualifica come interpretazione<sup>15</sup>:

- l'attività che consiste nell'«intendere» un testo scritto o orale (interpretazione filologica);
- l'attività che consiste nell'«intendere» il «materiale storico», ossia quel materiale che suole essere distinto in a) sopravvivenze, vestigi, residui e b) fonti rappresentative tramandate dalla tradizione scritta, orale, figurativa<sup>16</sup> (interpretazione storica);
- l'attività che consiste nell'«intendere» norme giuridiche allo scopo di farle applicare<sup>17</sup>; la raffigurazione, effettuata dallo studioso, a proposito della funzione di codesta attività interpretativa, che è poi l'interpretazione giuridica, trascura, come appare evidentissimo, le particolari caratteristiche con le quali viene tradizionalmente presentata, più in generale, la scienza giuridica, difficilmente raffigurabile come meramente contemplativa (ed anche lo storico del diritto tende solitamente a fuggire da approcci che ne determinino il confinamento nel terreno dell'indagine meramente storico-teoretica)<sup>18</sup>.

---

<sup>12</sup> Così, appunto, BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., I, p. 231.

<sup>13</sup> Cfr. L. LANTELLA, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo», Napoli, 1997, III, p. 568. La visuale prospettata concorre però con l'altra, che esamineremo meglio in seguito, secondo la quale interpretare consiste esclusivamente nell'attribuire un senso, indipendentemente dalle caratteristiche dell'oggetto del lavoro interpretativo (che può consistere anche in un segno chiaro). Nonostante suggestioni di segno contrario, è da rilevare che entrambe le nozioni prospettate possono cogliersi nel divenire storico.

<sup>14</sup> Cfr., appunto, BETTI, *op. cit.*, I, p. 232-233.

<sup>15</sup> La sequenza che si propone nel testo riproduce l'ordine con il quale Betti procede, nella *Teoria Generale*, alla trattazione dei tipi di attività interpretativa.

<sup>16</sup> Il BETTI (*op. cit.*, I, p. 233) richiama, tra le figure di interpretazione, anche l'attività «del trarre gli auspicia, che gli auguri e i sacerdoti romani spiegano per illuminare i magistrati circa qualche atto importante del loro ufficio», in sostanza l'attività divinatoria (si veda anche, a tal proposito, in prospettiva storico-antropologico culturale, recentemente, G. BERTI, *Storia della divinazione*, Milano, 1992, *passim*), intesa come attività di mediazione, effettuata dal sacerdote (ma, come è noto, anche il magistrato romano, titolare del potere di trarre *auspicia maiora* o *minora*, a seconda della *potestas* rivestita).

<sup>17</sup> Per la concezione di interpretazione giuridica che seguiamo in questa trattazione si veda *infra*, § 3. Al momento, basti rilevare che secondo il BETTI, *op. cit.*, I, p. 802, in conformità con la nozione di interpretazione che egli dichiara di accogliere, «l'interpretazione che interessa il diritto, è un'attività volta a riconoscere e a ricostruirne il significato da attribuire, nell'orbita di un ordine giuridico, a forme rappresentative, che sono fonti di valutazioni giuridiche, o che di siffatte valutazioni costituiscono l'oggetto». In ogni caso è pregevole, nel pensiero del Betti, il rilievo che l'interpretazione giuridica non deve porsi come fine a se stessa, come una sorta di attività contemplativa, come invece può avvenire di fronte a un fenomeno naturale (secondo una intuizione – come sottolinea F. GALLO, *Celso e Kelsen, Per la rifondazione della scienza giuridica*, Torino, 2010, p. 99 nt. 157 – che già affiora all'interno della riflessione aristotelica, anche se lo studioso si occupa essenzialmente del momento «valutativo», in contrapposizione al momento più propriamente «conoscitivo» o teoretico) ma deve necessariamente essere legata alla fase di applicazione del diritto (si vedano parimenti le considerazioni di S. ROMANO, *Filippo Gallo*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo», cit., I, p. XIX).

<sup>18</sup> Si consideri però la posizione di A. SCHIAVONE, *Diritto romano*, in «ED», *agg.* VI, Milano, 2002, p. 1157-1160,

- l'attività che consiste nel «far intendere» un testo musicale<sup>19</sup> (interpretazione musicale); si intuisce che lo studioso adopera l'espressione «far intendere», con enfasi sul momento pragmatico, nel senso che comprende anche l'intendere in sé e per sé;
- l'attività che consiste nel «fare intendere» un testo drammatico (interpretazione drammatica); per quanto attiene al «fare intendere», si può ripetere il rilievo appena sopra proposto

Il Betti esclude (ma, come vedremo, si tratta di una posizione, almeno per quanto attiene a talune attività, piuttosto controversa)<sup>20</sup> dall'interpretazione, sempre sulla base della nozione prospettata:

- l'attività del legislatore che consiste nel porre la norma giuridica;
- l'attività dell'artista che consiste nel creare l'opera d'arte;
- l'attività consistente nella «spiegazione» di fenomeni naturali<sup>21</sup>.

il quale, soffermandosi su un certo orientamento attualizzante degli studi romanistici affiorato, non solo in Italia (il riferimento va infatti soprattutto alla Germania), più o meno in corrispondenza con il consolidamento delle istituzioni europee, rileva come «al fondo di questa posizione ritroviamo l'idea -mai del tutto abbandonata nella romanistica, per quanto spesso tenuta viva in modo sotterraneo – che il diritto romano possa ancora servire da guida ravvicinata e da punto di riferimento privilegiato per la formazione e l'interpretazione del diritto positivo. Questo convincimento si è molto appoggiato all'europesismo giuridico degli ultimi anni: la spinta verso una sempre più accentuata integrazione normativa del continente dovrebbe riconoscere nel diritto romano (si sostiene) la base imprescindibile – se non addirittura il contenuto prevalente – di un nuovo diritto comune europeo, che potrebbe fare a sua volta da modello per la ricostruzione giuridica dei Paesi dell'ex mondo comunista, e per lo sviluppo della cultura del diritto nel terzo mondo e in America latina. Ci è difficile valutare quanto realistiche siano, oggi, persuasioni del genere, e quanto piuttosto esse si alimentino (senza saperlo confessare) di nostalgie per i bei tempi lontani in cui davvero il diritto romano, nella sua nuova vita moderna, era diventato – sia pure in modi diversi – il centro dell'ordine giuridico del mondo (...). Lo studioso, al di là degli interessantissimi profili contenutistici che propone, sembra senza dubbio orientato verso un approccio storico teorico da applicarsi all'interno degli studi romanistici. Lo storico del diritto, che è prima di tutto un giurista, secondo la ricordata posizione, interpreta norme giuridiche (quelle dalle quali è costituito il diritto romano, nelle varie fasi della sua vicenda storica) senza avere come scopo l'applicarle o farle applicare. In tal senso, si veda anche P. GROSSI, *Diritto medievale e moderno*, in «ED», *agg.* VI, cit., p. 1161-1163.

<sup>19</sup>) Così BETTI, *op. cit.*, II, p. 763. Lo studioso tende a sottolineare la centralità dell'apporto intellettuale o spirituale dell'interprete. Egli, a tal proposito, osserva che: «l'interpretazione deve far intendere l'oggetto secondo la legge di autonomia e di coerenza che si vede in esso operare, e a questa legge deve adeguarsi, sovrapporgliersi un'altra diversa con violazione della sua autonomia».

<sup>20</sup>) Oltre a quanto diremo in seguito, possiamo dire che certamente discussa (oltreché discutibile) è la esclusione, da parte del Betti, della «spiegazione» di fenomeni naturali dall'ambito dell'attività interpretativa. Come è noto, infatti, proprio tale «spiegazione» è stata ricondotta, già da parte di riflessioni antiche, nell'ambito dell'interpretazione.

<sup>21</sup>) Lo studioso, dunque, nega che si possa legittimamente parlare di interpretazione di fronte alla «spiegazione» di fenomeni naturali. Egli (*Teoria*, cit., I, p. 95-96), infatti, osserva: «Se presupposto fondamentale dell'interpretare e dell'intendere è il fatto dello spirito che parla allo spirito, sarà agevole dimostrare come sia impropria la qualifica di 'interpretazione', data talvolta nel comune linguaggio a certe forme di attività contemplativa e di conoscenza, nelle quali non ricorre quel presupposto, e tuttavia si è, magari inconsapevolmente, inclini ad ammettere che esso ricorre. Così è improprio parlare d' 'interpretazione' in tema di fenomeni naturali, che sottostanno interamente a leggi di natura e pertanto si spiegano senza residuo con la categoria della causalità. Quando si dice, in questa materia, che un fenomeno viene 'interpretato' nell'uno o nell'altro senso (...), si allude in realtà alla semplice diagnosi. (...). In certe materie l'idea dell'interpretare è suggerita da una particolare affinità, o continuità, o connessione che in esse si crede di constatare o ravvisare (...) fra il decorso di un fenomeno naturale e la storia umana. (...). Si dice, per esempio (da Galileo Galilei, *Il saggiaio*, in *Opere*, Firenze, VI, 1933, p. 190-372 e specificamente p. 232) che «la filosofia» – che s'intende la scienza della natura – «è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi – io dico l'universo –, ma non si può intendere, se prima non s'impara a intendere la lingua e a conoscere i caratteri ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intendere umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto» (si veda, a proposito delle relazioni tra l'uomo antico in generale e i fenomeni della natura e i riflessi di tali relazioni nei linguaggi praticati, G. DEVOTO, *Origini indo-europee*, Firenze 1962 [= Padova<sup>2</sup> 2008 – cur. F. Sandrelli –, p. 312-315,]) Il Betti, poi, conclude su questo punto, affermando recisamente che «se si considera sotto l'aspetto propriamente conoscitivo, cioè scientifico, l'ipotesi di uno spirito che parla al nostro nel complesso dei fenomeni naturali, non può accampare un valore euristico nella ricerca della verità, un valore di orientamento che vada al di là di quello meramente metaforico, contribuendo a mettere in luce la concatenazione di essi fenomeni secondo una legge. Perché il compito da assolvere è per l'appunto quello di scoprire la legge che congiunga fra loro i fenomeni, ne spieghi il costante ricorrere e ne condizioni la concatenazione». Lo studioso, che ricorda i casi di chi ha inteso scorgere una entità spirituale nel mondo fenomenico, impernia evidente-

Con riferimento ai primi due tipi di attività appena indicati, l'esclusione dalla categoria dell'interpretazione appare giustificata, dallo studioso, sulla base del rilievo che dette attività non si porrebbero come «subordinate».

Per quanto riguarda, invece, il terzo tipo di attività (ossia l'attività consistente nella «spiegazione» di fenomeni naturali), il Betti osserva che in essa mancherebbe quell'apporto di elaborazione personale che pure caratterizza l'attività interpretativa<sup>22</sup>.

Il Betti, infine, facendo ritorno alla propria prospettiva d'elezione, cioè al diritto romano, ritiene dubbioso<sup>23</sup> che, per mancanza di subordinazione, possa essere denominata attività interpretativa l'attività esercitata dalla giurisprudenza romana, sostanzialmente sul presupposto che tale attività sarebbe riguardabile «soprattutto come svolgimento normativo e non come mero accertamento»<sup>24</sup>.

Lasciando ora il Betti e passando alla posizione assai meno articolata del Tarello, è da osservare quantomeno che questo studioso, pur riconoscendo che esista una sorta di idea di interpretazione comunemente accettata, una idea che, nel solco dell'approccio caratteristico della filosofia analitica<sup>25</sup>, scorge nella interpretazione una attività consistente «nell'attribuire significato a un ente a cui *conviene*<sup>26</sup> una attribuzione di significato»<sup>27</sup>, non ritiene, anzi considera addirittura del tutto infondata una ricerca in tal senso<sup>28</sup>, che sia possibile, lo abbiamo poco sopra anticipato, isolare una categoria generale (un vero e proprio genere) dell'interpretazione entro cui trovino posto l'interpretazione giuridica e gli altri tipi di interpretazione (lo studioso richiama «l'interpretazione filosofica,

---

mente l'idea di interpretazione sull'apporto intellettuale da parte dell'interprete; apporto che deve concretizzarsi, nella prospettiva accennata, non nella mera ricerca euristica dei mezzi causali che dominano i fenomeni della natura ma in una attività di vero e proprio «pensiero», che, come tale, reca sempre un contributo innovativo (una sorta di plusvalore conferito sul dato linguistico o «reale» oggetto dell'interpretazione). Parimenti nega il BETTI (*ibid.*, I, p. 205-206) che possa parlarsi di interpretazione a proposito di quella «spiegazione» che taluni seguaci romantici della «filosofia della natura» (Hamann, Novalis, Schelling ed anche, per certi versi, Hölderlin), peraltro, come è noto, sulle orme di pensatori assai meno recenti (e forse per qualche aspetto ricollegabili a posizioni cabalistico-misteriche, come avveniva già nel primo Rinascimento europeo) offrono di fenomeni naturali, ravvisandosi una specie di «scrittura cifrata», in cui si manifesterebbe «il carattere simbolico della natura, giacché è ovvio che qui si adotta un linguaggio metaforico».

<sup>22</sup> Osserviamo altresì che, secondo la prospettiva bettiana, l'oggetto della cd. «spiegazione» di fenomeni naturali non può essere ricondotto ad una «forma rappresentativa» (si tratta di un fenomeno).

<sup>23</sup> Sono invece considerate, ovviamente non solo dal notissimo studioso, figure di interpretazione, l'interpretazione teologica (avente per oggetto privilegiato testi sacri), riconducibile nel più generale ambito dell'interpretazione filologica e l'interpretazione psicologica che, genericamente, «mira a ricavare dal comportamento altrui il senso che vi si rinviene» (BETTI, *op. cit.*, II, p. 894).

<sup>24</sup> Così, appunto, BETTI, *op. cit.*, I, p. 233, il quale, pur dando atto che «nella coscienza di chi svolge l'interpretatio, essa parte dal considerare la norma rinvenibile nella natura dei rapporti della vita siccome immanente alla logica degli istituti e preesistente alla sua formulazione, la quale non farebbe altro che renderla esplicita da implicita che era per l'innanzi», sostiene che «tale modo di vedere è dominato da un pregiudizio intellettualistico (del *Verstand*), il quale è portato ad esaltare l'elemento logico nella elaborazione mentale della giurisprudenza, e a deprimere l'importanza dell'elemento valutativo (...) fino a disconoscerlo del tutto».

<sup>25</sup> Si veda, a tal proposito, F. VIOLA, *La critica dell'ermeneutica alla filosofia analitica italiana del diritto*, in «Ermeneutica e filosofia analitica - due concezioni del diritto a confronto» (cur. M. JORI), Torino, 1994, p. 63-104.

<sup>26</sup> La spaziatura, nel testo, è nostra. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che, ai termini della definizione riportata, si potrebbero dare enti ai quali non «convenga» una attribuzione di significato. Certamente potrebbe risultare espressione di arbitrarietà la scelta a favore o contro tale «convenienza».

<sup>27</sup> Discuteremo anche più avanti la prospettata nozione.

<sup>28</sup> Lo studioso, dopo aver esaminato le corrispondenze dei vocaboli implicanti l'idea dell'attività interpretativa nella cultura greca e romana, si sofferma sull'uso moderno di «interpretare», il quale, egli afferma (*L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, p. 5) «ha conservato vecchie specializzazioni giuridiche e ne ha acquisite nuove (...). Tali discussioni debbono riguardarsi come oziose, e il problema su cui vertono come pseudoproblema o problema mal posto: l'interpretazione giuridica non è (come vedremo) una entità unitaria; a loro volta non sono entità unitarie le altre pretese specie del preteso genere 'interpretazione'; nelle menzionate discussioni si evita abitualmente di definire con precisione; in ogni caso la tesi del 'genere comune' non ha, rispetto alla tesi dei generi separati, alcuna implicazione pratica, e dalla sua accettazione non derivano conseguenze rilevanti». La critica, avverte Tarello, è indirizzata soprattutto alla teoria unitaria di Betti, ripresa, sia pure sotto l'angolo visuale rappresentato dalla funzione dell'interpretazione, ancora da F. ZICCARDI, a proposito del quale si rinvia alla nota seguente.

l'interpretazione artistica ecc.)<sup>29</sup>, i quali vengono presentati come altrettante interpretazioni di remmo autonome.

### 3. Modelli definatorii di «interpretazione»

Le numerosissime definizioni di interpretazione, censibili nella moderna tradizione lessicologica, appaiono riconducibili sostanzialmente a tre modelli.

a) primo modello<sup>30</sup> (individuabile come interpretazione in senso stretto): *l'interpretazione è quell'attività che consiste nel comprendere un messaggio proveniente<sup>31</sup> da un altro soggetto ed eventualmente nel farlo comprendere<sup>32</sup> a uno o più altri soggetti.*

Se si adotta tale modello definitorio, che a ben considerare (come emergerà meglio in seguito), ha radici nella cultura e nella tradizione sapienziale antiche (ben oltre il mondo classico)<sup>33</sup>, si osserva anche che:

- esso appare adeguato a descrivere un'attività interpretativa che avviene esclusivamente fra soggetti, dal momento che viene lasciata in ombra ogni problematica concernente l'oggetto dell'interpretazione stessa; tale caratteristica, tra l'altro, legittima la qualificazione «in senso stretto» in relazione al modello in esame;

- esso appare adeguato a evidenziare il ruolo ricoperto dai soggetti nel processo comunicativo; in particolare, sono individuabili:

«emittente», ossia il soggetto che elabora un «prodotto comunicativo»;

«interprete»<sup>34</sup>, ossia il soggetto che effettua l'attività intesa a «comprendere» o a «far compren-

<sup>29</sup> Cfr. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 5, il quale, sul punto in esame, si oppone al BETTI (cfr. anche ID., *Posizione dello spirito di fronte all'oggettività. Prolegomeni ad una teoria generale dell'interpretazione*, in «RIFD», XXVI, 1949, p. 1 ss.) e anche a F. ZICCARDI, *Sulla nozione unitaria dell'interpretazione*, in «Rivista di diritto civile», XIX, 1973 (II), p. 81 ss.

<sup>30</sup> A proposito del quale si veda E. ORTIGUES, 'Interpretazione', in «Enciclopedia Einaudi», VII, Torino, 1979, p. 874-890, il quale definisce l'interpretazione come l'attività che consiste nel far comprendere a un dato pubblico ciò che è stato detto o scritto da qualcun altro. A tal riguardo, l'autore sottolinea come l'interprete non sia l'autore della parola o dello scritto, né il destinatario finale del messaggio; l'interprete, afferma lo studioso, è un collegamento, un mediatore (cfr. anche U. SCARPELLI, C. LUZZATI, *Compendio di filosofia del diritto*, Torino, 2000, p. 101-102). In relazione alla prospettata concezione, sembrerebbe potersi negare la configurazione di attività interpretativa allorché non sia presente il pubblico. Guardando prevalentemente l'aspetto oggettivo dell'attività interpretativa, arriva a risultati parzialmente analoghi (nel senso cioè di non escludere l'interpretazione laddove il destinatario non consista in una moltitudine di soggetti) anche L. LANTELLA, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, cit., specie p. 566-567, per il quale «nell'esperienza sociale, l'interpretazione è mediatrice non tra oggetti bensì tra soggetti (tra due soggetti, oppure tra un soggetto e più soggetti, oppure tra più soggetti da una parte e dall'altra). L'autore propone, poi, alcuni esempi: l'interprete-traduttore è intermediario (...) tra «l'emittente incompreso» e il destinatario incompreso; l'interprete-esecutore è intermediario (...) tra il compositore e il pubblico (...), gli interpreti del diritto sono intermediari (...) tra chi ha il potere di porre le norme e chi è destinato ad osservarle».

<sup>31</sup> Come è noto, nella teoria linguistica si intende per «messaggio»: a) un atto (o una condotta) con intento comunicativo; b) qualsiasi dato suscettibile di attribuzione di significato (cfr. anche BETTI, *Teoria*, cit., I, p. 205-206).

<sup>32</sup> In riferimento a tale aspetto, si suole anche parlare di socialità del lavoro interpretativo. Tra l'altro, nella cennata prospettiva definitoria, è possibile, anche nella mentalità comune, scorgere l'idea secondo cui, in definitiva, l'interpretazione può essere descritta come una attività di «svelamento», di «rivelazione» avente per oggetto una entità oscura o arcana.

<sup>33</sup> Si pensi all'antica cultura ebraica e veterotestamentaria nonché alla tradizione sapienziale vedica.

<sup>34</sup> Termine corrispondente, nell'accezione comune, al latino 'interpretus' che sarebbe stato coniato per fusione tra 'inter' e 'praes'-pres'; quest'ultimo suffisso, secondo A. ERNOU, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, I, Paris, 1969, p. 320, sv. 'interpretus', rappresenterebbe la forma sostantiva tratta da un verbo in uso nella lingua arcaica e scomparso già da tempo nella lingua aurea, verbo che, verosimilmente, avrebbe indicato l'attività consistente nel comprare o vendere qualcosa, da cui il sostantivo 'pretium' (per un'indagine, sia pure in generale, sul fenomeno linguistico della pregressione della forma verbale, nel nostro caso 'interpretor', alla forma nominale, si veda D. DAUBE, *Roman Law*, Edinburgh, 1969, in particolare p. 2-24); in senso analogo all'ipotesi avanzata dagli etimologi francesi anche P. REGNAUD, *Dictionnaire étymologique du Latin et du Grec dans ses rapports avec le latin*, Lyon, 1908, p.

dere» il prodotto comunicativo;

«destinatario», ossia il soggetto – o i soggetti – al quale è «indirizzato» il prodotto comunicativo così come «trattato» dall'interprete (in sede di effettuazione dell'attività intesa a «far comprendere» il prodotto comunicativo)<sup>35</sup>.

b) secondo modello (individuabile come interpretazione in senso ampio): *l'interpretazione è quell'attività intellettuale, effettuata da un soggetto, detto interprete, che consiste in un «collegamento», anch'esso a carattere intellettuale, tra il soggetto interprete e un oggetto: collegamento caratterizzato complessivamente, da un lato, per essere vincolato all'oggetto e, dall'altro, per essere aperto agli apporti individuali provenienti dal soggetto che effettua l'attività.*

Se si adotta il modello sopraesposto, si osserva che:

- esso appare, rispetto al precedente, maggiormente adeguato ad accorpate tutte quelle attività che nel linguaggio corrente sono denominate interpretazione (in particolare, anche in relazione all'interpretazione storica, all'interpretazione scientifica e all'interpretazione effettuata dall'artista in sede di produzione dell'opera d'arte); tale caratteristica, tra l'altro, legittima la qualificazione «in senso ampio» in relazione al modello in esame;

- esso appare altresì adeguato quantomeno a mettere in luce la caratteristica, propria dell'oggetto dell'attività interpretativa, consistente nel porsi quest'ultimo come vincolante rispetto alla attività interpretativa stessa;

- esso appare parimenti adeguato a sottolineare il ruolo rivestito, all'interno dell'attività interpretativa, dall'apporto intellettuale<sup>36</sup> recato dal soggetto che effettua tale attività<sup>37</sup>.

---

146, A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1965, p. 710-711, sv. 'interpret': gli etimologi tedeschi hanno messo, poi, in evidenza come gli *interpret*, secondo soprattutto la testimonianza di Cic. *Verr.* 1.36, fossero, ancora nel processo formulare, soggetti 'per quos indicitur paccio' e come il termine 'interpret', osservano gli autori, sarebbe un «altes Wort der Handels – und sequester, neben denen es mehrfach begegnet»; il sostantivo 'interpretatio' sembra sia stato adoperato per la prima volta da Cicerone (cfr. *de lege agr.* 2.7: 'sed mihi ad huius verbi vim et interpretationem vehementer opus est vestra sapientia'; cfr. «Th.L.L.», VII.1, c. 2253-2258; nel passo emergerebbe un riferimento a una *interpretatio* semantica). Sul fatto poi che voci come 'interpretatio' siano emerse nella prosa letteraria repubblicana si veda anche P. GRIMAL, *La littérature latine*, Paris, 1992, trad. it. – *La letteratura latina* –, Roma, 1994, p. 18.

<sup>35</sup>) In effetti, può darsi che il soggetto al quale è «inviato» dall'interprete, il «prodotto comunicativo» non corrisponda al «destinatario» originario rispetto al prodotto medesimo. Sul punto, si veda anche BETTI, *op. cit.*, I, p. 265, il quale, pervero, sembra presupporre che sia pur sempre configurabile un «ascoltatore o lettore, almeno possibile ed eventuale, o anche soltanto ideale».

<sup>36</sup>) L'interpretazione, in effetti, è stato notato (da ORTIGUES, *op. cit.*, specie p. 875-876) si propone di aggiungere qualcosa alla conoscenza dell'espressione originale introducendo una nuova forma espressiva (non necessariamente verbale, come nel caso dell'esecuzione musicale o della rappresentazione teatrale); a tal riguardo è stato ancora osservato (ORTIGUES, *op. cit.*, p. 876) che «interpretare è comprendere riformulando o riesprimendo sotto una nuova forma». Invero, negli usi linguistici latini di età arcaica, nemmeno (come ad esempio, in Plaut., *Mil.* 795-796, dove è chiamato 'interpret', in uno certamente degli impieghi più antichi del termine, «colui che si mette in mezzo per un affare [di cuore, anche se non molto nobile]») sembra potersi negare una sorta di collegamento, di messa in relazione diremmo partecipata. Se, infatti, sembra corretto poter rendere l'impiego plautino accennato di 'interpret' come «colui che si mette in mezzo per agevolare una relazione amorosa illecita», non possiamo astenerci dal rilevare, da parte dell'*interpret*, anche una partecipazione «intellettuale». Proprio a questi riguardi, Emilio Betti, in apertura alla prima edizione della *Teoria generale dell'interpretazione*, osservava, richiamandosi alla riflessione che era già di W. VON HUMBOLDT, *Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues*, 1827, p. 29, ora in ID., *Werke*, VI, Berlin, 1999, p. 121 ss., e di Gardiner, come «il linguaggio da altri adoperato non può essere da noi ricevuto così, bell'è fatto, come qualcosa di corporale, bensì va accolto come un richiamo, un messaggio e un incitamento alla nostra intelligenza, come un'esigenza a noi rivolta, di ricostruire dal di dentro, di ritradurre e riesprimere in noi, con le nostre categorie mentali, l'idea che esso suscita e rappresenta».

<sup>37</sup>) Peraltro, osserviamo, si parla di «interpretazione» con specifico riferimento ad attività di elevato livello intellettuale (quelle attività, che, nella cultura medievale, dovevano apparire connesse alle *artes liberales*; si veda, a tal proposito, R. BARTHES, *La rhétorique ancienne*, Paris, 1970, trad. it. – *La retorica antica* –, Milano, 1972, specie p. 32-33, anche in riferimento alla nota allegorizzazione dovuta ad Alano di Lilla); a chi, poi, volesse negare la qualifica di interpretazione, nel senso di quest'ultima che abbiamo finora portato avanti, a talune manifestazioni creative dell'astrattismo (nel campo delle arti figurative), tramite soprattutto il disconoscimento che nelle medesime si possa anche soltanto vagamente isolare una idea di «collegamento», ci sembra legittimo opporre che l'astrattismo stesso

- esso appare altresì meglio rispondente a percepire le vaste correlazioni con le quali, come meglio vedremo tracciandone la storia, è stato inteso<sup>38</sup> il fenomeno interpretativo a cominciare dalla elaborazione filosofica antica<sup>39</sup>.

c) terzo modello (derivato dagli studi di semiotica e di semantica): *l'interpretazione è quell'attività intellettuale che consiste nell'attribuire un significato a un significante*<sup>40</sup>.

Il cennato modello definitorio, tacendo delle innumerevoli implicazioni sul piano filosofico-teoretico e psicologico, valorizza soprattutto le caratteristiche dell'oggetto dell'attività interpretativa<sup>41</sup>, il quale deve porsi con caratteristiche tali da poter essere riconosciuto dall'interprete come «portatore di significato».

Come vedremo meglio anche in seguito, segnatamente a proposito dell'interpretazione del diritto, sia sul piano storico sia sul piano teoretico, l'adozione di tale modello definitorio permette di

---

può essere descritto come la realizzazione, a sua volta, di modelli più o meno canonizzati (ossia di modelli realizzati tenendo presente sistemi di regole senza i quali non si potrebbe, verosimilmente, parlare di «arte»); il discorso, comunque, potrebbe essere ampliato anche sulla base della prospettiva, di matrice platonica ma ripresa anche, come è noto, da Aristotele (nella *Poetica*) della μίμησις; scrive, proprio a questo proposito, H. DAMISCH, 'Arti', in «Enciclopedia Einaudi», I, Torino, 1977, specie p. 889-890 che «l'arte suppone in ogni caso – sia essa sintetica e non poetica, congetturale e non 'razionale' – una forma d'intelligenza, se non di ragione, legata paradossalmente alla μίμησις. Tanto il muratore che costruisce una casa, quanto il pittore che ne restituisce l'immagine – 'costruita quasi come un sogno provocato dall'uomo in chi è sveglio' (Plat., *soph.*, 266 c) – si regolano su un *modello* e fanno la loro opera a sua somiglianza o imitazione. Platone, nel *Filebo*» (*Phil.* 39b), «si serviva del paradigma del pittore che, nell'anima, dipinge le immagini delle cose dichiarate dal discorso in opposizione al 'segretario' che iscrive le parole e i discorsi corrispondenti alle cose: era posto in tal modo il problema del rapporto tra l'icona e la lettera».

<sup>38</sup>) Come è noto (cfr. anche REGNAUD, *Dictionnaire étymologique*, cit., p. 146) i Greci adoperavano il segno ἐρμηνεία per indicare tanto il concetto, che i Romani avrebbero espresso anche con 'interpretatio', di attività interpretativa di natura semantica, come vedremo meglio in seguito, quanto il discorso (lat. 'sermo', termine che risulterebbe connesso etimologicamente con ἐρμηνεύς; cfr. WALDE, HOFMANN, *op. cit.*, II, p. 527); senza dubbio, con ἐρμηνεία, si intendeva evocare un collegamento con il dio Ermete, la divinità che già nell'Olimpo esiodeo presiedeva alle attività di comunicazione, segnatamente tra gli uomini e gli dei (cfr. anche Augustin., *de civ.* 7.14: 'Mercurium vero et Martem quo modo referent ad aliquas partes mundi et opera Dei quae sunt in elementis, non invenerunt, et ideo eos saltem operibus hominum praeposuerunt, sermocinandi et belligerandi ministros. Quorum Mercurius si sermonis etiam deorum potestatem gerit, ipsi quoque regi deorum dominatur, si secundum arbitrium Iuppiter loquitur aut loquendi ab illo accepit facultatem; quod utique absurdum est. Si autem illi humani tantum sermonis potestas tributo perhibetur, non est credibile ad lactandos mamma non solum pueros sed etiam pecora ... Iovem discendere voluisse ... Quod si sermo ipse dicitur esse Mercurius sicut quae de illo interpretantur ostendunt (nam ideo Mercurius quasi medium currus dicitur appellatus); ideo Ἑρμῆς Graece, quod sermo vel interpretatio, quae ad sermonem utique pertinet ἐρμηνεία dicitur ...').

<sup>39</sup>) La teoria dell'interpretazione, la quale, come vedremo meglio in seguito, muove i suoi primi passi nella riflessione dei Presocratici (anche se soltanto con Aristotele può dirsi, in certo senso, assurga a dignità di vera e propria teoria) è una teoria, come già dichiarava il BETTI (*op. cit.*, I, p. XI-XII), che interessa tutte le «scienze dello spirito», nella più larga accezione di questa parola. Il grande studioso osservava (*ibid.*), al fine di una, da lui auspicata, costituzione di un «Istituto di teoria generale dell'interpretazione», come, in particolare, la teoria dell'interpretazione «coinvolga» i seguenti rami del sapere: a) linguistica e semeiotica, psicologia e psicotecnica (pedagogia); b) filologia e storia della letteratura, storia delle arti; sintassi logica della lingua e storia delle scienze; c) storia (metodologia storica); storia del diritto, dei dogmi e delle dottrine giuridiche; d) sociologia (metodologia sociologica) e storia delle formazioni economiche e sociali; e) giurisprudenza (*hermeneutica iuris*); diritto comparato e diritto internazionale privato; f) teologia e diritto canonico (*hermeneutica fidei*); inoltre: g) metodica delle traduzioni; interpretazione drammatica e musicale. Secondo il Betti, la teoria dell'interpretazione, come materia di autonomo insegnamento universitario, dovrebbe studiare il problema epistemologico dell'intendere (che è un circoscritto aspetto del problema del conoscere), il processo interpretativo (come processo gnoseologico) e soprattutto la metodologia ermeneutica, approfondendo i tratti comuni e quelli differenziali, che il metodo ermeneutico assume nei vari campi del sapere.

<sup>40</sup>) Il modello rappresentato è sostanzialmente basato sui risultati a cui è pervenuta la cosiddetta «Teoria dei segni», inaugurata, come è noto, da Rudolf Carnap negli anni Venti del Novecento e a sua volta derivata dal behaviourismo; si veda, al proposito, C. MORRIS, *Signs, language and behaviour*, trad. it. – *Segni, linguaggio e comportamento* –, Milano 1949, *passim*, nonché la fondamentale C. MORRIS, *Foundations of the Theory of Signs* (in «International Encyclopaedia of Unified Science» [cur. O. NEURATH, R. CARNAP, C. MORRIS], II, Chicago, 1938; per collegamenti con la filosofia della scienza e, più specificamente, della matematica, di rilievo B. RUSSELL, *An inquiry into Meaning and Truth*, New York, 1940, *passim*). Secondo la cennata teoria, l'interpretazione consisterebbe nella reazione dell'interprete di fronte al segno.

<sup>41</sup>) Si veda ancora MORRIS, *Segni*, cit., p. 442, secondo cui «interprete è un organismo per il quale qualcosa è segno».

dar conto del fatto che, ad esempio (ma è un esempio di notevole rilievo, quasi paradigmatico), l'esperto di diritto (il giurista) sia stato raffigurato, nell'esperienza giuridica romana (il riferimento è, come vedremo, e come del resto è ben noto, a un famoso testo di Pomponio) come interprete (di fronte a quel «cielo dei concetti giuridici», per dirla con Rudolph von Jhering<sup>42</sup>, che appunto rappresenta, per il giurista, il significante su cui egli svolge il suo lavoro interpretativo).

#### **4. I vari tipi di attività interpretativa individuati in relazione allo scopo e all'oggetto dell'attività stessa**

La riflessione teorica sull'interpretazione ormai da tempo consente di isolare, come peraltro è ben noto, le seguenti «figure settoriali» o «tipi» di interpretazione<sup>43</sup>, in relazione all'oggetto dell'attività interpretativa ed allo scopo di essa:

a) *interpretazione semantica*<sup>44</sup>: ha per oggetto un «significante» ed ha per scopo attribuire ad esso un «significato»<sup>45</sup>;

---

<sup>42</sup> Si veda R. von JHERING, *Geist des römischen Rechts*, I, Leipzig 1878, I, p. 34-37, e II, Leipzig, 1880, p. 441-470; cfr. anche K. von SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, I, Berlin 1840, rist. anast. Berlin 1973, p. 273-326.

<sup>43</sup> Per la tipologia presentata da Emilio BETTI nella *Teoria generale dell'interpretazione*, si veda *supra*, § 2 nt. 6.

<sup>44</sup> Come è noto, già a cominciare dalla elaborazione retorica e giuridica individua, come è noto, la tritomia interpretazione testuale (anche letterale), interpretazione logica, l'interpretazione sistematica; l'interpretazione testuale (detta anche letterale) coincide con l'interpretazione letterale dianzi ricordata, l'interpretazione logica ha per oggetto eminentemente il discorso nelle sue connessioni sintattiche, l'interpretazione sistematica (che la dottrina tedesca chiama «Auslegung aus dem System») ha per oggetto un insieme di proposizioni coordinate in sistema.

<sup>45</sup> Il BETTI (*Teoria generale dell'interpretazione*, cit., I, specie p. 350-363) dimostra di includere l'interpretazione semantica nella più generale figura dell'interpretazione filologica; il grande teorico dell'interpretazione (che si muove sulle orme del pensiero positivista tedesco e francese ma che ben dimostra di conoscere le più recenti posizioni di Peirce e Morris) considerava oggetto dell'interpretazione filologica il testo (inteso, secondo la più risalente tradizione retorica, come ordito, tessitura di un discorso) e come scopo di tale interpretazione la ricostruzione del testo stesso (ricostruzione che, ove le condizioni materiali di questo lo richiedano, si denomina, secondo una terminologia cara ai papirologi, decifrazione); la ricostruzione del testo può dirsi, alla luce della riflessione bettiana, risultato di una serie di operazioni intellettuali tra loro coordinate: la decifrazione (ove lo stato del testo, appunto, lo richieda), la critica sulla integrità del testo e genuinità (o illibatezza) e la sua restituzione e trascrizione. Il Betti richiama l'attenzione sulla parola «testo» a proposito della quale egli dice come «soglia anzitutto richiamare l'idea di uno strumento di fissazione contrapposto alla tradizione orale, e cioè l'idea di una documentazione destinata a fissare e tramandare il ricordo di un discorso (...). L'espressione, pertanto, allude non già al sostegno o veicolo estrinseco di cui ha bisogno la formulazione del pensiero quando si tratta di fissarla e trasferirla in una materia durevole (documento, monumento etc.) che ne conservi il ricordo allo scopo della certificazione o della comunicazione di altri, bensì alla struttura della stessa forma rappresentativa, in cui il pensiero è formulato ossia – in quanto consista in un linguaggio articolato – al costruito organico e sintattico del discorso. Questo è il senso pregnante della parola: senso ancor vivo nelle frasi: testo classico, testo sacro, testo legislativo, testo canonico, testo originario o genuino, testo lacunoso etc. e così pure, nell'espressione 'contesto', che allude alla totalità spirituale del discorso». L'interpretazione chiamata filologica sembra ricomprendere al proprio interno – come più specifica – la interpretazione semantica; come scrive il BETTI (*ibid.*, 352): «In questa (scil. interpretazione filologica), un'aporia insuperabile sembra nascere dal conflitto fra due opposte esigenze, che stanno di fronte nel compito di rievocare il senso originario della parola, massime della poesia: dall'un canto l'esigenza di ricongiungere i suoni al loro significato – la figura di suono al senso di linguaggio, diremmo con Humboldt – così che essi si riempiano dello stato d'animo e della esperienza emotiva che ne costituiscono la materia, il contenuto psicologico (B. CROCE, *Poesia*<sup>2</sup>, Napoli, 1937, p. 6); dall'altro canto, l'esigenza di ritrovare sentimento e realtà emotiva non al di fuori dei suoni in cui vennero ad esprimersi, ma nella configurazione impressa loro dall'autore, di *identificarli* cioè nel contenuto foggato *in quella frase*. L'aporia si supera solo con un processo d'*interiorizzazione*, che conduce a ricostruire dal di dentro il senso originario: processo senza il quale i suoni espressivi suonano a vuoto, si guarda e non si vede, si ode e non si comprende (...). Ora siffatto processo si compie proprio attraverso l'interpretazione filologica, e di essa – in quanto fa assegnamento nella sensibilità dell'interprete – deve costituire il coronamento». Dobbiamo ancora segnalare che per TARELLO, *L'interpretazione*

b) *interpretazione «traducente»* (chiamata anche, ma impropriamente, *traduzione*)<sup>46</sup>. Ha per oggetto un «segno», non necessariamente linguistico, che non può essere inteso da parte del destinatario (o anche di una determinata cerchia di destinatari) ed ha per scopo quello di sostituire a quel «segno» un altro che possa essere inteso da parte del destinatario (o di quella medesima cerchia di destinatari, lettori o ascoltatori)<sup>47</sup>.

c) *interpretazione artistica (del fruitore dell'opera d'arte)*. Si tratta dell'attività intellettuale effettuata dal «fruitore» di arti anche non necessariamente figurative<sup>48</sup> (si pensi al critico musicale). Ha per oggetto, appunto, un'opera d'arte e per scopo quello di attribuirvi un significato.

d) *interpretazione musicale*. Ha per oggetto un testo musicale e ha per scopo quello di riprodurlo<sup>49</sup>.

e) *interpretazione teatrale (o drammaturgica)*<sup>50</sup>. Ha per oggetto un testo «drammatico»<sup>51</sup> ed ha per scopo quello di «riprodurlo», solitamente di fronte a una cerchia più o meno ampia di ascoltatori (pubblico)<sup>52</sup>.

f) *interpretazione storica (o storiografica)*.

- ha per oggetto la storia umana (nel suo complesso oppure per singoli periodi o in relazione a singoli eventi) e per scopo di individuare «fattori» o «senso»<sup>53</sup>;

---

della legge, cit., p. 5, «Interpretare, nell'uso moderno» vuol dire fondamentalmente (orientando l'analisi, sembrerebbe, dal punto di vista dell'interpretazione propriamente semantica) «attribuire significato ad un ente cui conviene una attribuzione di significato». A ben guardare, la sopraindicata nozione, se può certamente andare bene per contesti linguistici, può presentare difficoltà se applicata a contesti differenti (come si vedrà più ampiamente nel testo); può poi veicolare qualche incertezza la individuazione dell'ente «cui conviene una attribuzione di significato»: non sembra, infatti, del tutto chiarito quali siano le caratteristiche in presenza delle quali possa essere affermata la «convenienza» circa l'attribuzione di significato.

<sup>46</sup> La «traduzione», a differenza dell'«interpretazione traducente», presuppone una diversità fra linguaggi (al di là di una più o meno idealizzata comunione linguistica di base fra tutti gli uomini); si veda, a tal proposito, G.C. LEPSCHY, «Traduzione», in «Enciclopedia Einaudi», XIV, Torino, 1980, p. 446-459.

<sup>47</sup> In tal senso BETTI, *op. cit.*, II, p. 660, il quale però parla di sostituzione di forme rappresentative; la traduzione, in ogni caso, ha sempre per oggetto un segno o un testo (scritto o orale). Da rilevare che R. NAZ, *Dictionnaire de Droit canonique*, VI, Paris, 1957, p. 2-3, sv. «Interprète», indica il solo traduttore come figura di interprete: «On donne ce nom au personnage appelé à traduire comme intermédiaire les paroles de deux personnes qui se parlent en des langues différentes (...)».

<sup>48</sup> Nella interpretazione artistica in senso stretto, alla figura dell'interprete, si è talvolta sostituita quella del contemplatore. L'«opera d'arte», nota il BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., I, p. 51-516, «non è già un oggetto di distaccata conoscenza, ma tale che fa appello a tutto l'essere del soggetto contemplante, lo invita a identificarsi con essa e quasi a mettersi al suo posto (...)». Essa non c'invia uno stimolo all'azione, e non è destinata a toccare nessuna delle nostre energie produttive o transitive, ma c'invita unicamente ad «intonarci» con la carica di significato che vi è insito, con la convincente presentazione della forza che ci offre». Sembra, in ogni caso, che, se pure tra contemplatore ed interprete possano essere individuati più tratti in comune, l'interpretazione dello studioso di arti figurative «tende» a preferire l'ambito dell'attività interpretativa nel senso finora esposto, anche in ragione dello scopo che abbiamo visto.

<sup>49</sup> A proposito dell'interpretazione musicale e dell'interpretazione teatrale (o drammaturgica) dobbiamo osservare un trasferimento, sul piano della metonimia, dalla «comprensione» alla «esecuzione».

<sup>50</sup> In tale figura di attività interpretativa è ricompresa, tradizionalmente, l'interpretazione cinematografica.

<sup>51</sup> Come è noto, per testo «drammatico», o anche, antonomasticamente, «dramma», si intende un testo scritto per essere rappresentato sulla scena teatrale.

<sup>52</sup> Si osservi che, a livello teorico, l'interpretazione musicale e l'interpretazione teatrale differiscono solo in relazione all'oggetto delle rispettive attività interpretative.

<sup>53</sup> Così LANTELLA, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, cit., p. 563, il quale, tra l'altro, individua, tra i compiti dello storiografo, la ricerca dei fattori causali e condizionanti nel divenire storico nonché la ricerca sul cosiddetto «senso» della storia. Più inclinata sull'indagine relativa agli oggetti materiali (monumenti, vestigia, memorie etc.) «dasciati» dall'uomo nel corso dei secoli, appare, invece, la riflessione bettiana (*op. cit.*, I, specie p. 390-395) per la quale «il compito storiografico (...) non può consistere se non nel cercare d'intendere i ricordi e i resoconti (memorie) conservati e tramandati dalla tradizione, gli avanzi e i monumenti sopravvissuti del passato: d'intendere la voce dei ricordi e delle memorie a quel modo che chi ascolta intende chi parla. Deve cioè lo storico indagare i materiali che ancora ci restano del passato e in essi cercare di riconoscere che cosa vollero dire ed espressero quelli che li foggiarono o con essi operarono, che cosa moveva l'animo di coloro che così li impressero nel loro essere, così li plasmarono». L'autore, poi, apre alla considerazione di una «ricostruibilità» della vicenda storica (anche universale) nel momento in cui dice che «dalle singole manifestazioni e oggettivazioni, che ci offrono i materiali storici, per quanto lacunosi, noi dobbiamo cercare di ricostruire la spiritualità (mentalità o eticità) degli autori (...); dobbiamo, in definitiva, risalire da tale ricognizione parziale alla prospettiva della loro totale esistenza, che i materiali ci offrono».

- ha per oggetto fenomeni naturali e ha per scopo individuare i relativi «fattori»<sup>54</sup>

g) *interpretazione scientifica*. Ha per oggetto un sistema di assiomi e ha per scopo «di individuare uno o più «modelli» afferenti al «sistema» (ove «modello» viene inteso come «esempio concreto di un insieme» che soddisfa le condizioni enunciate dal sistema assiomatico)<sup>55</sup>;

h) *interpretazione artistica (del «creatore» dell'opera d'arte)*. Si tratta dell'attività effettuata dall'artista in sede di produzione dell'opera d'arte<sup>56</sup>. Ha per oggetto un «modello» ed ha per scopo quello di attuarlo<sup>57</sup>; il «modello» si connota per un elevatissimo grado di «apertura»; quanto poi all'aspetto della fase attuativa del «modello», possiamo dire che l'interprete-artista (il quale possiede, come tale, nozioni teorico-tecniche adeguate)<sup>58</sup> trae dal modello stesso informazioni pragmatiche<sup>59</sup> per la sua attuazione.

i) *interpretazione giuridica*<sup>60</sup>. Ha per oggetto atti giuridici pubblici (ad esempio, non solo leggi, o

---

frantumata e cancellata, e spingerci mediante integrazioni progressive, fino a riconoscere la posizione che a tale prospettiva deve assegnarsi nel complessivo movimento delle epoche passate del genere umano (...)).

<sup>54</sup> A proposito di tale attività è stato in più occasioni sostenuto da Emilio Betti che essa non troverebbe cittadinanza all'interno dell'attività interpretativa, dal momento che la cosiddetta interpretazione dei fenomeni naturali non avrebbe ad oggetto una «forma rappresentativa», ma fenomeni, appunto, e non si caratterizzerebbe per quell'apporto di pensiero che pure connota l'attività interpretativa propriamente detta. In questa sede, ci limitiamo a rilevare che anche la interpretazione dei fenomeni naturali si presenta con notevole apporto a livello di pensiero. Basti, a tal proposito, porre attenzione al differente apporto intellettuale applicato al fenomeno consistente nella caduta dei gravi; fenomeno messo in relazione, in antico, con una non ben precisata *vis attractiva* e, a partire quantomeno da Newton, individuato scientificamente come aspetto della legge di gravità (a tacere delle teorie aristoteliche sulla funzione, e talvolta sulla struttura stessa, degli organi di animali).

<sup>55</sup> Cfr. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, cit., p. 488, e LANTELLA, *op. cit.*, p. 572-573. Il BETTI, *op. cit.*, I, p. 573-574, denomina l'attività di cui si è fatto cenno nel testo come interpretazione tecnico-scientifica, interpretazione che storicamente sarebbe sorta nell'ambito della riflessione kantiana; osserva, poi, lo studioso: «Giova avvertire a scanso di equivoci che non vi è ragione di distinguere fra scienze dello spirito e scienze della natura: oggetto d'interpretazione possono costituire anche teorie fisico-matematiche, sempre che si tratti d'intendere il senso secondo il pensiero degli autori, non già di ricavarne ulteriori illazioni e sviluppi» (la spaziatura è nostra).

<sup>56</sup> Ma *contra* l'impostazione prospettata, come abbiamo anticipato, BETTI, *Teoria*, I, cit., p. 231.

<sup>57</sup> Cfr. ancora LANTELLA, *op. cit.*, p. 564.

<sup>58</sup> Segnatamente per designare i tipi di interpretazione modellati sull'interpretazione artistica (e, recentemente, anche sulla interpretazione giuridica) si è fatto ricorso, dai teorici, al concetto di «ermeneutica». Si tratta, invero, di un concetto, elaborato, nella sua attuale veste (come è noto, in antico ἐρμηνεία designava tanto la *interpretatio* che il *sermo*), verso la seconda metà del Settecento (S. BATTAGLIA, *Grande Dizionario della lingua italiana*, V, Torino, 1972, p. 251, sv. «Ermeneutica», segnala un primo impiego del francese '*hermeneutique*', derivato dalla voce aggettivale antica ἐρμηνευτικός, nel 1777; si veda anche H. STEPHANUS, *Thesaurus Graecae linguae*, IV, Graz., 1954, c. 2040) che indica: a) l'attività interpretativa (semantica) avente per oggetto testi per lo più sacri (cfr. ancora BATTAGLIA, *op. et loc. cit.*, e, per l'accezione antica, STEPHANUS, *op. et loc. cit.*); b) «una elaborazione collettiva che produce un sistema informativo-direttivo, lo produce attraverso il consenso degli agenti, lo produce attraverso pratiche di comunicazione tra i medesimi (LANTELLA, *op. cit.*, p. 560 nt. 25, che segnala questa accezione come derivata dalla riflessione di Habermas e di Perelman). Segnaliamo ancora che, come peraltro abbiamo visto *supra*, nel testo, accanto alla prima accezione indicata per «ermeneutica», potrebbe trovare posto anche «esegesi» (ἐξήγησις) la cui area semantica dominante è quella di «commento specializzato» (l'esegeta si occupa di oggetti specifici quali fatti storici o anche testi sacri).

<sup>59</sup> Proprio con riferimento all'interpretazione artistica, è possibile ricavare dai teorici (cfr. anche BETTI, *Teoria*, cit., I, 434-437, il quale richiama il teologo Schleiermacher come colui che «per primo ha trattato in modo approfondito del compito tecnico in contrapposto col compito propriamente psicologico (*stricto sensu*) della interpretazione [psicologica in senso lato]») argomenti in favore della ineludibilità di tale attività interpretativa all'interno dell'interpretazione tecnica, nel senso di attività (interpretativa) che si esplica nel porre e risolvere problemi di carattere tecnico; «carattere tecnico hanno tutti i problemi concernenti la scelta dei mezzi più idonei alla attuazione di uno scopo prefisso da raggiungere» (cfr. ancora BETTI, *op. cit.*, I, p. 434, il quale, tra l'altro, fa notare come già nella dottrina amministrativa della prima metà del Novecento (soprattutto da parte del Ranelletti e del Cammeo) si parlasse di «norme tecniche» per indicare quelle norme poste per la disciplina dell'azione interna della Pubblica amministrazione (si veda anche A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*<sup>14</sup>, I, Napoli, 1984, p. 56 e *passim*).

<sup>60</sup> Contro la indicata esposizione per tipi di interpretazione, si veda G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 5-6, il quale, in contrasto con il Betti, che ammette verosimilmente l'esistenza di una categoria generale dell'interpretazione, osserva che «taluni giuristi sono soliti discutere se l'interpretazione giuridica appartenga a un 'genere' comprendente anche le altre specie di interpretazioni (letteraria, artistica, filosofica, ecc.)»; «tali discussioni» continua lo studioso «debbono guardarsi come oziose, e il problema su cui vertono come pseudoproblema o problema mal posto: l'interpretazione giuridica non è (come vedremo) una entità unitaria; a loro volta non sono entità

atti ad esse equiparati, e regolamenti, ma anche provvedimenti amministrativi o giudiziari) o privati (atti di autonomia privata), o il diritto nel suo complesso, ed ha per scopo di conseguire la conoscenza (anche, come spesso avviene, allo scopo di effettuarne l'applicazione)<sup>61</sup>.

### 5. L'oggetto dell'attività interpretativa e relative caratteristiche: problemi

In tema di oggetto dell'attività interpretativa, dobbiamo distinguere a seconda del modello definitivo a cui si intende fare riferimento.

A tal proposito, possiamo affermare che, ove si intenda adottare il modello definitivo che abbiamo individuato come descrivente una interpretazione in senso stretto, o anche il modello proveniente dagli studi semantici, come avviene, sia pure non senza qualche sfumatura, nella presente trattazione, dovremo riconoscere che oggetto dell'attività interpretativa sarà pur sempre un «m e s s a g g i o»<sup>62</sup> (nella duplice accezione, che abbiamo segnalato, rispettivamente di «atto, o anche condotta, caratterizzata per intento comunicativo», oppure di «dato suscettibile di attribuzione di significato»).

Se, invece, si intende adottare il modello che abbiamo individuato come descrivente una interpretazione in senso ampio, sarà giocoforza riconoscere che oggetto dell'attività interpretativa potrà essere qualsiasi «entità» suscettibile di appropriazione intellettuale (ad esempio, oggetto di interpretazione giuridica può essere anche un fatto giuridico, purchè suscettibile di appropriazione intellettuale), con la conseguente, intuibile, difficoltà di isolare l'interpretazione rispetto alla mera rilevazione.

Dobbiamo segnalare che i teorici dell'interpretazione<sup>63</sup>, soprattutto in riferimento al modello dell'interpretazione da noi ridenominato «in senso stretto», hanno indicato, nella oscurità, una caratteristica, se non essenziale, certamente consueta, afferente all'oggetto dell'attività interpretativa. Secondo codesta prospettiva, l'oggetto dell'interpretazione si porrebbe pur sempre come «qualcosa che resiste».

In merito a quest'ultima posizione, dobbiamo però riconoscere che, se pure possa apparire

---

unitarie le altre pretese specie del preteso genere 'interpretazione' (...). Dell'interpretazione nel diritto vanno considerati anzitutto i due tipi, che corrispondono alle locuzioni: 'interpretazione del diritto' e 'interpretazione della legge'. Secondariamente, vanno considerati altri tipi, più particolari, che corrispondono ad altre locuzioni quali 'interpretazione della consuetudine', 'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale', 'interpretazione del regolamento', 'interpretazione della circolare', 'interpretazione del trattato', 'interpretazione del contratto collettivo', 'interpretazione dell'accordo', 'interpretazione dello statuto', 'interpretazione della sentenza', 'interpretazione dell'atto amministrativo', 'interpretazione del negozio', 'interpretazione del contratto' (...). La locuzione 'interpretazione del diritto' è quella il cui uso è più legato ad usi ed a concezioni premoderne (...). Essa designa originariamente l'operazione di individuare, ritrovare la disciplina giuridica di un comportamento o di un conflitto (...). La locuzione 'interpretazione della legge' è quella il cui uso è oggi più diffuso; essa si trova nel linguaggio dei codici moderni e assume – anche a causa della frequenza d'uso – notevole latitudine di significati in relazione al fatto che 'legge' designa sia un concetto astratto sia varie classi di enti o singoli enti compresi nelle classi. In ogni caso, nella locuzione 'interpretazione della legge', il vocabolo 'interpretazione' ha il significato proprio dell'uso ordinario moderno e si riferisce perciò alla attribuzione di significato ad un ente; tale ente nel caso della 'interpretazione della legge' è sempre un documento o l'insieme dei documenti di cui si sa o si postula che esprima o esprimano una cosiddetta norma giuridica o l'insieme delle norme».

<sup>61</sup>) Interpretazione ed applicazione del diritto, come è ben noto, appaiono molto spesso come attività correlate. Sul piano teorico, come è intuibile, ma come non sempre è stato enunciato in dottrina, l'interpretazione del diritto può prescindere dalla applicazione del medesimo. Non va tuttavia trascurato il dato secondo cui il giurista, come studioso del diritto, si occupa di una disciplina eminentemente pragmatica; di conseguenza una buona teoria del diritto, ed al suo interno una buona teoria dell'interpretazione, non può trascurare un momento di valutazione che coinvolga anche l'applicazione. In tal senso, ricordiamo, GALLO, *Celso e Kelsen*, cit., p. 99.

<sup>62</sup>) Per il BETTI, *Teoria*, cit., I, p. 207-208, come d'altronde ci si poteva aspettare, la nozione di «messaggio» è concentrata nell'accezione di atto caratterizzato per intento comunicativo.

<sup>63</sup>) ORTIGUES, *Interpretazione*, cit., p. 889-890, censisce quali possibili oggetti dell'interpretazione: un evento naturale, una teoria scientifica, un simbolo, un mito, un segno, un'immagine, un enigma, un gesto, delle credenze, un testo (sia esso orale o scritto), i segni lasciati o inviati da divinità.

giustificata (anche) in rapporto con la particolare «suggerione», sul piano culturale<sup>64</sup>, che ha rivestito in antico, e riveste tuttoggi, l'interpretazione di enigmi o di oracoli<sup>65</sup>, appare quantomeno difficile, sul piano teorico, isolare nella oscurità una caratteristica essenziale afferente all'oggetto dell'attività interpretativa, soprattutto se teniamo presente il fatto che gli studi semantici ormai da tempo ammettono che l'interpretazione possa avere ad oggetto anche un segno chiaro<sup>66</sup>.

Ancora, contributi letterari di varia formazione e provenienza hanno isolato, sempre a proposito della nostra interpretazione in senso stretto, le ulteriori caratteristiche consistenti rispettivamente nella *indeterminatezza* e nella *labilità* (relativamente all'oggetto dell'interpretazione)<sup>67</sup>.

La indeterminatezza, relativamente a tale oggetto, consisterebbe nella quasi-impossibilità di individuazione in ordine al medesimo.

La labilità ricorrerebbe, invece, allorché l'oggetto dell'interpretazione, se pure isolabile, non apparirebbe agevolmente descrivibile (si pensi, ricorrendo al linguaggio delle teorie politico-economiche e giuslavoristiche, all'«oggetto del mercato» o ancora all'«oggetto delle relazioni industriali»). Si tratta peraltro, come ognun vede, di accentuazioni della caratteristica dell'oscurità, difficilmente legittimabili sul piano teorico.

### **6. Caratteristiche dell'attività interpretativa: in particolare, la cosiddetta «intellettualità» (o «spiritualità»)**

La nozione (sia pure variamente articolata) di interpretazione che abbiamo accolto e che, come sappiamo, ha radici nella tradizione classica, muove dal presupposto che, in ogni caso, l'attività interpretativa si caratterizzi per essere una attività «mentale» o anche, come veniva detto nella teoria classica dell'interpretazione, accentuando il rilievo del contributo squisitamente intellettuale proveniente dall'interprete, «spiruale»<sup>68</sup>.

Tale nozione, che si colloca nel solco di una bimillenaria tradizione enfaticamente il ruolo dell'interprete, appare condivisa anche nella riflessione logica e filosofica contemporanea<sup>69</sup>.

---

<sup>64</sup> Così icasticamente LANTELLA, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, cit., p. 567.

<sup>65</sup> Cfr. anche R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in «Trattato di diritto civile e commerciale» (dir. A. Cicu, F. Messineo, cont. P. Schlesinger), I, «Teoria delle fonti», Milano, 2004, p. 5-6, il quale censisce anche l'accezione di interpretazione nel senso di soluzione di dubbi intorno al significato; lo studioso sottolinea, in tal caso, il compito dell'interpretazione sarebbe quello di «chiarire ciò che è oscuro» (su questi aspetti si veda anche *infra*, nel testo); invero il Guastini non manca di proporre qualche osservazione: «In primo luogo» egli afferma «questo concetto di interpretazione» (il richiamo è alla cosiddetta «teoria eclettica» dell'interpretazione), per una esposizione della quale si veda anche J.J. MORESO, *La indeterminación del derecho la interpretación de la constitución*, Madrid, 1997, p. 185 ss.) «è strettamente legato ad una determinata teoria dell'interpretazione (...). La teoria secondo cui l'interpretazione è attività conoscitiva quando si esercita su testi chiari e inequivoci (...), mentre è attività volitiva e decisoria, quando si esercita su testi oscuri ed inequivoci e/o in presenza di fattispecie di dubbia qualificazione. In secondo luogo, questo concetto di interpretazione si riflette in quella direttiva metodologica che si esprime nelle massime *'In claris non fit interpretatio'* e *'Interpretatio cessat in claris'*. A condizione, beninteso, di intendere *'interpretatio'* – non nel senso originario di creazione dottrinale e/o giudiziale di diritto in presenza di lacune od oscurità nella *'lex'* – ma nel senso moderno di interpretazione (attribuzione di significato ad un testo), per l'appunto, non si dà e non occorre interpretazione allorché un testo sia chiaro, non dia luogo a dubbio o controversie. In terzo luogo, taluni di coloro che impiegano in questo modo il vocabolo *'interpretazione'* mostrano di ritenere che, in assenza di dubbi o controversie, la decisione circa il significato del testo normativo di cui trattasi non richieda giustificazione; mentre esige di essere argomentata, ossia sostenuta con ragioni». In margine a queste osservazioni sembra opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il brocardo *'in claris non fit interpretatio'*, a prescindere dal testo di Paolo (D. 32.25.1, 1 *ad. Ner.*) sulla base del quale detto brocardo sarebbe stato coniato (verosimilmente a cavaliere tra il XVII e il XVIII secolo) e nel quale testo sicuramente l'antico giurista alludeva ad una interpretazione di natura semantica (*voluntatis quaestio*), presenta un concetto di interpretazione semantica simile a quello moderno.

<sup>66</sup> Rinviamo, per il momento, a R. QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, in «Commentario del Codice Civile» (cur. A. Scialoja, G. Branca), I, Bologna-Roma, 1974, specie p. 240 (e letteratura ivi richiamata).

<sup>67</sup> Si veda, ad esempio, «Dizionario enciclopedico italiano», VI, Roma, 1970, p. 260-262, sv. «Interpretazione».

<sup>68</sup> Si veda soprattutto BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., *passim*.

<sup>69</sup> Si vedano, ad esempio, C.K. OGDEN, I.A. RICHARDS, *The Meaning of meaning. A study of the influence of lan-*

Si deve però dar conto del fatto che essa viene a contrapporsi alla concezione dell'attività interpretativa elaborata, nel solco del pensiero *behaviourista*, inaugurato, sostanzialmente negli anni sul finire della Prima Guerra Mondiale, da Pavlov e Watson, ed incentrato sulla negazione della fecondità dell'approccio introspettivo (caratteristico del pensiero psicoanalitico freudiano) nello studio del comportamento umano e animale, dalla dottrina semiotica (in particolare, come è noto, da Charles Peirce e Charles Morris)<sup>70</sup>.

Secondo l'impostazione di tale corrente di pensiero, non distante, tra l'altro, da posizioni evolutivistiche-positivistiche, l'interpretazione viene intesa come «la risposta abituale e costante che l'interprete del segno dà al segno stesso»<sup>71</sup>; in tal senso l'interpretazione cesserebbe di essere «considerata» tra i processi mentali (diremmo, secondo l'insegnamento filosofico classico, incorporei) e si troverebbe ad essere ricompresa tra i *comportamenti*<sup>72</sup>, «come risposta oggettivamente osservabile e costante di un organismo ad uno stimolo»<sup>73</sup>.

La dottrina cennata, dobbiamo rilevare, ha avuto un particolare influsso sulla speculazione filosofica successiva e sulla stessa psicologia<sup>74</sup>, segnatamente nei termini di una nuova descrizione del processo interpretativo<sup>75</sup>.

---

*guage upon thought and of the science of symbolism*, London<sup>10</sup>, 1949, specie p. 57.

<sup>70</sup> Cfr. MORRIS, *Foundations of a Theory of Signs*, cit., *passim*.

<sup>71</sup> E' la efficace descrizione del pensiero semiotico in punto interpretazione proposta da ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, cit., p. 488.

<sup>72</sup> Secondo l'impostazione della dottrina comportamentistica, la quale, agganciandosi, come è noto, a posizioni della riflessione positivista di Auguste Comte (e, per alcuni aspetti, al pensiero evolutivistico di Charles Darwin), tendeva ad eliminare ogni riferimento alla coscienza e allo spirito ed in generale a ciò che non appare suscettibile di percezione oggettiva.

<sup>73</sup> Cfr. ancora ABBAGNANO, *op. cit.*, p. 488.

<sup>74</sup> E' stato messo in rilievo (di recente anche da LANTELLA, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, cit., p. 567) che il «davoro interpretativo», sarebbe caratterizzato, anche in considerazione di una certa naturale vocazione ad attuarsi fra soggetti, dalla cosiddetta socialità (più attenuatamente ma comunque in tal senso, anche BETTI, *Teoria*, cit., I, p. 206, il quale, in generale sulla «percezione» del carattere «sociale» del fenomeno linguistico, richiama gli studi di A. GARDINER, *Theory of Speech and Language*, Oxford, 1932, in più punti; tra l'altro già S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma, 1922, p. 117 nt. 1, osservava che «giustamente fu paragonata l'*interpretatio* romana (...) col *kijas* arabo, che è pure lavoro di elaborazione costruttiva del diritto compiuto dalla classe dei dottori (...); l'*interpretatio* vale come opera collettiva dei giuristi laici, perché anche l'*interpretatio* dei sacerdoti, che la precedette, era opera collettiva del collegio dei pontefici. Quella è foggata sul modello di questa e in certo modo continua».

<sup>75</sup> In chiusura a questa parte dell'indagine è parso opportuno dar conto di un effetto che un più generale fenomeno di crisi del pensiero generalizzante, fenomeno manifestatosi, come è noto, in anni recenti sia in Francia, sia, in maniera più o meno indipendente, negli Stati Uniti d'America (ne dà un quadro efficace B. KOSKO, *Fuzzy thinking: the new science of Fuzzy Logic*, New York, 1993, trad. it. – *Il fuzzy-pensiero: teoria e applicazioni della logica fuzzy* –, Milano, 1996, *passim*, sul quale torneremo anche più avanti) sembra, in qualche maniera, avere prodotto sulla teoria dell'interpretazione. Si tratta di quelle recenti impostazioni teoriche le quali, se pure elaborate con specifico riferimento alla interpretazione nel campo giuridico da parte di dottrina giuridica, si innestano su un filone culturale coltivato anche da filosofi e sociologi (basti pensare alla riflessione di Jacques Derrida) a cominciare dall'ultimo ventennio del novecento. Ricordiamo, in particolare, la posizione di P.G. MONATERI, «Correct our Watches by the public clockes». *L'assenza di fondamento dell'interpretazione del diritto*, in «Diritto, giustizia e interpretazione» (cur. J. DERRIDA, G. VATTIMO), Roma-Bari, 1998, 204 ss., per il quale l'interpretazione giuridica consisterebbe in una «deformazione, che potrebbe dirsi ipocrita e raffinata (*scil. dei testi*)», ed ancora – egli sosteneva – «ciò che i giuristi chiamano interpretazione è allora questa affabulazione ipocrita e raffinata, condizionata dal contesto istituzionale in cui il discorso culturale del diritto si produce». Lo studioso, poi, propone di sostituire alla (categoria) dell'interpretazione (nel diritto) quella della decisione (cfr. MONATERI, *op. cit.*, p. 206: «nel diritto si decide: l'interpretazione del diritto è l'insieme delle affabulazioni che rendono le decisioni del giurista socialmente accettabili»). Contro tale impostazione si è posto F. GALLO, *L'interpretazione del diritto è affabulazione?*, in «RDR» III, 2004, p. 2; l'insigne romanista tiene a evidenziare, da un lato, la centralità dell'attività interpretativa nel campo giuridico (attività che lo studioso afferma caratterizzata dalla *doverosità*: «l'interpretazione è un elemento essenziale del fenomeno giuridico caratterizzato dalla doverosità [come si dice, del dover essere]. L'applicazione del diritto, svincolata dall'attività interpretativa, dà luogo all'arbitrio, che è l'antitesi del diritto stesso») e dall'altro, e di conseguenza, i mutamenti occorsi, nella storia del pensiero giuridico, anche sul piano della politica delle fonti del diritto, a seguito di differenti «trattamenti» dell'attività interpretativa sul piano concettuale e pragmatico.

## 7. Ancora sulle caratteristiche dell'attività interpretativa. In particolare, la subordinazione: problemi, osservazioni

Nell'odierna riflessione teorica<sup>76</sup> è stato sostenuto, sulla base di un più o meno esplicito o implicito accoglimento di quel modello di interpretazione che abbiamo ridenominato «interpretazione in senso ampio», che non potrebbe parlarsi di interpretazione se non nei casi nei quali non sia possibile rinvenire un «rapporto di subordinazione» tra il soggetto interprete e l'oggetto su cui interviene l'attività interpretativa stessa (si è parlato, in dottrina, di un «vincolo di subordinazione» tra interprete e interpretando)<sup>77</sup>.

Per esemplificare in concreto tale rapporto («vincolo») di subordinazione, i teorici hanno addotto il caso del filologo dinanzi al testo d'autore, il caso dello storico dinanzi al documento, il caso del teologo dinanzi al testo sacro, il caso del giudice dinanzi alla dichiarazione legislativa o negoziale, il caso dello storico dell'arte dinanzi al quadro o al monumento e ancora il caso del regista o del direttore d'orchestra dinanzi rispettivamente al testo del dramma o del componimento musicale.

1. *Problemi.* La medesima riflessione teorica è arrivata ad escludere dichiaratamente<sup>78</sup>, dall'attività interpretativa, l'attività compiuta dall'artista nel creare l'opera d'arte e l'attività compiuta dal legislatore nel configurare la norma giuridica.

Le ragioni di tale esclusione sono state individuate, in seno alla visuale accennata, soprattutto nel fatto che l'attività esercitata rispettivamente dall'artista e dal legislatore non sarebbe apparsa caratterizzata da alcun rapporto di subordinazione<sup>79</sup>. Tale raffigurazione, come è

---

<sup>76</sup> Cfr. soprattutto BETTI, *Forma e sostanza della «interpretatio prudentium»*, in «Atti del Congresso internazionale di diritto romano e storia del diritto (Verona, 1948)», II, Milano, 1951, p. 101-120, ora anche in *Diritto, metodo, ermenutica. Scritti scelti* (cur. G. CRIFÒ), Milano, 1991, p. 367-391 (ma si veda specialmente p. 370).

<sup>77</sup> Dall'angolatura soggettiva, potremmo dire che, secondo questa visuale, l'interprete si troverebbe a ricoprire una posizione subordinata rispetto ad una «oggettività» e «alterità» per lui insuperabili le quali gli si verrebbero a porre di contro e delle quali (soltanto) si tratterebbe di intendere e di fare intendere il senso nel suo proprio contenuto. In tal senso BETTI, *op. ult. cit.*, p. 370, e ID., *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*<sup>2</sup>, (cur. G. CRIFÒ), Milano, 1971, p. 3 ss.

<sup>78</sup> Dice, infatti, il BETTI, su questo punto, *Forma e sostanza*, cit., p. 371: «A torto e con palese improprietà di linguaggio, si dice dell'artista che, nel creare l'opera d'arte, egli 'interpreta' certi stati d'animo, o si dice del legislatore che, nel dettare la disciplina di una materia, esso 'interpreta' i bisogni sociali e le esigenze di rinnovamento che ne derivano in confronto della costituzione e dell'ordine giuridico. Qui non si tratta d'interpretazione, ma di tutt'altra cosa (...). Si può concedere che artista e legislatore diano una propria risposta a certe situazioni di fatto, che han fatto sorgere per l'uno il problema espressivo, per l'altro il problema normativo; ma evidentemente la loro risposta non è legata ad alcun vincolo di subordinazione a un'antecedente manifestazione spirituale, che li impegni a riconoscere e riprodurre fedelmente quel che fu già creato da altri» (le spazature sono nostre). «La risposta che dà l'artista è una libera configurazione e trasfigurazione, nella quale si manifesta tutta la spontaneità della fantasia creatrice che esprime se stessa. La risposta del legislatore è una norma che, nel disciplinare la materia, deve bensì intonarsi al complesso dell'ordine giuridico costituito, ma che, comunque, nella valutazione degli interessi in conflitto e nella scelta delle direttive da adottare per la loro composizione secondo giustizia, è dotata di una discrezione sovrana». Ora, con riferimento all'attività esercitata dall'artista nel creare l'opera d'arte, sembra un poco riduttivo parlare esclusivamente di una «interpretazione di stati d'animo»; lo stesso BETTI (*Teoria generale della interpretazione*, cit., I, p. 258-265) ammette che il fare demiurgico, nel quale, secondo la nota visuale platonica, potrebbe anche essere ricompreso il creare l'opera d'arte, «mira ad oggettivarsi in un risultato che trascende il soggetto agente, richiede da lui un impegno di dedizione e di sacrificio e mette in essere un'opera in sé coerente e conclusa, indipendente dall'autore e obbediente a una propria legge di autonomia (...).

<sup>79</sup> A tal proposito, BETTI, *op. cit.*, I, 240 (in polemica già con M. ASCOLI, *L'interpretazione delle leggi*, Roma, 1928, rist. Milano, 1991, p. 5 ss.) sottolinea che la confusione, operata da taluni autori tra procedimento genetico (o creativo) e procedimento interpretativo, specificamente all'interno dell'indagine filosofico-artistica, sembra essere stata ripresa nel campo del diritto, fra creazione legislativa e interpretazione: «una confusione analogà» egli scrisse «a quella testé notata nel campo dell'arte, è stata fatta da taluno nel campo del diritto fra creazione e interpretazione. Così secondo qualcuno 'poiché non si può intendere un fatto se non ponendo una norma, e non si può intendere una norma se non risalendo a una superiore, finché si giunga all'ordinamento-limite che salda il cerchio del diritto, dando alle proprie norme carattere di positività', si dovrebbe riconoscere 'evidente' (...) che il processo di creazione

intuibile, non appare adeguata a descrivere compiutamente (dando conto cioè di tutte le relative implicazioni) le (idee ormai condivise relative alle) attività menzionate, soprattutto se si pone mente a quello sfondo di concezioni platonizzanti (basti richiamare il noto modello demiurgico), che, almeno in tempi a noi vicini, hanno senz'altro svolto un ruolo molto importante in sede di analisi dell'attività interpretativa, come è avvenuto nella teoria classica dell'interpretazione (ed è manifestissimo nell'analisi prospettata da Emilio Betti e poco sopra richiamata), e che, a tutt'oggi, risultano oggetto di un forte recupero, persino al di fuori di contesti scientifici<sup>80</sup>.

2. *Osservazioni.* Sembra, a questo punto, consentito, in riferimento soprattutto alle cennate implicazioni della teoria esposta, evidenziare alcune osservazioni: innanzitutto appare più che condivisibile l'affermazione secondo cui l'interpretazione, in generale, dovrebbe pur sempre presentare un rapporto di subordinazione nei confronti, come abbiamo detto, dell'oggetto su cui interviene l'attività interpretativa stessa<sup>81</sup>.

delle norme positive sorge come un processo d'interpretazione delle norme preesistenti che si vogliono disciplinare». Aggiunge lo studioso, entrando anche in polemica con il KELSEN, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz*, Tübingen, 1910, p. 555-566 (la citazione è del Betti), che «è chiaro che anche codesta veduta scambia, equivocando, due conformità di natura essenzialmente differente: la conformità in cui la legge deve porsi con l'ordinamento costituzionale che stabilisce la competenza legislativa e inoltre con quella realtà sociale storicamente determinata, in breve con quella situazione sociologica, alla quale essa reagisce con una risposta normativa, e la ben diversa conformità della interpretazione, che è stretta subordinazione dell'interprete alle norme da interpretare e applicare». A nostro avviso i rilievi dello studioso si imbattono nella difficoltà di non voler riconoscere che la caratteristica della «subordinazione» (nei confronti dell'interpretando), che connota senz'altro l'attività interpretativa, può – e, a nostro parere, deve – essere riconosciuta tanto in contesti di comunicazione, quanto in contesti afferenti direttamente alla realtà storica; soltanto per questa via – aggiungiamo nel testo e sentiamo dover riprendere anche qui – si può cercare di comprendere il fondamento, la ragione per la quale, sia nella cultura antica sia nella cultura contemporanea, si è parlato e si continua a parlare di interpretazione anche con riferimento a contesti che non hanno nulla a che spartire con i fenomeni della comunicazione.

<sup>80</sup> Basti pensare alle creazioni culinarie, in relazione alle quali si suole oggi parlare di interpretazioni.

<sup>81</sup> In effetti, il BETTI (*Forma e sostanza*, cit., p. 240) parla espressamente di interpretazione come di attività caratterizzata da un «vincolo di subordinazione»; a tal proposito, è chiaro che l'Autore ha impiegato l'indicata espressione per marcare lo stretto rapporto che deve sussistere tra l'interprete e l'oggetto dell'interpretazione; un rapporto che interviene sicuramente a comprimere la libertà intellettuale dell'interprete; d'altronde, il concetto di 'vincolo' evoca tradizionalmente quantomeno «una costrizione a un determinato comportamento, soprattutto in conseguenza di un obbligo morale, spirituale o giuridico» (BATTAGLIA, *Dizionario*, cit., cont. di G. BARBERI-SQUAROTTI, XXI, Torino, 2002, p. 885-886). Quel che invece sembra che, in qualche modo, possa essere messo in discussione, è proprio un certo, più o meno dichiarato, dogmatismo affliggente una parte notevole (ed autorevole) della dottrina storicogiuridica (e filosofico-scientifica) della metà degli anni Cinquanta del Novecento. Un dogmatismo che il Betti non sembra volere nascondere nel portare avanti l'idea che la subordinazione (il vincolo della subordinazione) caratterizzi, sembrerebbe anche sul piano ontologico, l'attività interpretativa. Con riferimento alla concezione che stiamo esponendo, si potrebbe parlare, infatti, di una certa manifestazione di convenzionalismo; quello stesso convenzionalismo, che ha dominato (che, forse, è partito dalle) le scienze della natura e contro le cui manifestazioni il filosofo Karl Popper ha proposto (segnatamente avendo riguardo alle scienze biologiche) una nuova «norma metodologica»; una norma metodologica «che definisce il criterio di demarcazione – vale a dire la distinzione di ciò che, per Popper, è scienza e ciò che non lo è – non sarà nient'altro che la messa in scena cosciente e volontaristica ad opera degli scienziati di ciò che la selezione naturale realizza d'ufficio quando elimina tutto quello che non resiste alla prova cui viene sottoposto (...) La teoria viene messa alla prova di un fatto e se quest'ultimo viene a contraddirla, non verrà salvata da una ridefinizione ad hoc di tale fatto» (così I. PRIGOGINE, I. STENGERS, *Vincolo*, in «Enciclopedia Einaudi», XIV, cit., specie p. 1065, con richiami bibliografici a H.L. BERGSON, *Introduction [Première partie]* in *La pensée et le mouvant. Essai et conférences*, ora in *Oeuvres*, Paris, 1970, p. 1253-1270, G. DELEUZE, *Différence et répétition*, Paris, 1968, trad. it. – *Differenza e ripetizione* –, Bologna, 1972, ID., *A most chilling statement*, in «Natural History», IV, 1981, p. 14-21, B. EASLEA, *Whitch hunting, Magic and the New Philosophy; an Introduction to Debates of Scientific Revolution 1450-1750*, Hassocks [Sussex], 1980, S.J. GOULD, *Organic Wisdom or why a fly eat its mother from in Inside*, in «Ever since Darwin: Reflections in Natural History», New York, 1977, p. 91-96, J. LOSCHMIDT, *Über den Zustand des Wärmeleichgewichtes eines Systems von Körpern mit Rücksicht auf die Schwerkraft*, in «Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien» [*Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse*], LXXIII, 1876-1877, p. 366 ss., K.R. POPPER, *The logic of Scientific Discovery*, London, 1959,

I problemi sorgono, però, come accennato, in riferimento ad alcune posizioni a cui è pervenuta la dottrina in parola: può, infatti, essere (parimenti) pacificamente condivisa la affermazione secondo cui, proprio in ragione della (dichiarata) carenza di (tale) subordinazione, l'attività creativa dell'artista e del legislatore dovrebbero *naturaliter* trovare cittadinanza al di fuori dell'interpretazione?

Ora, se per quanto attiene all'attività del legislatore in sede di creazione della norma giuridica, si possono rilevare argomenti, verosimilmente derivati da una certa tradizione culturale e ideologica propria dello stato di diritto (con l'enfaticizzazione del legislatore indipendente e sovrano)<sup>82</sup>, e pertanto giustificabili maggiormente sul piano storico-ideologico piuttosto che su quello più marcatamente teorico, in favore della esclusione di tale attività dalla categoria dell'interpretazione, non sembra si possa asserire altrettanto in maniera assoluta, anche al di là di concezioni, come si è detto poco sopra, «platonizzanti» (si pensi nuovamente al demiurgo, che operava sulla base di un modello preesistente, sia pure ideale) che l'attività dell'artista nel creare l'opera d'arte non abbia proprio nulla a che spartire con l'interpretazione; almeno non sembra possibile formulare in maniera recisa tale asserzione, sulla base della esclusiva considerazione che tale attività assolutamente non si porrebbe come «subordinata».

Vediamo il perché.

E' noto che gli studiosi contemporanei (filosofi del linguaggio e teorici dei processi di comunicazione) annoverano, tra i tipi di interpretazione, l'interpretazione artistica<sup>83</sup>, non solo nel caso, nettamente riconducibile ad attività interpretativa, dello studioso di discipline, anche non necessariamente figurative, di fronte all'opera d'arte, ma parimenti (e soprattutto) nel caso stesso dell'artista in sede di produzione o anche di ri-produzione di opera già esistente<sup>84</sup>.

In tal modo, sembra si dia atto di riconoscere, da parte della moderna teorica, all'interno di questo tipo di interpretazione, (tutti) i caratteri dell'attività interpretativa, compresa, dunque, la subordinazione (se poi tale prospettiva risulti influenzata da una «rilettura» di dottrine platoniche, può interessare gli storici della filosofia).

Quel che rileva è che tali studiosi giustificano, in modo particolare per l'interpretazione artistica (creativa), il riferimento al «fenomeno interpretativo» sulla base del fatto che l'artista opererebbe pur sempre «in relazione» a un modello<sup>85</sup>, nel senso di attuare il medesimo<sup>86</sup>.

---

trad. it. – *Logica della scoperta scientifica* –, Torino, 1998, e J.E. SCHLANGER, *Penser la bouche pleine*, Paris, 1975).

<sup>82</sup> Si veda in generale «La démocratie libérale» (cur. S. BERSTEIN), Paris, 1998, specie p. 263-485.

<sup>83</sup> E' ormai consueto sentir parlare (sia nelle sedi scientificamente qualificate sia nelle sedi più propriamente divulgative), di interpretazione a proposito della creazione artistica; addirittura non sembra più essere posta in dubbio la qualifica della creazione artistica come interpretazione.

<sup>84</sup> Tracce dell'indicata concezione si ritrovano nella riflessione crociana sulla filosofia dell'arte, in parte condivise dal BETTI (*Teoria*, cit., I, p. 352) che, sul punto, sembra spingersi oltre le posizioni (che anticipano la scienza semantica) di Von Humboldt.

<sup>85</sup> La nozione di «modello», come è noto, non coincide con quella di «idea»; il «modello» presuppone, infatti, quantomeno un «rilievo» nel reale.

<sup>86</sup> Intensi rapporti tra il diritto romano e le riflessioni dell'iniziatore e teorico dell'astrattismo espressionista, Wassili Kandinsky, sono dimostrati da L. GAROFALO, *Kandinsky e il diritto romano*, in «Labeo», XLIX, 2003, p. 49-60. Lo studioso ricorda che, tra il 1886 e il 1896, Kandinsky, prima come studente poi come docente (non si sa però di quale disciplina) presso l'Università di Dorpat (l'estone Tartu, un centro di elevata cultura già agli inizi del secolo XVII, sotto il dominio svedese, prima dell'annessione alla Russia da parte dello zar Pietro I il Grande) ebbe pure ad immergersi nello studio del diritto romano, il quale (il Garofalo cita da W. KANDINSKY, *Die Gesammelte Schriften* – cur. H.K. Roethel, J. Hahl-Koch –, Bern, 1980, specie p. 31 ss.) affascinò il (futuro) grande artista per la «feine, bewußte, hochraffinierte 'Konstruktion'», allo stesso tempo però «viel zu kalte, viel zu vermünftiger, unbiegsame Logik»; nella riflessione di Kandinsky, aggiunge Garofalo (*op. cit.*, p. 56-57), appare costante la percezione del diritto romano «come elegante edificio concettuale connotato da una fredda logica (...)»; una percezione quest'ultima che è possibile scorgere nella mentalità dei Russi (fin sotto il regime sovietico), un popolo, come è noto, con ascendenze mongole, i quali Russi come Kandinsky «rafforzavano la propensione per quel carattere arcano della norma dominante nello spirito di questo popolo e non estraneo alle genti russe, in cui si era infiltrato tra il XIII e il XV secolo, all'epoca della sottomissione all'Orda d'oro».

### 8. Famiglia concettuale: in particolare, i concetti di «ermeneutica» e di «esegesi»

*Famiglia concettuale: in particolare, i concetti di ermeneutica ed esegesi.* Il termine «ermeneutica», come è noto, ha molto da spartire con il greco ἐρμηνεία, il quale, come è attestato da un buon numero di impieghi letterari<sup>87</sup>, si trova adoperato sostanzialmente in due accezioni:

a) per indicare l'interpretazione semantica (in senso, dunque, assai prossimo alla romana *interpretatio verborum*);

b) per indicare l'attività che consiste semplicemente nel parlare<sup>88</sup>; l'elaborazione di tale accezione avrebbe ricevuto, come vedremo in seguito, un contributo dalla riflessione di Aristotele<sup>89</sup>.

Già in antico si riteneva che il vocabolo ἐρμηνεία recasse in sé quantomeno l'idea dell'attività consistente nel collegare all'interno di contesti di comunicazione<sup>90</sup>. Non è un caso che il segno in esame venisse riconnesso sul piano etimologico<sup>91</sup> (soprattutto sulla base, come spesso accadeva presso gli antichi etimologi, di una scelta potremmo dire ideologica), ad Ἑρμῆς, Ermete (il Mercurio del Pantheon romano), divinità che, come è noto, presiedeva, già nelle rappresentazioni teogoniche più risalenti<sup>92</sup>, alle attività di comunicazione (segnatamente la comunicazione verbale) e, verosimilmente in sviluppi successivi, gli scambi commerciali<sup>93</sup>.

Possiamo affermare che l'uso di ἐρμηνεία più o meno dal IV secolo avanti Cristo fino a tutto il VI secolo dopo Cristo (ed anche successivamente, nella lingua degli eruditi bizantini) è sempre stato

<sup>87</sup> Il termine in esame non appare registrato in impieghi anteriori al IV secolo a.C. (si vedano, ad esempio, Plat., *resp.* 7, 524.B, e *Thaet.* 209.A); il verbo ἐρμηνύω lo troviamo impiegato da Senoph., *anab.* 5.4.4, ed è registrato anche nel linguaggio dei tragici (si veda, ad esempio, Soph., *Aedip. Colon.* 298).

<sup>88</sup> In taluni impieghi, ad esempio in Demetrio Falereo e nello Pseudo-Longino, il termine ἐρμηνεία indica genericamente l'eloquenza oratoria; in Ermogene sarebbe da ravvisarsi anche l'uso di ἐρμηνεία πολιτική nel senso di oratoria giudiziaria (cfr. STEPHANUS, *Thesaurus*, cit., IV, c. 2040).

<sup>89</sup> Nel *Peri Hermeneías*: si veda però *infra*, § 10.

<sup>90</sup> Plat., *pol.* 290C (ed. Burnet, I, trad. it. di M. Faggella, in *Platone. Opere complete*, Bari, 1975, p. 310), dice che «coloro che posseggono una parte di certa scienza coadiutrice in relazione alla divinazione (...) sono tenuti quali interpreti (Ἑρμηνευταί) in qualche modo degli dei presso gli uomini». Si pensi anche alle celebri Erme, raffigurazioni scultoree bifronti (ma anche talvolta tricefale o tetracefale) di divinità del mondo greco, prodotte da epoca antichissima in un primo momento in Attica (e segnatamente nel demo di Atene; si vedano già Hom., *Odyss.* 16.471, Herod., *hist.* 2.51, Thuc., *hist.*, 6.27, Strab., *geogr.*, 8.343, Paus., *perieg.* 4.33.3) e poi ben presto anche in Arcadia e nelle colonie dell'Asia minore (e successivamente diffuse nell'arte ellenistica e romana, sia pure, in riferimento a quest'ultima esperienza, con antecedenti notevoli nella cultura etrusca); si trattava delle prime rappresentazioni artistiche delle divinità olimpiche personificate. Tra l'altro, il ricorso al termine 'Herma', per indicare tali raffigurazioni (ricorso che, come segnalato, risale fino ad Omero), può mettersi in rapporto alla capacità comunicativa riconosciuta, sin da età remota ed anche in culture diverse da quella greca (si pensi a *Psalm.* 61 [62]), alla divinità. Un caso a sé è rappresentato dal dio Ermafrodito, di origine orientale (presente da epoca risalente a Cipro, ma con sicuri addentellati nelle culture mesopotamiche) che, come noto, univa in sé la natura maschile e quella femminile. Sembra (cfr. L. COUVE, *Hermaphroditus*, in C. DAREMBERG, E. SAGLIO, «Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines», III, Paris, 1900, p. 135-139) che tale denominazione risalga alla fusione tra i due sostantivi 'Hermai' (indicante le Erme) e 'Aphroditos' (pertanto il significato letterale sarebbe «erma di Afrodite»); certamente l'impiego della indicata denominazione può mettersi in connessione con il ruolo di mediazione tra due realtà sessuali, quella maschile e quella femminile, assegnato alla divinità.

<sup>91</sup> Ma si veda anche REGNAUD, *Dictionnaire étymologique*, cit., p. 20, il quale ritiene che la radice romana 'arg' (dove 'argumentum', 'arguo') risalga ad una antichissima radice sanscrita 'ark' (anche 'ar'c'), attraverso il greco 'erg' (da cui si sarebbe formato il segno ἐρμηνεύς da ἐργ-μεν-εύς) ed indichi, in generale, un «venir fuori da qualcosa» ma anche lo svolgere un'attività (si pensi alle voci, antichissime, connesse a 'ergon', verosimilmente diffuse già prima di Esiodo (contra però ERNOUT-MEILLET, *Dictionnaire*, cit., I, 46, che, come vedremo meglio in seguito, ritiene che le voci 'argumentum' e 'arguo' derivino dal greco ἄργυρος, 'argentum').

<sup>92</sup> Esiodo, *theog.* 948, designa Erme quale κήρυξ ἄθανάτων (araldo degli immortali); si consideri d'altronde che la voce κήρυγμα (attestata sicuramente a partire da Sofocle) indicava «proclamation a haute voix, patir par un héros» (A. BAILLY, *Dictionnaire Grec-Français*<sup>7</sup>, Paris, 1915, p. 1088).

<sup>93</sup> Si pensi, d'altronde, nel campo delle arti figurative, alle erme bifronti, come noto raffigurazioni scultoree, di solito in marmo bianco, del dio Erme, che sorgevano un po' dappertutto nell'antica Atene.

effettuato nei due sensi indicati; autori letterari della tarda latinità poi attestano ancora, da un lato, la corrispondenza tra l'idea greca di 'ermeneia' e quella romana di 'interpretatio verborum'<sup>94</sup>, dall'altro la corrispondenza tra 'ermeneia' e 'interpretatio', nel senso di quest'ultima attestato, come vedremo ancor meglio in seguito, sulle orme di Aristotele, da Isidoro di Siviglia e da Boezio, nel suo *De interpretatione*, di 'vox'<sup>95</sup> significativa per seipsam aliquid significans'<sup>96</sup>. Segnaliamo che l'ultima accezione indicata non risulta sia sopravvissuta fino ai giorni nostri.

Con «ermeneutica» (voce derivata dall'aggettivo ἐρμηνευτικός<sup>97</sup>, che però non risulta mai impiegato in forma sostantivata, ed impiegata, sembrerebbe per la prima volta, in Francia, nella seconda metà del Settecento, nella forma 'hermeneutique') si designa, nel linguaggio odierno:

- a) una attività di interpretazione semantica (in senso stretto, consistente in una attività interpretativa<sup>98</sup>, tendenzialmente ma non necessariamente condotta su testi sacri; in un senso diremmo più ampio indicante in una generica attività consistente nel «comprendere entità dotate di senso»);<sup>99</sup>
- b) un indirizzo di studio che si occupa di isolare, entro i processi comunicativi, le possibilità di «comprensione» del linguaggio e di stabilire, per tale «comprensione», il metodo;
- c) una «elaborazione collettiva che produce un sistema informativo-direttivo»; «lo produce attraverso il consenso degli agenti, lo produce attraverso pratiche di comunicazione»<sup>100</sup>.

L'accezione *sub a*), come è evidente, presenta un rapporto di derivazione dal concetto greco di 'ermeneia', concetto che abbiamo visto anche «imparentato» con quello, odierno, di interpretazione semantica.

L'accezione *sub b*) tiene a sottolineare, in definitiva, la possibilità di costruire una vera e propria scienza dell'interpretazione semantica.

L'accezione *sub c*), infine, può essere messa in relazione con le impostazioni proposte, verso la metà degli anni cinquanta del Novecento, dalla cosiddetta critica ermeneutica<sup>101</sup> (in contrapposto ai

<sup>94</sup> Il riferimento è soprattutto ad Aug., *de civ.* 7.14 (cfr. *supra*, § 3 nt. 38).

<sup>95</sup> Come è noto, il segno 'vox' è stato adoperato, già nella lingua classica, come sinonimo di 'verbum', e anche di 'sermo', 'oratio' (cfr. Cic., *Scaur.* 2.16, e, per altri casi, FORCELLINI, *Lexicon*, cit., IV, p. 1040-1042): cfr. anche ABBAGNANO, *Dizionario*, cit., p. 488, che rende il citato passaggio di Boezio nel senso di «qualsiasi voce (termine del discorso) che significa qualcosa di per se stessa».

<sup>96</sup> Cfr. Boeth., *de interpr.*, (MIGNE, PL., LXIV, c. 204); e tale, vedremo meglio ancora in seguito, sarebbe l'accezione di 'ermeneia' nel trattatello aristotelico intitolato, appunto, *Peri Hermeneias*, di cui il commentario boeziano è ben più che una mera parafrasi; il discorso però è più complesso; al momento rimandiamo al paragrafo dedicato all'approfondimento del concetto di attività interpretativa che può essere censito nella cultura greca; molto interessante, anche sul piano della storia dei concetti, Isidor., *etym.* 2.27.1-7: 'De peribermeneias. Sequitur debinc liber Peribermeneias subtilissimus nimis, et per varias formas iterationesque cautissimus, de quo dicitur: Aristoteles, quando Peribermeneias scriptitabat, calamum in mente linguebat. Praefatio Peribermeneiarum. Omnis quippe res, quae una est et uno significatur sermone, aut per nomen significatur, aut per verbum: quae duae partes orationis interpretantur totum, quidquid conceperit mens ad loquendum. Omnis enim elocutio conceptae rei mentis interpres est. Hanc Aristoteles, vir in rerum expressione et faciendis sermonibus peritissimus, Peribermeneiam nominat, quam interpretationem nos appellamus; scilicet quod phasin et apophasin, id est adfirmationem et negationem. Per adfirmationem, ut homo currit; per negationem, ut homo non currit. In his itaque Peribermeneias supra dictus philosophus de septem speciebus tractat, id est de nomine, de verbo, de oratione, de enuntiatione, de adfirmatione, de negatione, de contradictione ...'. Quel che interessa, in questa sede, è che Isidoro ha quantomeno dichiaratamente avvicinato il concetto greco – segnatamente aristotelico – di 'ermeneia' con quello romano di 'interpretatio' (sia pure, sembrerebbe, nell'accezione specifica ripresa ancora da Boezio).

<sup>97</sup> Cfr. STEPHANUS, *Thesaurus*, cit., IV, c. 2040.

<sup>98</sup> In tal senso anche BETTI, *Teoria*, cit., I, p. 292-305.

<sup>99</sup> Così A. KAUFMANN, *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, inedito in lingua originale, trad. it. (cur. G. MARINO) Milano, 2003, p. 7-11, il quale, tra l'altro, distingue tra processo ricettivo e processo di «comprensione».

<sup>100</sup> E' l'efficace sintesi proposta, come vedremo ancor meglio in seguito, dal LANTELLA, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, cit., p. 560 nt. 25.

<sup>101</sup> Si veda, in particolare, M. JORI, *Introduzione*, in «Ermeneutica e filosofia analitica», cit., specialmente p. 31-34, il quale osserva come la critica ermeneutica alla teoria classica dell'interpretazione sia basata «sulla nozione ermeneutica di prassi, sulla visione del linguaggio come prassi, ed è certamente fondata se rivolta alle teorie dell'interpretazione del metodo giuspositivistico classico, alla loro impossibile e ingenua visione formalistica e oggettivistica (...). Quanto al concetto di «p r a s s i», lo studioso (*op. cit.*, p. 29-30) ricorda che «nel caso del diritto individuare la prassi rilevante vuol dire individuare dei criteri (norme giuridiche), la cui funzione e ragion d'essere è quella di determinare direttamente dei comportamenti. Contrariamente a quanto affermano alcune teorie alla moda,

risultati a cui era pervenuta la filosofia analitica); impostazioni che, a prescindere dai singoli risvolti il cui esame porterebbe fuori della presente indagine, tendono a privilegiare, in genere, l'ermeneutica come «pratica sociale».

Possiamo concludere, su questo punto, affermando che l'ermeneutica appare senz'altro imparentata con l'interpretazione; una parentela che, in antico, sembra addirittura pervenire a identità concettuale.

Ad una attività interpretativa di natura eminentemente semantica allude, poi, il concetto di «esegesi»<sup>102</sup>.

L'esegesi consiste sostanzialmente in una interpretazione (semantica) avente per oggetto tendenzialmente testi sacri o giuridici<sup>103</sup>; tale attività appare fortemente caratterizzata da un particolare rapporto di subordinazione nei confronti del dato testuale, che di questa rappresenta il presupposto imprescindibile.

Sul piano logico<sup>104</sup>, l'esegesi si trova ad essere tradizionalmente ricondotta nell'ambito generale della interpretazione, di cui sicuramente rappresenta una specie<sup>105</sup>.

### 9. In particolare, alcuni profili sull'interpretazione del diritto

A parte le non poche articolazioni concettuali che sono state prodotte dalla riflessione teorica entro la generale nozione di interpretazione giuridica, articolazioni le quali, nel loro insieme, come sappiamo, rappresentano, in maniera più o meno evidente, l'oggetto di una vera e propria scienza

---

il diritto *non* è affatto primariamente un racconto letterario, ma un insieme di norme per il controllo di azioni. In secondo luogo, parlare di prassi giuridica richiede innanzitutto che si individui cosa conta come tale nel campo giuridico (...). I problemi del giurista nella determinazione di una prassi sono invero assai più drammatici di quelli del linguista. Il redattore di un dizionario linguistico può infatti cercar di evitare gli aspetti teorici più irriducibili del problema assumendo una posizione (relativamente) aperta e descrittiva, dando liberamente conto delle più affermate varianti regionali, particolarità sociali e forme linguistiche innovative (...). Ma, il giurista positivo dovrà per forza di cose fornire una descrizione che abbia una utilità per la pratica del diritto, dovrà scegliere per forza di cose un modo molto più netto e deciso, e il suo atteggiamento dovrà essere per forza di cose molto più recisamente prescrittivo» (i corsivi nel testo riferito sono dell'autore).

<sup>102</sup> «Esegesi», come è noto (cfr. anche, F. STURM, *Die Digestenexegese*, in F. STURM, H. SCHLOSSER, H. WEBER, *Die rechtsgeschichtliche Exegese*, München, 1972, p. 1 nt. 1 e letteratura, anche non giuridica, ivi richiamata), deriva («Auslegung Erklärung, Deutung, lat. *Interpretatio*») dal sostantivo greco ἐξήγησις; in effetti l'esegesi, tradizionalmente, si trova inquadrata, sotto il profilo funzionale, come «commento esplicativo» (cfr. anche P. NERHOT, *Il diritto, lo scritto, il senso: Saggio di ermeneutica giuridica*, Ferrara, 1992, p. 242, secondo cui l'esegesi biblica che si caratterizza eminentemente come *expositio* avrebbe la funzione di affermare l'autorità del mistero ed espandere l'importanza del significato allegorico).

<sup>103</sup> Si veda, tra gli altri, WEBER, *Die Exegese aus der kirchlichen Rechtsgeschichte*, in STURM, SCHLOSSER, WEBER, *Die rechtsgeschichtliche Exegese*, cit., specie p. 128-137.

<sup>104</sup> Sul piano logico invece non può essere condivisa la giustapposizione tra il concetto di attività interpretativa (semantica) e quello di attività congetturale, giustapposizione, che sembrerebbe potersi cogliere, come meglio vedremo in seguito, in alcuni brocardi elaborati dai giuristi medievali (fino ad esponenti della scuola *Culta*); l'attività congetturale appare, infatti, inquadrabile all'interno della più ampia attività di deduzione (cfr., anche, per l'odierno impiego di 'congettura', termine che, come è noto, attraverso il latino '*coniectura*', vanta una risalente tradizione all'interno del pensiero retorico, BATTAGLIA, *Dizionario*, cit., III, p. 549).

<sup>105</sup> Ricordiamo l'importanza particolare che ha avuto in Francia la nota «Scuola dell'esegesi», sviluppata nella prima metà del XVI secolo (su impulso soprattutto di Andrea Alciato, i cui quattro libri *De verborum significatio*, apparsi a Lyon nel 1530, rappresentano la prima opera prodotta da quella corrente di pensiero) nell'ambito di quella generale fioritura (che, con percorsi variegati, si aggancia agli interessi ed ai metodi coltivati dal Petrarca) degli studi di filologia che caratterizza, in genere, l'Umanesimo italiano (e si riflette in tutto il pensiero rinascimentale europeo). La *Scuola*, che rimane, in ogni caso, una corrente di pensiero giuridico, se pure assume, per l'interpretazione dei testi romani contenuti nella Compilazione giustiniana, criteri mutuati dalla filologia dei testi classici, non trascura di privilegiare l'aspetto applicativo (su questi aspetti cfr. R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, p. 68-69 ed anche G. GORLA, *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?)*, in «*Foro Italiano*», V, 1969, c. 112 ss. e *passim* (in particolare sulla figura del giurista Duareno, si vedano W. VOGT, *Fr. Duaren*, Stuttgart, 1970, *passim*, ed E. JOBBÉ-DUVAL, *Fr. Duaren*, in «*Mélanges P.F. Girard*», I, Paris, 1912, p. 573-621.

(dell'interpretazione giuridica), ci sembra opportuno delineare alcuni profili, pur sempre relativi all'interpretazione giuridica, i quali, tra l'altro, appariranno, come vedremo, particolarmente interessanti e fecondi anche in relazione ad una più ampia comprensione degli sviluppi storici del concetto stesso di attività interpretativa.

*Interpretazione della legge e interpretazione del diritto.*

Si tratta di una distinzione a cui la moderna scienza giuridica ha fatto spesso ricorso, soprattutto in sede di elaborazione di premesse metodologiche per successive indagini sull'attività interpretativa.

Peraltro, la distinzione in esame è stata, da parte di quella medesima dottrina, con un procedimento che, se pure può apparire per alcuni versi giustificabile, richiede senz'altro, come vedremo, qualche messa a punto, sovente avvicinata – e talvolta anche sovrapposta – all'altra distinzione, che si riscontra nelle fonti romane, tra 'interpretatio legis' e 'interpretatio iuris'<sup>106</sup>.

All'interno dell'interpretazione giuridica, possiamo isolare, dunque, una interpretazione della legge<sup>107</sup>, nel caso in cui oggetto dell'attività interpretativa siano atti giuridici di natura pubblicistica (non solo leggi, e norme ad esse equiparate, nonché regolamenti, ma anche atti e provvedimenti amministrativi o giudiziari) o anche atti giuridici di natura privatistica (si pensi alla vasta categoria degli atti di autonomia privata), e una interpretazione del diritto nel caso in cui oggetto dell'attività interpretativa sia il diritto nel suo complesso<sup>108</sup>. Sembra appena il caso di segnalare che, all'interno dell'espressione «interpretazione della legge», il riferimento alla legge è effettuato come riferimento antonomastico.

*Interpretazione «creativa» e «rivelativa».*

Dobbiamo ancora distinguere, all'interno dell'interpretazione giuridica, a seconda che l'attività interpretativa introduca un *aliquid novi* nell'ordinamento giuridico oppure si arresti, diciamo così, a «rivelare» (nel senso, non immediatamente evocato dal prefisso 're', di attività di svelamento)<sup>109</sup> il significato di un atto giuridico, come sempre di natura pubblicistica o privatistica, ovvero alcuni aspetti del sistema giuridico.

Nel primo caso, parleremo di interpretazione (giuridica) «creativa» o «in-

---

<sup>106</sup> Tale impostazione emerge, ad esempio, in F. SERRAO, 'Interpretazione della legge (diritto romano)', in «ED.», XXII, Milano, 1972, p. 239-252, il quale, pur avvertendo che «il problema dell'interpretazione del diritto e della legge non può essere posto in modo uniforme per tutti gli ordinamenti giuridici né per tutte le fasi storiche del medesimo ordinamento: si tratta infatti di problema strettamente condizionato dalla natura del sistema giuridico a cui l'interpretazione si rivolge nonché, entro lo stesso sistema, dai mutamenti economico-sociali e politico-costituzionali, dagli svolgimenti culturali e, più in particolare, dal modo di operare delle varie fonti del diritto nei diversi momenti del processo storico generale», chiude, sul punto, affermando che «questa premessa metodologica trova piena conferma proprio nello studio storico di un ordinamento giuridico svoltosi per oltre mille anni come quello romano. Il significato, il carattere e la funzione dell'*interpretatio iuris* e *legis* sono andati infatti cambiando nelle diverse epoche storiche attraversate dal diritto romano».

<sup>107</sup> Adoperiamo, in tal caso, il segno «legge», nel senso più lato di atto giuridico produttivo di norma rilevante per il diritto (si vedano, in proposito, tra gli altri, G. FASSÒ, 'Legge (teoria generale)', in «ED.», XXIII, Milano, 1973, specie p. 792-794, e F. MODUGNO, 'Legge in generale (diritto costituzionale)', *ivi*, specie p. 872-883.

<sup>108</sup> In tal senso anche BETTI, *Teoria*, cit., I, p. 803; lo studioso, tra l'altro, mostra di concepire l'interpretazione giuridica come una attività intellettuale idonea ad istituire un «collegamento» tra un ordine giuridico e la realtà; scrive, infatti, l'autore: «L'interpretazione che interessa il diritto, è un'attività volta a riconoscere e a ricostruire il significato da attribuire, nell'orbita di un ordine giuridico, a forme rappresentative, che sono fonti di valutazioni giuridiche, o che di siffatte valutazioni costituiscono l'oggetto». Per quanto attiene, poi, all'aspetto funzionale peculiare dell'interpretazione giuridica, ossia interpretare entità giuridiche, allo scopo di riconoscere ed attuare tali entità, il BETTI osserva (*ibid.*, p. 802) che «il problema che caratterizza l'interpretazione giuridica è il problema dell'intendere per agire, o comunque, per decidere, ossia per prendere posizione rispetto a precetti da osservare, o in ordine a dogmi, valutazioni morali, o situazioni psicologiche da tenere in conto. In proposito va rilevato che non soltanto il rappresentare, come attività teoretica diretta a provocare un'esperienza contemplativa (intellettuale o estetica), ma anche l'agire come attività pratica diretta a decidere e a prendere posizione in una situazione data, può essere vincolato e considerato da una direttiva prestabilita».

<sup>109</sup> Sul problema si veda, nel campo linguistico, G. SERIANNI, *Grammatica italiana*, Torino, 1989, p. 200.

novativa», nel secondo caso parleremo di interpretazione (giuridica) meramente «rivelativa».

La distinzione appena esaminata rileva soprattutto per quegli ordinamenti all'interno dei quali sia o sia stata, come nel caso rappresentato all'esperienza giuridica romana, riconosciuta una potestà *lato sensu* di innovazione all'attività interpretativa.

#### *Interpretatio e interpretazione.*

I giuristi romani, come vedremo meglio esaminando la storia del concetto di interpretazione, individuavano con il segno '*interpretatio*' due differenti attività:

- la prima, come vedremo condivisa con l'esperienza e la riflessione retorica<sup>110</sup>, è la *interpretatio verborum*<sup>111</sup>; a proposito di tale attività, possiamo dire che essa corrisponda alla odierna interpretazione semantica (torneremo più avanti su questo punto);
- la seconda attività, denominata nel linguaggio giuridico '*interpretatio*', è la ben nota attività, caratteristica degli antichi giuristi, che si articolava nel *cavere*, nel *respondere* e nell'*agere* (per la trattazione di singoli aspetti di codesta *interpretatio*, rinviamo alle apposite sedi nella parte, del presente lavoro, dedicata alla indagine storica).

Ora, per l'includibilità dell'*interpretatio verborum* all'interno dell'attività interpretativa, dobbiamo dire che non sono mai stati profilati dubbi; a tal proposito, possiamo richiamare quanto abbiamo già osservato in tema dell'(odierna) interpretazione semantica.

Più delicato, invece, è il problema dell'includibilità, all'interno della categoria dell'interpretazione, dell'*interpretatio* che si esplicava nella multiforme e ben nota attività sopra accennata e caratteristica degli antichi giuristi.

A tal riguardo, possiamo affermare che, sia pure da parte di un insegnamento ormai piuttosto datato, si concorda abbastanza unanimemente (pensiamo a Vincenzo Arangio Ruiz<sup>112</sup> e soprattutto Giuseppe Grosso)<sup>113</sup> nel ritenere che sostanzialmente l'*interpretatio*, soprattutto nella cultura dei giuristi, fosse percepita come una mera «ricognizione» del *ius civile*<sup>114</sup>. Emilio Betti<sup>115</sup> non sembra però

<sup>110</sup>) Oltre alla letteratura che sarà ricordata più avanti, si veda V. SCARANO USSANI, *Il retore e il potere*, Napoli, 2008, p. 62-65.

<sup>111</sup>) Su questi aspetti, si veda A. BURDESE, *Note sull'interpretazione in diritto romano*, in «BIDR.», XXX, 1988, specie p. 182-183.

<sup>112</sup>) Si veda V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>5</sup>, Napoli, 1944 (rist. anast. 1976), p. 130-133.

<sup>113</sup>) Con riferimento all'*interpretatio* dei giuristi romani, lo abbiamo rilevato, non sembra possa dubitarsi che in essa sia ravvisabile una forma di interpretazione nel senso di questa che abbiamo proposto in questa sede.

Richiamiamo, tra l'altro, a tal proposito, le posizioni che Giuseppe Grosso dichiara dopo averle proposte nelle sue *Premesse generali al corso di diritto romano*, sulla natura dell'antica *interpretatio* nelle sue *Lezioni di storia del diritto romano* (Torino, 1965, p. 124): «L'antica giurisprudenza pontificale, come poi quella laica, non crea formalmente la norma nel senso di una autorità che la impone, ma è l'interprete di una tradizione, rivela la norma, la traduce in strumento adeguato, la applica nei casi concreti, fa cioè opera di *interpretatio* non è una volontà che impone la norma, ma un intelletto che la ricerca e la segue e indirizza nei diversi atteggiamenti, E di qui si capisce il valore e significato della qualifica di fonte del diritto che si vuol riconoscere alla giurisprudenza romana. Da un punto di vista formale, la giurisprudenza ha una funzione interpretativa, cioè ricognitiva (non creativa) dello *ius*, in quanto presuppone l'esistenza dello *ius*, che virtualmente è completo».

<sup>114</sup>) Cfr. anche GROSSO, *Premesse generali al corso di diritto romano*, Torino, 1960, p. 67-68, per il quale: «(...) Ben è stato osservato come la giurisprudenza repubblicana (che è la più fattiva e creativa) si sia sviluppata liberamente, fondata puramente sulla autorità morale del rispondente, sulla fiducia che egli aveva saputo acquistarsi in chi lo consultava (ché del resto anche nella giurisprudenza imperiale lo *ius respondendi* si otteneva quando si fosse acquistato come giurista una notevole fama, e lo studio e l'insegnamento del diritto restava libero); come nei giuristi, soprattutto nei primi tempi, ci siano state divergenze, oscillazioni, che certo non venivano considerate come imposizione e abrogazione successiva di una norma, ma come atteggiamenti nella determinazione del diritto, cioè del *ius civile* romano, quale era; come (a parte il *ius respondendi* e la sua sfera di efficacia) nessun magistrato, nessun giudice si sentisse formalmente vincolato dall'opinione di un giureconsulto, se non appunto per l'autorità di questo e la convinzione che gliene derivasse dalla rispondenza del principio enunciato al *ius civile*».

<sup>115</sup>) Il BETTI, *Teoria*, cit., I, 351, rileva che «è, invece, dubbio se sia da qualificare come vera interpretazione quella della giurisprudenza romana, pontificale dapprima, laica e libera poi. Vero è che, nella coscienza di chi la svolge, essa parte dal considerare la norma rinvenibile nella natura dei rapporti della vita siccome immanente alla

nemmeno escludere che l'*interpretatio* dei giuristi, al di là di una più o meno comune percezione nel senso di una attività eminentemente «ricognitiva» nei confronti del sistema rappresentato dal *ius civile*, fosse anche riguardata come una attività eminentemente creativa all'interno del sistema e che, pertanto, non fosse, o almeno non sempre, percepita quella caratteristica di subordinazione che connoterebbe ogni attività interpretativa.

Quel che possiamo affermare è che non risulta affatto inverosimile, come è stato osservato anche da letteratura non recente (soprattutto dall'acuta intuizione dello Scialoja), che l'*interpretatio* in esame fosse percepita dai giuristi come svolgentsi subordinatamente rispetto al sistema rappresentato dal *ius* (segnatamente dal *ius civile*).

Un sintomo di tale percezione affiorerebbe, tra l'altro, nel notissimo passaggio (D. 1.2.2.13) in cui, sia pure in conformità a quella che è una ipotesi di lettura proposta dallo Scialoja<sup>116</sup>, Pomponio lascerebbe trapelare l'immagine del giurista nei termini di un soggetto attraverso il quale, in definitiva, lo '*ius*' (o anche elementi afferenti allo *ius*) verrebbe, in relazione a specifiche esigenze, messo in mezzo, potremmo dire, alla realtà storica. In relazione al *ius*, secondo codesta prospettiva, il giurista si porrebbe come una sorta di «mediatore».

In codesta visuale, non possiamo tacere del ruolo che verrebbe a giocare quell'idea di interpretazione, che abbiamo chiamato in senso ampio, e che fa perno sulla immagine del «collegamento» intellettuale tra un soggetto ed «entità» variegata ad esso estranee. Una idea che, come abbiamo anticipato, seppure rivisitata soltanto recentemente dagli studiosi, è tramandata, sotto diverse forme, da elaborazioni del pensiero filosofico e retorico greco.

Aggiungiamo che proprio la comprensibilità – a livello teorico, che a questo punto (e nonostante le cennate perplessità di pur autorevoli studiosi) appare legittima (o almeno legittimabile) – dell'antica *interpretatio* dei giuristi all'interno della categoria generale dell'interpretazione<sup>117</sup>, consente

---

logica degli istituti e preesistente alla sua formulazione, la quale non farebbe che renderla esplicita da implicita che era per l'innanzi. (...) Se si guarda alla portata oggettiva, l'*interpretatio prudentium* («l'Autore pensa senza dubbio all'attività estrinsecata nel *cavere, respondere e agere*) è soprattutto svolgimento normativo e non mero accertamento, che ha contribuito alla formazione del diritto come e più di una qualsiasi fonte ufficialmente riconosciuta. Ancorché essa si sia posta e spiegata come un 'intelligere' e uno 'scire' (giacché 'scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem') – il richiamo, come è noto, è a D. 1.3.17 su cui si veda *amplius infra*, nt. 162 – «e quindi cerchi di apparire succedanea a norme del costume e a testi di legge, tuttavia non può discostarsi che, nello sviluppare l'intima *vis*, essa abbia operato con discrezionalità sovrana, quale si addice a chi ha il potere di 'iura condere'; il Betti, a sostegno dell'opinione che abbiamo testé riferito, cita P. DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, III.1, Milano (ma stampato a Città di Castello), 1948, p. 148-155. In realtà, il De Francisci, *loc. cit.*, non sembra affatto che indirizzi l'indagine a stabilire se l'antica *interpretatio prudentium* possa, o meno, essere qualificata alla stregua di attività interpretativa; lo studioso, infatti, intende semplicemente dimostrare come appaia ingiustificato dubitare che l'antica *interpretatio* avesse effettivo valore creativo (e tale dubbio, come ricorda lo stesso insigne studioso romano, era stato prospettato da V. ARANGIO RUIZ, *La cosiddetta tipicità delle servitù e i poteri della giurisprudenza romana*, in «Foro Italiano», IV, 1934, p. 49 ss. Il fatto poi che la dimostrazione perseguita dal De Francisci, dal Grosso e da altri studiosi riesca, sembra offrire il destro a Betti per affermare, su quelle basi, che l'*interpretatio*, proprio perché aveva natura creativa, sembri poter essere annoverata quale forma di attività interpretativa (cfr. anche E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica moderna*, prolusione al corso di Istituzioni di diritto romano, letta in Milano il 14 novembre 1927, ora in «Questioni di metodo» – cur. G. LURASCHI –, I, Como, 1996, p. 137).

<sup>116</sup> Il riferimento è a F. SCIALOJA, *Due note critiche alle Pandette, lib. 1*, in *Studi giuridici*, I, Roma, 1933, p. 367-368, il quale mette in evidenza come nel pensiero di Pomponio fosse ben presente l'idea di *interpretatio* come di attività di mediazione, posta in essere dal giurista, tra il sistema delle norme e in un certo senso, suoi destinatari; il testo pomponiano richiamato è il celebre D. 1.2.2.13 (l.s. *enchir.*) il quale, accogliendo la sostituzione di '*melius*' con '*medium*' come proposta dello Scialoja suona: '(...) *quod constare non potest ius nisi sit aliquis iuris peritus per quem possit in medium produci*'.

<sup>117</sup> La configurazione dell'antica *interpretatio* (ossia di un'attività anche indubbiamente creativa) nei termini di «interpretazione» può poi essere fatta dipendere da fattori «culturali» (e si tratta di un approccio caro agli studiosi di antropologia culturale; si veda, per tutti, N. ROULAND, *Anthropologie Juridique*, Paris, 1988, trad. it. – *Antropologia giuridica* –, Milano, 1992, p. 430-435, da una certa «visione» del reale. Si può affermare, ad esempio, che la configurazione, come attività interpretativa, dell'attività giuridica (in molti casi indubbiamente creativa) svolta dagli antichi pontefici possa dipendere da fattori anche di natura ideologica (afferenti, ad esempio, alla complessa problematica dei rapporti tra *ius divinum* e *ius humanum*). E non tocchiamo neppure la problematica, invero assai affine, sollevata dalla famosa configurazione ulpiana in D. 1.1.1.1 (Ulp 1 *inst.*) del giurista come *sacerdos*; dal pensiero di Ulpiano,

in qualche maniera di rendere ragione del fatto che, ad indicare l'attività privilegiata degli antichi giuristi, si sia in antico fatto ricorso ad una terminologia che certamente coinvolge l'idea di un'attività interpretativa<sup>118</sup>.

## II. Tratti di storia del concetto

Nei paragrafi che seguono, è messo in luce, a grandi linee, il concetto di attività interpretativa che emerge nella cultura greca, nella esperienza letteraria e soprattutto giuridica romana per arrivare, attraverso la tutt'altro che infeconda elaborazione dell'età intermedia e moderna, fino agli albori delle codificazioni nazionali.

Si tratta indubbiamente di una ricostruzione che spesso deve fronteggiare problematiche centrali della storia del diritto, problematiche che hanno per sfondo, in molti casi, la stessa elaborazione e rielaborazione di conoscenze teoriche generali.

All'interno di tale ricostruzione si è cercato di mettere in evidenza quelli che sembrano i punti di contatto tra le idee emerse di volta in volta; punti di contatto i quali, al di là di ogni pur talvolta giustificabile suggestione, stanno sicuramente a rappresentare i termini di uno sviluppo concettuale, come vedremo, non ancora pervenuto alla meta finale.

### 10. Il pensiero greco: in particolare, Aristotele

Nel pensiero filosofico greco la riflessione sull'attività interpretativa inizia già con i filosofi presocratici, segnatamente con i filosofi eleati e raggiunge risultati apprezzabili con i Sofisti e con il pensiero platonico<sup>119</sup>.

L'emersione di una analisi sistematica sul problema dell'attività interpretativa<sup>120</sup>, in connessione con un termine proprio (ἑρμηνεία), avverrebbe, tuttavia, solo con Aristotele<sup>121</sup>.

---

tra l'altro, emergerebbe la figura di un giurista più *nuncius* che *interpres* del *bonum et aequum* in cui pure il giurista afferma consistere lo *ius*.

<sup>118</sup> Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 24, che parla, non solo per l'esperienza predecemvirale, di «una concezione immanentistica dell'ordine insito nella natura delle cose (...). Nella storia dell'esperienza giuridica romana, d'altronde, non si è mai profilato il dubbio che norme poste sulla base della sola volontà politica potessero essere disapplicate perché non rispondevano all'ordinamento insito nella *rerum natura*».

<sup>119</sup> Ricordiamo, in modo particolare, per i Presocratici, innanzitutto, il pensiero di Parmenide (Fr. 19 Diels), di Empedocle (Fr. 8-9 Diels), di Democrito (Fr. 26 Diels), per i Sofisti, soprattutto il pensiero di Gorgia da Lentini, per i Megarici, Ermogene (ricordato da Platone, *Crat.* 433e); sul punto, oltre alla immensa letteratura specificamente dedicata a ciascun filosofo, si veda anche ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, cit., sv. «Interpretazione», p. 487-488; di recente si vedano anche gli studi, sia pure in generale, di E. SEVERINO, *La filosofia antica*, Milano, 1984, p. 45-60; una riflessione quantomeno innovativa sul problema interpretativo, comunque, apparirebbe ben delineata in Arist. *interpr.* 1.16a.1: cfr. l'efficace sintesi di G. REALE, *Storia della filosofia greca e romana*, I-II, Milano, 2004, *passim*.

<sup>120</sup> Ovviamente, si badi, secondo la specifica visuale aristotelica, come osserva TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 4 nt. 3, per il quale «nel lessico di questi (*scil.* Aristotele) e dei suoi contemporanei (ed ancor più dei suoi predecessori) «*ermeneia*» non aveva a che fare con l'attribuzione di un significato a un segno, o simbolo, o documento, o messaggio, bensì con l'attribuzione di nomi e cose. A differenza dei processi interpretativi richiamati dai vocaboli moderni, nei processi ermeneutici richiamati da Aristotele le cose erano interpretate dalle parole (e *non*, essendo già date parole o altri segni, si risaliva ad eventuali cose significate)». Come si vedrà meglio in seguito, non si è inteso affermare che Aristotele abbia pensato, nel *Peri Hermeneias*, ad un concetto di interpretazione più o meno avvicinabile a quello odierno (che, peraltro, deve molto all'elaborazione antica); si vorrebbe soltanto mettere in luce una riflessione (sistematica) di Aristotele su un problema che, non sembra negabile, ha di certo molto più di qualche cosa da spartire con il problema interpretativo.

<sup>121</sup> Prima di Aristotele, infatti, non risulta che alcun filosofo si sia occupato del problema dell'attività interpretativa sotto un profilo sistematico (e con riferimento a un termine specifico). Tale affermazione (che sembra si

Lo Stagirita, in quell'operetta intitolata Περὶ ἑρμηνείας<sup>122</sup> (reso latinamente 'De interpretatione'), soltanto in tempi a noi vicini definitivamente attribuita al *corpus aristotelicum*, offre la definizione del nome (τό ὄνομα), e del verbo (τό ῥῆμα) ed esamina, poi, i rapporti tra nome e verbo all'interno della proposizione (λόγος)<sup>123</sup>; l'analisi della proposizione conclude il trattatello.

Egli afferma (*De interpr.* 1.16a.1) che i segni linguistici (ὄνομα e ῥῆμα) sono «segni delle affezio-

curamente valere anche per la riflessione presocratica e sofistica) può essere ribadita anche con riferimento al pensiero di Platone sui principi della conoscenza umana (basti pensare al *Teeteto*, il dialogo nel quale il filosofo studia il problema della formazione della conoscenza umana – ἐπιστήμη – applicando, come di consueto, il procedimento consistente nella cosiddetta interrogazione socratica e ad ampie digressioni nel *Protagora*, nel *Cratylus*. Per un approccio all'ampia letteratura sui problemi affrontati in questi dialoghi, rinviamo, in generale a F. CORNFORD, *Plato's Theory of Knowledge*, London, 1935, *passim*, ABBAGNANO, *Storia della filosofia*, I, Torino, 1946, specie p. 98-100, V. GOLDSCHMIDT, *Le paradigme dans la dialectique de Platon*, Paris, 1947, *passim*, W.G. RUNCIMAN, *Plato's later epistemology*, London, 1962, *passim*, N. GULLEY, *Plato's Theory of Knowledge*, London, 1962, p. 50-62, N.P. WHITE, *Plato on Knowledge and Reality*, Oxford, 1976, p. 75-76, M. FLEISCHER, *Hermeneutische Anthropologie, Platon, Aristoteles*, Berlin-New York, 1976, *passim*, M. MIGLIORI, *Platone, Parmenide*, Milano, 1994, *passim*).

<sup>122</sup>) Non appare più discussa, oggi, l'attribuzione ad Aristotele dell'operetta in parola (sul punto si vedano anche i rilievi di G. Colli, *Aristotele, Organon*, Bari, 1973, p. 40-41). Il fatto che l'operetta aristotelica non avesse verosimilmente nulla a che vedere con ciò che oggi (e, come vedremo, anche nella cultura antica) viene ricondotto all'area dell'interpretazione, appare energicamente sostenuto da LANTELLA, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, cit., p. 560 nt. 2; lo studioso richiama l'attenzione anche sul dato linguistico rappresentato dal termine ἑρμηνεία, termine, che avrebbe designato la «enunciazione» (v. anche STEPHANUS, *Thesaurus Graecae linguae*, cit., IV, c. 2039-2040, sv. ἑρμηνεία, il quale ricorda come già il Budeus «vertit – scil. ἑρμηνεία – Enuntiationem, Expositionem, Enarrationem; at ego in his multisque aliis similibus locis malim reddere Elocutionem (sicut ἑρμηνεύσαι eloqui verto apud Thucididem)»). Ma v'è di più: dal commentario di Boezio al *de interpretatione* (ed. Migne, PL., LXIV, c. 294-295) sembra possibile rilevare che, almeno nella concezione boeziano-aristotelica, il concetto veicolato dal termine greco ἑρμηνεία (che Boezio rende in Latino con il vocabolo 'interpretatio') non rappresentasse un'attività interpretativa quanto, piuttosto, il risultato di un processo intellettuale, risultato che, peraltro, non costituirebbe nemmeno il punto di arrivo del processo interpretativo: 'Et prius quae sit huius operis intentio breviter demonstrandum est. Inscribitur etenim Graece liber hic Περὶ ἑρμηνείας, quod Latine de interpretatione significat. Quid ergo sit interpretatio paucis absolvam. Interpretatio est vox significativa per seipsam aliquid significans. Sive enim nomen sit, quod per se significat, ut est homo. Sive verbum, ut est curro. Sive quod grammatici participium vocant. Sive pronomen. Sive ex his iuncta oratio, ut est, homo currit'. Si è detto (cfr. anche STEPHANUS, *loc. ult. cit.*) che Aristotele, nel *Peri Hermeneias*, si sarebbe occupato di quella *interpretatio* che interessava agli studiosi del discorso e non già ai retori [in tal senso anche REALE, *Storia*, cit., III – *Aristotele e il primo Peripato* –, p. 229 (il quale però non prende posizione sulla proposizione introduttiva del trattatello, in rilievo in questa sede); ciò non toglie, ma semmai aggiunge argomenti, in favore della tesi secondo cui il Filosofo, in quel trattatello, abbia inteso anche proporre qualche riflessione su quella che noi oggi chiamiamo interpretazione. Bisogna però avvertire ancora che già ABBAGNANO, *op. cit.*, p. 153-154, osservava come il trattatello aristotelico poco aveva a che fare con il problema interpretativo; lo studioso non negava che, però, nell'operetta aristotelica si potesse intravedere qualche appoggio per la riflessione sul problema dell'attività interpretativa, dal momento che (p. 153) nelle *Categorie*, sempre secondo lo studioso, Aristotele sembra proporre un riferimento più o meno esplicito al *de interpretatione*, nei passaggi in cui si occupa delle caratteristiche della proposizione (*logos*).

<sup>123</sup>) A tal proposito, si vedano anche i rilievi di E. PARESCHE, 'Interpretazione (filosofia)', cit., p. 152-238 (con amplissimo corredo bibliografico), il quale rifacendosi al pensiero di Ricoeur (*De l'interprétation. Essai sur Freud*, Paris, 1965, trad. it. – *Della interpretazione. Saggio su Freud* –, Milano, 1967, p. 15) osserva come l'operetta aristotelica contenga una ricerca sull'uso dei simboli (nel senso di segni linguistici), ricerca la cui impostazione è reperibile modernamente nella riflessione di Cassirer sulla funzione delle «forme simboliche», funzione che, secondo questo filosofo, consisterebbe nella «mediazione» o anche «intermediazione fra pensiero ed essere nel senso kantiano» (sul dato secondo il quale l'attività interpretativa consisterebbe in una attività «intermediaria» tra soggetti, si veda ancora ORTIGUES, 'Interpretazione', cit., spec. p. 870-875, e a LANTELLA, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, cit., p. 566-567). Paresche conclude, sul punto del rilievo e dei limiti del *Peri Hermeneias* (ed anche sulle riflessioni filosofiche successive), come «sotto il profilo di quella che potremmo chiamare 'suggestione anticipatrice', nel trattatello aristotelico sono in *nuce* notevoli implicazioni, le quali investono ad un tempo la sfera semantica e la logica»; tali implicazioni, secondo il Paresche, deriverebbero dall'affermazione aristotelica per cui «Dire qualche cosa è in ultima analisi interpretare (...) il verbo è espressione caratteristica di ciò che si dice di qualcosa d'altro, ossia di ciò che si dice di un sostrato, oppure di ciò che sussiste in sostrato» (affermazione che l'autore riferisce da *Aristotele, Organon* – Introduzione e note di G. Colli –, Bari, 1970, p. 55-87): tali implicazioni avrebbero determinato, secondo l'autore «quella che il Ricoeur chiama la concezione 'troppo lunga' dell'interpretazione, la quale arieggia alla funzione simbolica del Cassirer: sarebbe interpretazione ogni suono emesso dalla voce e dotato di significazione. Ma questa 'significazione' singola (del nome, del verbo, ecc.) va intesa nel contesto del *lógos*, sicché la ἑρμηνεία risulta in ultima analisi la significazione della frase, del discorso».

ni dell'anima» e che questi segni «si rapportano a (sono messi in relazione con) le immagini di oggetti che sono identici per tutti»<sup>124</sup>. «Soggetto attivo» di questo rapporto è considerata l'anima (che Aristotele sembra identificare, nel passo, con l'intelletto, ossia, secondo il modello adoperato dallo stesso filosofo, con la parte intellettuale dell'anima stessa)<sup>125</sup>.

Nel paragrafo iniziale (1.16a.1) del *Perì Hermeneías* sembrerebbe, dunque, che Aristotele, pur senza affermarlo espressamente (e dando luogo ad una problematica complessa ed ancora oggi priva di sbocco definitivo)<sup>126</sup> individui un'attività psichica (manifestantesi, a sua volta, in una attività «verba-

<sup>124</sup> Arist., *de interpr.*, 1, 16a, 1 (ed. M. Paluelli): εἶναι ἢ μὴ εἶναι προστεθῆναι ἢ ἀπλῶς ἢ κατὰ χρόνον. Occorre subito notare che Aristotele, nel brano riferito, non impiega la voce verbale ἐρμηνεύειν (tra l'altro, sentiamo di avvertire, piuttosto frammentari appaiono gli studi dedicati al lessico impiegato nelle opere di Aristotele; per l'indagine che proponiamo, segnaliamo comunque A. WARTELLE, *Lexique de la rhétorique d'Aristote*, Paris, 1985, *passim*). A tal riguardo, da molti si è dubitato che il pensiero del filosofo avesse, nello specifico punto qui richiamato, a che fare con il problema dell'attività interpretativa. Si è persino dubitato, sin dal tempo di Andronico di Rodi (seconda metà del I sec. a.C.), che il titolo dell'operetta non fosse genuino (in quanto, è stato ipotizzato, assegnato da allievi del grande maestro di Stagira, i quali ben avrebbero potuto raccogliere appunti già coordinati ma non necessariamente già destinati a pubblicazione); è che addirittura l'intero trattato non appartenesse ad Aristotele. Sembra, comunque, ormai sostenibile la paternità aristotelica del trattato (rimandiamo a I. DÜRING, *Aristoteles, Darstellung und Interpretation seines Denkens*, Heidelberg, 1966, specie p. 36, il quale ha sostenuto che, tra i titoli indicati da Diogene Laerzio – *vit. philos.* 5.52 – possiamo, tra gli altri, identificare come da noi posseduto anche il *De interpretatione*, che, già nelle edizioni antiche, segue sempre le *Categoriae*). Lasciato la parte il problema dell'intitolazione dell'opera, non possiamo non scorgere, poi, quantomeno un accenno al problema dell'interpretazione proprio nel brano (1.16a.1), sopra riferito, che apre il *De interpretatione*; in esso, Aristotele mette chiaramente in rapporto di mediazione i suoni e le lettere e le «affezioni dell'anima» e afferma che tali «affezioni dell'anima» costituiscono le immagini degli oggetti; più precisamente i suoni della voce sono, per il filosofo, i simboli delle affezioni che hanno luogo nell'anima, e le lettere scritte sono i simboli dei suoni della voce. In questo pensiero emergerebbe nettamente la caratteristica principale dell'attività interpretativa, consistente nell'essere questa una attività di mediazione.

<sup>125</sup> Cfr. ancora ABBAGNANO, *op. cit.*, p. 488. Che, in effetti, il Filosofo abbia inteso descrivere, nei paragrafi esaminati, una relazione, un collegamento tra parole e idee (concetti) ed abbia pensato tale «collegamento» come oggetto di attività intellettuale (che egli, comunque, non denomina in alcun modo) risulterebbe anche dalla recente indagine di S. EVERSON, *Aristotle on perception*, Oxford, 1997, p. 200-201, per il quale, appunto «Aristotle certainly provides not sustained discussion of what relation, if any, must hold between an icon and something in order for the icon to be a likeness of it. When he does say things which touch on the issue, however, he generally talks of resemblance between the icon and what it depicts (...). In the *De interpretatione*, he claims that whilst there is only a conventional relation between words and what signs of, 'what these are in the first place signs of – affections of the psyche – are the same for all people; and what these affections are likenesses of – actual things – are also the same' (*De int.* 1, 16 a 6-8). He then proceeds to talk of the relation between utterances and noemata and so these are the most likely candidates for the psychic affection which he has just claimed to be likeness of objects.» (le spazature sono nostre); alle stesse conclusioni perviene WHITAKER, *op. cit.*, 8-9, il quale osserva che: «In the first part of the chapter (*scil.* of the *De interpretatione*), Aristotle sets out the relation between writing, spoken utterances, the thoughts, or 'affections in the soul', which they express, and the external object for which they stand. He begins by developing an analogy between, on the one hand, the relation between speech and thought and, on the other, that between writing and speech. We are first told that spoken utterances are 'symbols' of affections in the soul, and that writing likewise consists of symbols of spoken utterances. He then goes on to say that, just as written letters are not the same for everyone, neither is the speech; the affections in the soul, however, for which speech stands, are the same for everyone, are the things of which the affections in the soul are likeness (16<sup>a</sup> 5-8) (...). In the *De interpretatione* works are tokens for thoughts, which are, in turn, likeness of things. (...) Once we have seen that the two are separate, it should be clear that Aristotle is concerned in the *De interpretatione* with thoughts and not images» (le spazature sono nostre); cfr. anche la versione di H.P. COOKE, *Aristotle, The Organon, I, The Categories, On interpretation*, London, 1949, p. 115: «Words spoken are symbols or signs of affections or impressions, of the soul; written words are the signs of words spoken. As writing, so also is speech not. He same for all races of men. But the mental affections, of which these words are primarily signs, are the same for the whole of mankind, as are also the object of which those affections are representations are likeness, images, copies».

<sup>126</sup> Il *Perì Hermeneías* costituisce – ed ha costituito in passato – sicuramente una delle opere di Aristotele di più difficile comprensione. Già Severino Boezio (*liber de interpr.*, in Migne, PL., LXIV, c. 294) osservava, forse con qualche aspetto di immodestia, che, senza il suo intervento esplicatore, l'operetta sarebbe rimasta totalmente oscura: *Magna quidem libri huius apud Peripateticam sectam probatur auctoritas. Hic namque Aristoteles simplicium propositionum naturam diligenter examinat, sed eius scrupulosa impeditur semita, et sublimibus pressa sententiis, aditum intelligentiae facilem non relinquit. Quocirca nos libri huius enodationem duplici commendatione supplevimus, et quantum simplices quidam intellectus sententiarum oratio brevis obscuraque complectitur, tantum hac operis huius tractatione digressimus. Quod vero altius acumen considerationis exposcit*

lizzatrice)<sup>127</sup> consistente in un «collegamento» tra i segni linguistici e i pensieri ed ancora tra i pensieri e le cose<sup>128</sup>.

Che in questo senso vada, sul punto, il pensiero del grande filosofo parrebbe potersi ricavare dal fatto che egli fa perno sul concetto di σύμβολον, affermando che nella voce (ἐν τῇ φωνῇ) vi sono τὰ σύμβολα τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων, i simboli (ciò che sta al posto di e che, in definitiva, metterebbe in collegamento)<sup>129</sup> le ‘*animae passiones*’, ed affermando che le parole scritte (τὰ γραφόμενα) sono σύμβολα τῶν (scil. παθημάτων) ἐν τῇ ψυχῇ, ossia stanno al posto (o, potremmo anche dire, mettono in collegamento) le «affezioni» presenti nella voce.

Proprio sulla base di questi ultimi rilievi è stato sostenuto, sia pure in modo non incontrastato, che il *Perì Hermeneías* si occupi anche del problema dell’attività interpretativa: anzi, nel *Perì Hermeneías* sembrerebbe affiorare la prima traccia di una riflessione sistematica sul problema dell’interpretazione<sup>130</sup>, intesa quest’ultima nel senso più generico di una attività che consiste nell’instaurare un rapporto tra entità differenti (i segni, i pensieri, le cose).

Appare piuttosto difficile dimostrare l’influsso che la dottrina aristotelica contenuta nel *Perì Hermeneías* possa avere esercitato (e, di fatto, abbia esercitato), in tema di inquadramento teorico del problema interpretativo, sul pensiero retorico e filosofico romano (in aggiunta, come vedremo, alla quasi impossibilità di isolare, all’interno della riflessione retorico-filosofica romana, una trattazione autonoma sul problema interpretativo).

Tale difficoltà sembra connessa quantomeno a due ragioni. La prima consiste nel fatto che i richiami frequenti (anche per il tramite di citazioni dirette) al pensiero aristotelico negli scritti retorici di Cicerone e Quintiliano (richiami, peraltro, effettuati molto spesso su temi affini ma non coincidenti con il problema interpretativo) riguardano, in maggioranza, la dottrina contenuta nei tre libri dell’*Ars rhetorica*<sup>131</sup> (un’opera la quale, come è noto, studia, anche singolarmente, le tecniche di effi-

---

*secundae series editionis expediet. Nunc a me tantum lector exspectat quantum pedentim minutotimque secundum orationis ordinem textumque sermonis id quod angustia brevitatis latet intelliges.*

<sup>127</sup> Il filosofo parla chiaramente di questa attività verbalizzatrice nel paragrafo iniziale dell’operetta (1.16.1): Ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα, καὶ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῇ φωνῇ, καὶ ὥσπερ οὐδὲ γράμματα πᾶσι τὰ αὐτά, οὐδὲ φωναὶ αἱ αὐταί.

<sup>128</sup> Sviluppando le premesse poste dallo Stagirita, Boezio, nel commento all’operetta di Aristotele *de interpretatione* (*In librum de interpretatione editio prima*, in Migne, PL., LXIV, c. 294-295) chiama ‘*interpretatio*’ ogni ‘*vox significativa per seipsam aliquid significans*’. E’ stato osservato (da ABBAGNANO, *op. cit.*, p. 488) che, secondo questa concezione, l’interpretazione consisterebbe nel «riferimento dei segni verbali ai concetti» (che Boezio chiama ‘*animae passiones*’). Il PARESCHE, ‘*Interpretazione (filosofia)*’, *cit.*, p. 156, afferma che l’indagine sulle «*f o r m e s i m b o l i c h e*» (condotta da Aristotele e sviluppata successivamente da Boezio) metterebbe in luce (come, più nettamente, avverrà in E. CASSIRER, *Philosophie der symbolischen Formen*, I, Berlin, 1923, *passim*) la funzione di tali forme, consistente in una *mediazione o intermediazione tra pensiero ed essere*. Più precisamente, secondo Abbagnano (*op. cit.*, p. 487-488), questa dottrina ravvisava nell’«interpretazione» un evento che accade «nell’anima», ossia un «evento mentale»; il «segno» verbale o scritto sarebbe stato differente rispetto alla «affezione della mente» (*animae passio*) o concetto e si sarebbe riferito a questo. Abbagnano osserva che, nonostante gli sviluppi che la teoria dei segni ha avuto nella logica stoica, medievale e moderna «la dottrina dell’interpretazione ha continuato a considerare per molto tempo il processo interpretativo come proprio dell’anima o della mente cioè come processo mentale. Solo nella filosofia contemporanea si è prospettata un’altra alternativa, secondo la quale esso è un abito o un comportamento. (...) La semiotica americana ha presentato l’altra dottrina dell’interpretazione che è quella comportamentistica. I presupposti di questa dottrina si trovano nell’opera di Carlo Peirce». In questa sede preme ancora sottolineare come il concetto di «mediazione» abbia, da sempre svolto un ruolo determinante ai fini della individuazione del concetto di attività interpretativa (cfr. in proposito LANTELLA, *op. cit.*, p. 562, che riferisce un uso risalente già a Plaut., *Mil.* 565 ss.).

<sup>129</sup> Con questa sorta di attività di «mediazione» potrebbe spiegarsi la ragione per la quale Aristotele (o eventualmente i suoi allievi) ha impiegato il segno ἐρμηνεία per denominare uno scritto che, è stato pure detto, si occuperebbe solo del nome e del verbo.

<sup>130</sup> In tal senso cfr. specialmente WHITACKER, *Aristotle’s On interpretation*, *cit.*, p. 3-40, il quale richiama anche la dottrina di Alberto Magno, e E. MONTANARI, *La sezione linguistica del Perì Hermeneías*, I, Firenze, 1988, p. 2-50 (con la letteratura ivi richiamata).

<sup>131</sup> Come è noto, Aristotele nell’*Ars rhetorica* si occupa della «facoltà di scoprire in ogni argomento ciò che è in grado di persuadere» (cfr. A. PLEBE, *Aristotele, Opere*, X, Bari, 1973, p. 7). Il Filosofo, in quest’opera, studia i mez-

cacia persuasiva del discorso, mettendole in rapporto ai vari tipi di oratoria), ma sembrano ignorare il *De interpretatione* (fors'anche in ragione della tormentata storia del testo, a proposito del quale non è noto se i Romani vi riconoscessero la paternità aristotelica). La seconda ragione di difficoltà consiste nel fatto che soltanto agli inizi del VI secolo d.C., con il pensiero di Severino Boezio, si affaccerà una sorta di revisione-recezione del pensiero aristotelico anche sullo specifico punto afferente alla dottrina rappresentata nel *Perì Hermeneías*. Revisione-recezione la quale, seguendo un percorso non sempre agevolmente rintracciabile (e che, comunque, troverà, come è noto, uno spazio di profonda ri-elaborazione nel pensiero di Tommaso d'Aquino) arriverà comunque a condizionare la riflessione dei cosiddetti pionieri della semiotica e della semantica contemporanea<sup>132</sup>.

Alla scarsa «fortuna» incontrata dalla riflessione aristotelica (non soltanto sul tema dell'interpretazione) in seno al pensiero retorico (e filosofico) romano deve essere, infine, avvicinata (senza, peraltro, che si riesca ad individuare chiaramente fattori causali o condizionanti) una sorta di, sia pure mai dichiarata (ma pure ben dimostrabile), lontananza del pensiero dei retori da ogni impostazione teorizzante, a vantaggio di posizioni più marcatamente pragmatiche<sup>133</sup>.

### **11. I retori e i filosofi romani: in particolare, Cicerone, Quintiliano, Boezio**

Il problema relativo all'attività interpretativa è stato percepito (anche con riferimento ad alcuni aspetti teorici) con costante attenzione nelle opere retoriche e filosofiche a partire dalla fine dell'età repubblicana.

Quel che sin da ora possiamo segnalare è che, nonostante l'assenza, nella produzione letteraria almeno fino agli inizi dell'età tardoimperiale, di una trattazione organica, anche soltanto, come accennato in apertura del lavoro, embrionale, in relazione all'attività interpretativa, all'interno della riflessione retorico-filosofica (pensiamo soprattutto a Cicerone e a Quintiliano) sembra emergere, con una certa nettezza, tendenzialmente<sup>134</sup>, un unico concetto di «interpretazione»: quello chiamato, con terminologia attuale, interpretazione semantica e per il quale l'attività interpretativa consiste sostanzialmente nel ricercare e nell'attribuire, come abbiamo visto, a un segno il relativo significato.

Osserviamo, innanzi tutto, che l'emersione (e l'elaborazione) di questo concetto appare, nel pensiero retorico romano, tutto sommato abbastanza autonoma (nel senso di svincolata da ogni riferimento più o meno esplicito ad elaborazioni più o meno analoghe avvenute nel pensiero greco) e soprattutto caratterizzata da quella peculiare pragmaticità, che, come è ben noto, può isolarsi come tratto saliente del pensiero romano in generale.

Ci limitiamo, in questa sede (*ratione materiae*), a fornire indicazioni su posizioni che diremmo «sintomatiche» ai fini della emersione di cui si è fatto cenno; posizioni rilevabili essenzialmente all'interno delle opere afferenti alla riflessione retorico-filosofica segnatamente dall'età tardorepubblicana alla media età imperiale.

Cominciamo, dunque, ad avvicinare alcuni testi.

Cicerone, in *partit. orat.* 31.107, un testo chiave per ogni studio sul concetto di *interpreta-*

---

zi di persuasione anche in rapporto ai vari tipi di oratoria.

<sup>132</sup> In effetti, non sono pochi gli studiosi che mettono in relazione diretta Aristotele (segnatamente il *Perì Hermeneías*) con posizioni diremmo d'avanguardia (come quella di Cassirer e poi di Pierce e Morris); sul punto, richiamiamo ancora PARESCE, *Interpretazione (filosofia)*, cit., specie p. 156 e letteratura ivi richiamata.

<sup>133</sup> Si veda anche G. KENNEDY, *The art of Rhetoric in the Roman World*, Princeton (N.J.), 1972, p. 4, il quale osserva: «Previously (*scil.* Romans) they had not consciously developed a theory of persuasion any more than they had taken a theoretical approach to other arts».

<sup>134</sup> Diciamo tendenzialmente perché la riflessione retorica ha parlato in termini di *interpretatio* anche in riferimento a specificazioni pragmatiche tratte dai (sistemi) dell'etica e della morale.

tio<sup>135</sup> nella cultura retorica (e filosofica), afferma:

Sed in gravissimis firmamentis etiam illa ponenda sunt, si quae ex scripto legis aut testamenti aut verborum ipsius iudici aut alicuius stipulationis aut cautionis opponuntur defensionis contraria. At ne hoc quidam genus in eis causis incurrit quae coniectura continentur. Quod enim factum negatur, id coargui scripto non potest. Ne in definitionem quidem venit genere scripti ipsius. Nam etiam si verbum aliquod ex scripto definiendum est quam vim habeat, ut cum ex testamentis quid sit penus aut cum ex lege praedi quaeritur quae sint ruta caesa, non scripti genus, sed verbi interpretatio controversiam facit.

Il pensiero dell'oratore, che si manifesta attraverso una cortina di termini tecnici retorici (sui quali torneremo più avanti, analizzando nuovamente questo stesso testo allorché ci occuperemo della distinzione tra il concetto di 'interpretatio' e il concetto di 'coniectura'), può essere descritto a grandi linee, e trasportando dalla caratteristica impostazione retorica (che ovviamente si impernia sul *genus controversiae*) alla impostazione, sicuramente più confacente alla prospettiva contemporanea, mutuata dagli studi semantici, come segue: se si deve individuare, all'interno (o cavandola fuori da) un testo scritto, la portata di una parola ('... si verbum aliquod ex scripto definiendum est quam vim habeat'), come avviene allorché si ricerca «che cosa sia» (che cosa significhi) 'penus' nelle tavole testamentarie o «che cosa siano» (che cosa significhi l'espressione) 'ruta caesa' all'interno di una *lex praedii*<sup>136</sup>, si pone in essere una *interpretatio verbi*.

Sembra pertanto consentito, rileggendo il testo alla luce delle nostre vedute, ricavare che, per Cicerone, almeno in questo passo, l'attività di *interpretatio* consiste in una attività di attribuzione di senso, di significato a una parola (scritta); Cicerone, insomma, in questo testo, assume un concetto di interpretazione che, sia pure *mutatis mutandis*, corrisponde al concetto odierno di interpretazione semantica.

E v'è di più: proprio tramite l'*interpretatio*, nel senso di questa fatto proprio dai retori, sembra dirci Cicerone, possiamo risalire al senso con cui il soggetto emittente ha impiegato un determinato segno. Attraverso questa attività possiamo, in altre parole, ricostruire l'atteggiamento volontaristico che l'emittente ha assunto nel momento in cui ha prodotto un determinato testo o ha pronunciato determinate parole (sintomatico, nel passo in esame, il riferimento ai *verba stipulationis*).

In *de orat.* 1.185.42 si parla di una (avvenuta) sistemazione scientifica<sup>137</sup> dell'attività interpretativa, nel senso di questa dianzi indicato:

<sup>135</sup> La famiglia concettuale di 'interpretatio' comprende, già nell'età classica, con specifico riferimento all'idea di «rivelazione», 'expositio' (con cui, come vedremo meglio in seguito, era indicato una sorta di commentario specializzato: cfr., in tal senso, Tert., *adv. Marc.* 5.8), 'explanatio' ed 'ostensio' (si vedano gli impieghi dei termini nel linguaggio degli apologisti: cfr. «Th.L.L.», VII, c. 2254-2255).

<sup>136</sup> Osserviamo che l'edizione dell'operetta ciceroniana in esame non appare del tutto immune da censure (non sempre rilevate). In *partit. orat.* 3.107.19 (il passo in esame) sembra, infatti, probabile la caduta di una 'i' finale nel sintagma 'ex lege praedi'.

<sup>137</sup> Ci limitiamo a segnalare che nel concetto di 'ars' «rientra ogni insieme di attività, nonché delle relative regole e tecniche, rivolte ad un dato scopo o complesso unitario di scopi», come rileva F. GALLO, *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto*, Torino, 1997, p. 239: l'autore (segnalando i dati riferiti, sv. 'ars', da Æ. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, I, Pavia, 1965, p. 328-329, dal «Th.L.L.», III, c. 656-672, e dal «Vocabularium Iurisprudentiae Romanae», I, Leipzig, 1903, p. 356) osserva come «nell'ambiente culturale romano, a proposito della definizione celsina di *ius* (di cui in D. 1.1.1 di Ulpiano, 1 *Inst.*), l'inclusione nell'*ars* concerne sempre l'intera area delle attività e relative regole e tecniche, rivolte alle distinte finalità che individuano ciascuna arte. Ciò vale per la medicina, per l'architettura, l'agricoltura, la retorica, la poesia, ecc. Rientrano, ad esempio, nella musica sia la composizione che l'esecuzione». Possiamo ancora osservare come il richiamo al concetto di 'ars' stia spesso a segnalare la costruzione di una «sistemica»; pensiamo, a tal riguardo, a quel noto passo del *De oratore* (1.41.185) in cui Cicerone, come abbiamo visto, impiega il concetto di 'ars' per indicare una disciplina «sistemizzata»: 'Omnia fere quae sunt conclusa nunc artibus (...)'. Cicerone, pur non avendo presente (perché non ancora coniata) una nozione scientifica di «sistema», ci dice, facendo appello a concezioni di impronta ellenistica, che non si può parlare di 'ars' per quella materia, qualunque essa sia, che non sia stata sottoposta ad una «ordinazione» tramite l'applicazione di un criterio «ordinatore» proveniente dall'esterno. Si veda, a proposito della celebre definizione celsina di 'ius', ancora GALLO, *Celso e Kelsen*, cit, p. 15-20.

Omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata quondam fuerunt, ut in musicis numeri et voces et modi; in geometria lineamenta, formae, intervalla, magnitudines; in astrologia caeli conversio, ortus, obitus motusque siderum; in grammaticis poetarum pertractatio, historiarum cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidem sonus.

La prospettata raffigurazione richiede senz'altro molti chiarimenti.

Cicerone dichiara che la *interpretatio* (il riferimento è senza dubbio alla *interpretatio verborum*), al suo tempo, appare ricompresa tra le *artes* e precisamente all'interno della *grammatica*.

L'inserimento di tale *interpretatio* nell'*ars grammatica* (individuata ancora come *artes grammaticae*) è probabile (sembrerebbe affermarlo lo stesso Cicerone nel passo esaminato) abbia costituito il presupposto per l'applicazione di «regole esterne»<sup>138</sup> (alla disciplina dell'*interpretatio* così come fino ad allora si era venuta formando).

Tale inclusione, in analogia a quanto si narra avvenuto (l'Arpinate riprende ovviamente l'antichissimo mito del caos originario) in altri settori della conoscenza, avrebbe portato ad una «sistemizzazione»<sup>139</sup> dell'*interpretatio verborum*; una operazione, quest'ultima, da intendersi essenzialmente sotto il profilo dello studio dell'interpretazione condotto sulla base delle categorie concettuali retoriche, fortemente orientate in senso pragmatico e molto lontane da una vera e propria teorica.

Tale operazione, possiamo noi ricavare, sarebbe avvenuta in un momento verosimilmente anteriore alla metà del primo secolo a.C. (Cicerone avrebbe, infatti, scritto il *De oratore* nel 55 a.C.)<sup>140</sup>.

E' stato sostenuto, a proposito di tale sistemizzazione, da parte di una dottrina che fa capo essenzialmente al filologo Giovanni Stroux<sup>141</sup> e a Bernard Vonglis<sup>142</sup>, che i retori (agli inizi del primo secolo a.C.) avrebbero innalzato una *ars interpretandi* (scil. '*verborum*')<sup>143</sup> con esclusivo riferimento agli *status causae* (o *controversiae*)<sup>144</sup>, ossia alle ipotesi in cui una norma (di provenienza pubblicistica o

<sup>138</sup> Il riferimento potrebbe essere, sia pure implicitamente, alla elaborazione retorica greca; in effetti, appare davvero strano che il pensiero dei retori greci non abbia fornito almeno qualche aggancio alla riflessione romana anche in tema di attività interpretativa, attività che, verosimilmente, doveva essere studiata all'interno della trattazione sull'*eloquentia* (cfr. anche *Brut.*, 26.27: '(...) *testis est Graecia, quae cum eloquentiae studio sit incensa iamdiuque excellat in ea praestetque ceteris, tamen omnis artes vetustiores habet et multo ante non inventas solum, sed etiam perfectas, quam haec est a Graecis elaborata dicendi vis atque copia. (...) Tamen ante Periclem cuius scripta quaedam feruntur, et Thucydidem, qui non nascentibus Athenis sed iam adultis fuerunt, littera nulla est, quae quidam ornatum aliquem habeat et oratoris esse videatur*').

<sup>139</sup> Anche se Cicerone non lo dice espressamente, i criteri esterni che sarebbero stati applicati per la costruzione dell'*ars interpretandi* dovevano essere di provenienza ellenistica.

<sup>140</sup> Sulla base di una lettera a Pomponio Attico possiamo conoscere la data (55 a.C.) in cui l'opera fu portata a termine (*ad Att.* 4.13.2: '*De libris oratoris factum est a me diligenter*').

<sup>141</sup> Cfr. specialmente J. STROUX, *Summum ius summa iniuria*, in «Festschrift P. Speiser», Leipzig-Berlin, 1926, ora in *Römische Rechtswissenschaft und Rhetik*, Potsdam, 1979, p. 7 ss. e *passim*.

<sup>142</sup> Cfr. VONGLIS, *Sententia legis*, cit., *passim*.

<sup>143</sup> In proposito, si veda anche U. WESEL, *Rhetorische Statuslehre und Gesetzesauslegung der römische Juristen*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1967.

<sup>144</sup> Pur senza entrare nel merito della teoria degli *status*, ricordiamo che questa fu esposta per la prima volta, a quanto ci è dato sapere da alcune testimonianze aristoteliche (cfr. in particolare *rhet.* 1.3 [1358b]), a sua volta ripreso da *Rhet. ad Herenn.* 1.3 da Ermagora di Temno, vissuto nel II secolo a.C., e che, a sua volta, rielaborò (canalizzandolo) materiale di provenienza anteriore. La teoria retorica ermagorea (come sappiamo da Aristotele, *rhet.* 1.3) divideva tutti gli argomenti oratorii nelle due categorie della *tesis* e della *ipotesis*. In base ad una citazione di Quintiliano (*inst. or.* 3.6.21) ci è possibile ricostruire il concetto ermagoreo di *status* (propriamente di *στάσις*): '*Hermagora statum vocat, per quem subiecta res intellegitur et ad quem probationes etiam partium referantur*'; concetto che appare fatto proprio dalla tradizione retorica successiva. Ancora Quintiliano (*inst. or.* 3.6.56, sulla base di Cicerone, *inv.* 1.9.12) ci informa che, secondo Ermagora, compito preliminare dell'oratore doveva essere quello di determinare, rispetto alla causa da affrontare, se il fatto che ne costituiva oggetto fosse realmente accaduto, come esso potesse definirsi, quali qualità possedesse e se esistessero eventuali vizi di competenza nell'organo giudicante. Secondo il retore greco gli «stati» (*στάσεις*) erano, dunque, i seguenti: a) *στοχασμός* (*status coniecturalis*) che coincideva con lo stato della causa in cui si discuteva sulla effettiva esistenza del fatto e la causa, di conseguenza, doveva svolgersi «per congetture»; b) *ῥος* (*definitivum*), allorché il fatto era ammesso come tale, ma si faceva discussione sulla figura di illecito concretamente integrata; c) *ποιότης* (*status qualitalis*) che coincideva con lo stato della causa in cui l'accusato si difendeva sostenendo non essere reato, ma azione legittima, il fatto soggetto dell'accusa; d) *μετάληψις* (*status transla-*

privatistica) e la relativa interpretazione avessero dato luogo ad una *contentio* (una contesa) tra le parti, *contentio* che, come è normale, era generata nella dialettica contrapposizione delle parti in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta<sup>145</sup> o in ordine al regime applicabile alla stessa.

Pur senza prendere in specifica considerazione ciascuno dei punti attorno ai quali si è sviluppata l'accennata dottrina, osserviamo che questa sembra avere colto nel segno nel momento in cui afferma che la teoria retorica sulla *interpretatio (verborum)* troverebbe la propria matrice nel cosiddetto «trattamento»<sup>146</sup> degli *status controversiae* (si pensi anche al passaggio delle *Partitiones oratoriae* in precedenza analizzato), mentre sembra essersi preclusa a ulteriori (e non infelici) intuizioni nel momento in cui indica l'ambito degli *status controversiae* come esclusivo al fine di una adeguata comprensione di detta teoria, come se questa fosse da rappresentare come muoventesi in quell'unico contesto.

In non poche testimonianze ciceroniane (nello studio delle quali appare forse non poco forzata la tensione, propria della dottrina francese a cui abbiamo fatto cenno, nella ricerca di una «rigorosissima terminologia tecnica», terminologia che costituirebbe sintomo di un altrettanto rigido impianto teorico) possiamo constatare l'emersione (che doveva rilevarsi già negli scritti, in gran parte non pervenuti direttamente, di retori vissuti nel periodo a cavaliere tra il secondo e il primo secolo a.C.<sup>147</sup>) di due «specie» di *interpretatio (verborum)* nel senso finora illustrato: la *interpretatio*

---

*tivum*), allorché era sollevata eccezione relativa alla competenza del giudice. Ermagora (cfr. C. WALZ, *Rhetores Graeci*, III, Stuttgart, 1843, p. 1) indicò *στάσεις* anche con riferimento all'ipotesi di *contentio* sull'interpretazione del testo normativo (pubblico); in particolare, ricordiamo: *κατὰ ῥητοῦ καὶ ὑπεξαίρεσιν*, che sorgeva allorché il significato delle parole del testo normativo fosse discorde rispetto al pensiero del legislatore; *ἀντινομία*, che sorgeva allorché nel testo normativo vi fosse un'ambiguità; *σλλογισμός*, o analogia, che sorgeva allorché fosse possibile, da un testo normativo, far emergere ciò che non era scritto.

<sup>145</sup> Sul punto si veda anche F. SERRAO, *Interpretazione della legge (diritto romano)*, in «ED.», XII, Milano, 1972, specie p. 242-245.

<sup>146</sup> In tal senso ancora SERRAO, *op. cit.*, p. 275. Per un approccio metodologico in generale al pensiero retorico romano, e specialmente anche alla cd. teoria dell'interpretazione, si veda, poi, VONGLIS, *Sententia legis*, cit., p. 17-18, il quale dichiara di utilizzare gli scritti di retori della tarda antichità (C. Chirio Fortunaziano, autore di una *Ars rhetorica*, e C. Giulio Vittore, di cui ricordiamo *Ars rhetorica Hermagorae, Ciceronis, Quintiliani, Aquilii, Marcomanni, Tatiani*) per una migliore comprensione di Cicerone e Quintiliano. Lo studioso francese aggiunge, in proposito (*op. cit.*, p. 17): «Tous ces traités ont pour but d'enseigner l'art de persuader par la parole quel que soit le sujet abordé Celui qui possède cette technique est en état d'argumenter *in utramque partem*, c'est-à-dire de prouver successivement le pour et le contre sur le même sujet. Qu'elle soit fictive, comme dans les declamations, ou réelles, comme dans les débats judiciaires, la contradiction constitue le fondement de la technique rhétorique. Le rapprochement de l'affirmation de l'un des adversaires (*fecisti*) et de la négation de l'autre (*non feci*) détermine l'état de cause (*status, constitutio, quaestio, caput*) c'est-à-dire la question sur laquelle va porter le débat: *an fecerit?*». Quanto alla centralità del problema degli *status* nel pensiero retorico, leggiamo ancora, forse con qualche esasperazione nella costante ricerca della terminologia tecnica, in VONGLIS, *op. cit.*, p. 19: «L'interêt que présente cette étude est encore augmenté par la certitude que nous avons de l'emploi, par les jureconsultes classiques, de cette catégorie de l'interprétation. Le vocabulaire qui la caractérise (notamment le mot *sententia*) figure dans des textes dont la facture classique ne saurait être mise en doute. Et, pour confirmation, on peut invoquer le témoignage de Quintilien qui écrivait précisément à une époque sur laquelle nous sommes mal renseignés par le Digeste dont les compilateurs n'ont accordé qu'un petit place aux jureconsultes du premier siècle. Au début du chapitre de son Institution oratoire ou il traite du *status scripti et voluntatis*, Quintilien écrit: *scripti et voluntatis frequentissima inter consultos quaestio est, et pars magna controversi iuris hic pendet (...)*». (cfr. Quint, *inst. or.* 7.6.1).

<sup>147</sup> In proposito (osserva A. BURDESE, *Interpretazione nel diritto romano*, in «Digesto<sup>4</sup>. Discipline privatistiche. Sezione civile», X, Torino, 1993, specie p. 7) la distinzione tra *verba* e *voluntas* (o *mens* o *sententia* o anche *res*) – prima di trarre impulso dalla utilizzazione giurisprudenziale della tipica *controversia* retorica, di matrice greca, tra *scriptum* e *voluntas* o *sententia* in ordine ad atti privati come a leggi (l'autore ricorda *Rhet. ad Herenn.* 1.19, Cic., *de inv.*, 2.121, e Quint., *inst. or.* 7.6.1), «risolta nella contrapposizione tra una interpretazione letterale di stretto diritto ed una equitativa (cfr. ancora Cic. *pro Caec.* 23.65) – ha antiche radici romane, risalenti alle formule religiose che espressamente si richiavano al sentire (*scire, intellegere*) o, come i giuramenti, alla *animi sententia* di chi li pronunciava: la derivazione da quelle clausole religiose espresse dal principio interpretativo per cui la disposizione testamentaria (*quod ille se demonstrare animo sensisset*) si può evincere da questi stessi termini in merito adoperati in un brano di Alfeno Varo, giurista dell'ultima Repubblica, riportato nel Digesto giustiniano (D. 35.1.27). Più in generale si può preliminarmente dire che la giurisprudenza romana ha derivato dalla retorica strumenti classificatori utili per affinare i propri procedimenti interpretativi attraverso una loro più adeguata sistemazione concettuale, ma non ha da essa appreso i criteri di fondo di un'interpretazione che nella sostanza risalgono a sue proprie antecedenti esperienze». Continua ancora

*ex verbis* o *litteris*, ancorata al dato letterale (e che non trascende tale dato) e la *interpretatio ex sententia* (denominata anche *ex voluntate*) la quale, invece, appare intesa a cogliere l'atteggiamento volontaristico che sta dietro (che sorregge) l'impiego, da parte del soggetto emittente<sup>148</sup>, di un determinato segno (di una determinata espressione).

Di norma i due concetti indicati emergono, nelle fonti retoriche, in unico contesto, in maniera tale che, tendenzialmente, la *interpretatio ex sententia* possa essere percepita come la più adatta ad essere impiegata per la corretta (nel senso di più vicina all'*aequitas*)<sup>149</sup> risoluzione della controversia. Appaiono, a tal proposito, tra molti<sup>150</sup>, significativi due testi.

In *de inventione* 2.48.141 leggiamo:

(...) deinde leges nobis caras esse non propter litteras, quae tenuae et obscurae notae sint voluntatis sed propter earum rerum quibus de scriptum est, utilitatem et eorum, qui scripserint, sapientiam et diligentiam; postea quid sit lex, describere, ut ea videatur in sententiis, non in verbis consistere et iudex is videatur legi optemperare, qui sententiam eius, non qui scripturam sequatur.

Cicerone, in questo passo, toccando una problematica di importanza cruciale, dice apertamente che sembrerà ottemperare alla legge (il riferimento ha carattere esemplificativo) quel *iudex* (sembrirebbe il magistrato membro di una *quaestio*) che saprà seguire la *sententia legis* (diremmo l'intenzione del legislatore)<sup>151</sup> e non già il cd. *scriptum (legis)*.

Lo stesso concetto lo scrittore riprende in *de oratore* 1.57.243 allorché fa sostenere ad Antonio (con una punta di non velata ironia nei confronti del grande giureconsulto Quinto Mucio Scevola che, tra l'altro, era suocero di Crasso) la necessità che il pensiero debba sempre occupare una posizione di supremazia rispetto alla parola:

Ac mea quidem sententia – frequens enim te audivi atque adfui – multo maiorem partem sententiarum sale tuo et lepore et politissimis facietis pellexisti, cum te illud nimium acumen inluderet et admirare ingenium Scaevolae, qui excogitasset nasci prius oportere qua emori; cumque multa conligeres et ex legibus et ex senatus consultis sed ex vita ac sermone communi non modo acute sed etiam ridicule ac facete, ubi si verba non rem sequeremur, confici nihil posset.

---

lo studioso «la retorica si limitava a fornire alla pratica forense argomenti *hinc et inde* per sostenere le tesi prospettabili dalle contrapposte parti processuali, mentre le univoche soluzioni che la giurisprudenza era chiamata a dare alle singole norme di diritto o ai singoli atti privati da interpretare erano le conseguenze di scelte della giurisprudenza stessa, effettuate sulla base della considerazione dei più diversi motivi di decisione».

<sup>148</sup>) Il soggetto emittente, come è noto, può essere un soggetto pubblico (le fonti retoriche ricordano, ad esempio, il *populus*, il *legislator*, il *praetor*) oppure un soggetto privato.

<sup>149</sup>) Il problema dei rapporti tra *interpretatio* (segnatamente la *interpretatio ex sententia*) e l'*aequitas* è tra i maggiori nello studio del pensiero retorico romano e degli influssi di questo sul pensiero dei giuristi; a tal proposito, si veda anche G. LA PIRA, *La genesi del sistema della giurisprudenza romana*, in «Studi F. Virgilio», I, Roma, 1935, p. 159-182, per il quale «La retorica costituisce, in quest'epoca, a Roma una *scienza* in senso vero, largamente elaborata: vi sono trattati magnificamente costruiti che offrono all'oratore un sistema completo di leggi del dire. Chi ha meditato le opere oratorie di Cicerone può rendersi conto della perfezione alla quale era in questo periodo pervenuta l'arte retorica. Orbene, in che modo quest'arte oratoria così elaborata scientificamente, secondo le leggi logiche del metodo aristotelico, ha agito sopra la giurisprudenza di questo periodo ancora priva di sistemazione scientifica? Tutta la complessa dottrina degli *status* – modo di impostare le controversie – e quella della *interpretatio* e la dottrina della *topica*, come hanno influito sulla costruzione della scienza giuridica? Lo Stroux ha messo in piena luce come la dottrina della *interpretatio* dello scritto abbia decisamente influito, già in quest'epoca, sullo sviluppo della *aequitas* e sopra la sua prevalenza sullo *strictum ius*: io vorrei metterne brevemente in luce l'analogia profonda che c'è fra il modo di impostare una controversia privata mediante gli schemi del processo formulare ed il modo di impostare una controversia qualsiasi secondo gli schemi dell'arte retorica (...)» (su questi aspetti si veda, tra l'altro, E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, Bologna, 1911, I, *passim*). In questa sede, ci limitiamo a segnalare l'importanza della tematica, riservandoci lo sviluppo della medesima in una sede opportuna.

<sup>150</sup>) Cfr. anche Cic., *inv.* 2.46.137, *Caecin.* 3.23.29, 65 e 85.

<sup>151</sup>) Il problema della interpretazione dell'espressione *sententia legis* è ancora vivo; al momento, rimandiamo a VONGLIS, *Sententia legis*, cit., p. 18 ss.

Un riferimento *tout court* alla interpretazione semantica si trova ancora in *de orat.* 2.26.110, con esplicito riferimento, nel caso specifico, allo scritto contenuto in un documento (in questo passo emerge già la *ambiguitas ex scripto* come fonte di contrasto interpretativo, ma il tema sarà ripreso successivamente):

Sed in eo genere, in quo quale sit quid ambigitur, existit etiam ex scripti interpretatione saepe contentio, in quo nulla potest esse nisi ex ambiguo controversia (...).

Un concetto forse un po' più ristretto rispetto ai precedenti, sembra ancora essere richiamato in *De orat.* 2, 63, 257, dove Cicerone fa proporre ad Antonio un esempio di «spiegazione» (denominata *'interpretatio'*) di nome proprio di persona (nel caso il nome di Nummio, nome che, a detta di Cicerone, sarebbe stato particolarmente adatto a un soggetto che, appunto come Nummio, distribuiva denaro nel Campo Marzio per comperare i voti degli elettori):

Etiam interpretatio nominis, habet acumen, cum ad ridiculum convertas, quam ob rem ita vocetur; ut ego nuper Nummium divisorem, ut Neoptolemum ad Troiam, sic illum in campo Martio nomen invenisse.

A proposito delle doti di Crasso come oratore, ancora Cicerone in *Brut.* 39.144.2, ci dice che questi eccelleva anche nell'attività interpretativa:

(...) nam ut Antonius coniectura movenda aut sedanda suspicione aut excitanda incredibilem vim habebat: sic in interpretando in definiendo in explicanda aequitate nihil erat Crasso copiosius (...).

Pur lasciando inespreso l'oggetto dell'attività interpretativa nell'esercizio della quale si sarebbe distinto Crasso, Cicerone, secondo una prima ipotesi di lettura, sembra che lasci intendere, accogliendo ancora una volta un concetto di attività interpretativa avvicicabile a quello di interpretazione semantica, che l'oratore Crasso avrebbe posto in essere tale attività su testi prodotti dalla riflessione giurisprudenziale<sup>152</sup>.

Cicerone, infatti, non avrebbe avuto alcuna necessità, in questo passo, di richiamare il concetto di attività interpretativa circolante nel linguaggio dei giuristi. Tale richiamo sarebbe forse risultato, in questo passo, oltremodo improprio, dal momento che il discorso si riferiva a Crasso, un grandissimo oratore, ma non un giurista; appare, dunque, poco probabile che Cicerone, dicendo di Crasso che questi si sarebbe distinto anche *'in interpretando'*, volesse dire che Crasso avrebbe esercitato l'*interpretatio* dei giuristi (un'attività, tra l'altro, i cui risultati, come è intuibile, potevano essere accettati dai relativi destinatari soltanto se posta in essere da giuristi).

Una seconda ipotesi di lettura, imperniata sul collegamento sintattico configurabile tra *interpretari* ed *aequitas*, porterebbe però ad intravedere, nel passo esaminato, il riferimento ad una *interpretatio* genericamente pragmatica avente per oggetto (un sistema di) *aequitas*.

Finora abbiamo cercato di rilevare (e di presentare) il concetto di interpretazione (tendenzialmente semantica) che risulta essere utilizzato da Cicerone negli scritti retorici; più precisamente, abbiamo visto il concetto di interpretazione a cui Cicerone fa riferimento nelle opere retoriche, riflettendo in tema di retorica o facendo richiamo al pensiero di altri retori romani e non.

Nel momento, però, in cui Cicerone, pur sempre in un'opera retorica, richiama il pensiero ed il linguaggio dei giuristi<sup>153</sup>, si può rilevare che immediatamente vengono a mutare i riferimenti concettuali.

---

<sup>152</sup>) Nel senso indicato si veda in particolare G. NORCIO, *Opere retoriche di M. Tullio Cicerone*, I, Torino, 1970, p. 671, che rende il passo citato nel senso che Crasso sarebbe stato insuperabile «nel cogliere il vero significato della legge».

<sup>153</sup>) Si veda anche, d'altronde, Cic., *de orat.* 1.45.198, dove, a proposito, in generale, del ceto dei giuristi leggiamo *'Iam vero ipsa per sese quantum adferat eis, qui ei praesunt, honoris, gratiae, dignitatis, quis ignorat? Itaque apud Graecos infimi homines mercedula adducti ministros se praebent in iudiciis oratoribus, ei, qui apud illos προμηθευτικοί vocantur, sic in nostra civitate amplissimus quisque et clarissimus vir, ut, ille, qui propter hanc iuris civilis scientiam sic appellatus a summo poeta est: / egregie cordatus ho-*

Un esempio del «fenomeno» in parola si ha in un celebre passo del *Brutus* (che, come sappiamo contiene una esposizione storica della retorica antica), il § 41.152, nel quale Cicerone fa interessare a Pomponio Attico l'elogio del grande giureconsulto, e suo amico e coetaneo<sup>154</sup>, Servio Sulpicio Rufo:

'Hic Brutus: Ain tu?' inquit. 'Etiamne Q. Scaevolae Servium nostrum anteponis?' 'Sic enim', inquam, 'Brute, existimo, iuris civilis magnum usum et apud Scaevolam et apud multos fuisse, artem in hoc uno; quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem quae doceret rem universam tribuere in partem, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam qua vera et falsa indicantur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia.

Cicerone ci dice che Servio aveva appreso quella *ars*<sup>155</sup> (si tratta dell'*ars interpretandi*, già segnalata in *De orat.* 1.185.42, analizzato in precedenza) che, tra le altre cose, insegna a '(rem) obscuram explicare interpretando': siamo fuori dal concetto di interpretazione che appare proprio del pensiero retorico, e consistente nell'*interpretatio verborum*. Non si vuol dire, si badi, che lo scrittore abbia alluso ad una attività non teoricamente ricomprendibile all'interno dell'interpretazione. Si vuol dire che Cicerone ha adoperato '*interpretatio*' in una accezione che non risulta consueta nella riflessione retorica e che, come emblematicamente dimostra il segno '*res*' (mai indicante, in alcun uso<sup>156</sup>, i *verba*, e designante una situazione, un affare rilevante per il diritto), come apparirà meglio anche in seguito, si avvicina piuttosto alla *interpretatio* posta in essere dal giurista ed avente per oggetto verosimilmente l'ordinamento nel suo complesso.

E passiamo ora a Quintiliano.

Il celebre Maestro di retorica sembra riprendere in *toto*, in più luoghi delle *Institutiones oratoriae*, il concetto di interpretazione (di *interpretatio verborum*) circolante già nelle opere retoriche ciceroniane.

Prendiamo, ad esempio, *Inst. or.* 12.3.7, dove il retore, dopo avere dichiarato la fondamentale importanza, per l'oratore, di possedere la conoscenza del diritto civile, afferma che, a differenza degli istituti che sono basati, per così dire, sulla scritturazione o poggiati sul *mos civitatis*, gli istituti (quantomeno) svelati<sup>157</sup> con i responsi dei giureconsulti si basano (anche) sulla interpretazione dei termini.

*mo, Catus Aelius Sextus, / multique praeterea, qui cum ingenio sibi dignitatem peperissent, profecerunt ut in respondendo iure auctoritate plus etiam quam ipso ingenio valerent*'. Oltre al fatto, ci consente di ribadire Cicerone, che in Grecia di certo non sarebbe esistita una riflessione scientifica sul diritto, possiamo rilevare che, con l'espressione '*in respondendo*', l'autore intende senz'altro richiamare l'attività consistente nel *respondere* e che rappresentava, come è noto, una delle articolazioni dell'*interpretatio* dei giuristi; in altri (numerosi) passaggi, poi, l'Arpinate parla dell'*interpretatio* posta in essere dai giuristi (cfr. ad esempio *de leg.* 1.4.12-14 – '[...] *summos fuisse in civitate nostra viros, qui id interpretari populo et respondere soliti sint; sed eos magna profectos in parvis esse versatos*' – e ancora *ibid.* 1.4.18: '[...] *Non enim id quaerimus hoc sermone, Pomponi, quem ad modum caveamus in iure aut quid de quaqua consultatione respondeamus sit ista res magna, sicut est, quae quondam a multis claris viris, nunc ab uno summa auctoritate et scientia sustinetur, sed nobis ita complectenda in hac disputatione tota causa est universi iuris ac legum, ut hoc civile, quod dicimus, in parvum quondam et angustum locum concludatur*'). Le testimonianze indicate sono importanti per almeno due ragioni: in primo luogo, esse consentono (sia pure con una certa approssimazione) di fissare il momento in cui il sostantivo *interpretatio*, a prescindere dal senso nel quale il medesimo si trova ad essere impiegato (sostantivo che sembrerebbe emergere, appunto, in uno dei suoi primi impieghi, nell'orazione *de lege agraria*) viene a consolidarsi nella prosa letteraria; in secondo luogo, esse consentono di censire il momento a partire dal quale, con sicurezza, le attività consistenti nel *cavere*, *respondere* ed *agere* appaiono designate anche con '*interpretatio*'.

<sup>154</sup>) Come è noto, Servio Sulpicio Rufo fu uomo politico, oratore e grande giurista coetaneo di Cicerone. Si presentò nel 63 a.C. al consolato, ma fu vinto da L. Murena. Nel 43 fu a capo dell'ambasceria inviata dal Senato ad Antonio che combatteva presso *Mutina* in Emilia, dove morì. E' altresì nota, come sappiamo dall'epistolario di Cicerone, la grande stima e riverenza che Servio riservava alla ormai tramontata civiltà greca.

<sup>155</sup>) Si rinvia *supra*, nt. 137, per una breve illustrazione del concetto romano di '*ars*'. Nel passaggio riferito, il segno appare adoperato in riferimento alla *interpretatio* semantica, raffigurata appunto nei termini di una *ars*, ma verosimilmente senza alcuna base teorica.

<sup>156</sup>) Si veda, sia pure per un rapido sguardo, *Æ. FORCELLINI, Lexicon Totius Latinitatis*, IV, Pavia, 1965, p. 102-104.

<sup>157</sup>) Invero, i *responsa prudentium* rientrano, come è noto, tra le fonti del diritto. Meriterebbe sicuramente una attenzione maggiore indagare in quale senso Quintiliano abbia impiegato, nel brano riferito, il verbo '*explico*', dal momento che, con tale verbo, non è rappresentata un'attività creatrice (nella specie di *ius*) ma soltanto una attività diremmo «rivelatrice» (si veda anche «Th.L.L.», V, 2, c. 1724-1727). Ricordiamo in questa sede che il problema dei

Quae scripta sunt aut posita in more civitatis nullam habent difficultatem, cognitionis sunt enim non inventionis; at quae consultorum responsis explicantur, aut in verborum interpretatione sunt posita aut in recti praeque discrimine.

Ancora in *inst. or.* 8.6.53, leggiamo, a proposito di una sorta di inopportunità, anche da parte dell'oratore, di rivelare il significato di taluni richiami, soltanto apparentemente enigmatici, a personaggi della mitologia o a fatti storici noti:

(...) oratores nonnumquam, ut Caelius «quadrantariam Clytemestram» (...) namque et nunc quidam solvuntur et tum erant notiora, cum diceretur; aenigmata sunt tamen: non et ceratinas, si quis interpretetur, intelligas?.

Passando ora a Severino Boezio<sup>158</sup>, abbiamo già richiamato in precedenza la particolare posizione che egli assume nel commentario al *De interpretatione*<sup>159</sup> di Aristotele.

In questa sede vorremmo richiamare, sia pure soltanto nei limiti suggeriti dalla presente trattazione, l'attenzione sul dato che il grande filosofo e commentatore di Aristotele sembra davvero an-

---

rapporti tra *interpretatio ex scripto* e *interpretatio ex voluntate* viene affrontato da Quintiliano in *inst. or.* 7.6.1-12, che a tale riguardo scrive: '*Scripti et voluntatis frequentissima inter consultos quaestio est, et pars magna controversi iuris hinc pendet. Quo minus id accedere in scholis mirum est: ibi etiam ex industria fingitur. Eius genus unum est, in quo et de scripto et de voluntate quaeritur* (...) (9) *Sed ut, qui voluntate nitetur, scriptum, quotiens poterit, infirmare debet, ita qui scriptum tuebatur adiuvaré se etiam voluntate temptabit. In testamentis et illa accidunt, ut voluntas manifesta sit, scriptum nihil sit, ut in iudicio Curiano, in quo nota L. Crassi et Scaevolae fuit contentio.* (10) *Substitutus heres erat, si postumus ante tutelae annos decessisset: non est natus: propinqui bona sibi vindicabant. Quis dubitaret, quin ea voluntas fuisset testantis, ut is non nato filio heres esset qui mortuo? Sed hoc non scripserat.* (11) *Id quoque, quod huic contrarium est, accidit nuper, ut esset scriptum quod apparet scriptorem noluisse. Qui sestertium nummum quinque milia legaverat, cum emendaret testamentum, sublatis sestertiis nummis 'argenti pondo' posuit, 'quinque milia' manserunt. Apparuit tamen 'cuique pondo' dari evoluisse, quia ille in argento legati modus et inauditus erat et incredibilis.* (12) *Sub hoc statu generales sunt quaestiones, scripto an voluntate standum sit, quae fuerit scribentis voluntas: tractatus omnes qualitates aut coniecturae, de quibus satis dictum arbitror.* L'elemento di novità che affiora in Quintiliano (rispetto alle trattazioni retoriche antecedenti, imperniate, tendenzialmente, sul processo criminale) consisterebbe nell'applicazione di criteri interpretativi, elaborati con riferimento ad atti di normazione pubblicistica, ad atti di autonomia privata. Il richiamo – effettuato dal retore – alla celebre *causa Curiana* (cfr. già Cic., *de orat.* 1.39.180) costituisce chiaro esempio di tale applicazione (o applicabilità). La *causa Curiana*, come è noto, è la famosa controversia giudiziaria, in occasione della quale sorse disputa tra Lucio Crasso e Quinto Mucio Scevola. Si trattava dell'avvenuta sostituzione di un erede, condizionata all'eventualità che il nato postumo fosse morto prima di uscire dalla tutela. Non essendo nato costui, i *propinqui* ne rivendicavano i beni. Il nocciolo della causa era il seguente: chi avrebbe dubitato che il testatore avesse voluto istituire erede, non essendogli nato il figlio postumo, colui che istituiva erede nel caso che fosse morto il figlio postumo? Il testatore, però, non aveva espresso per iscritto questa clausola. Quintiliano affianca, al problema interpretativo accennato, quello che consiste nel rapporto tra ricerca del significato della *littera (scriptum) legis* e ricerca della intenzione del legislatore (intenzione che il retore denomina *voluntas legis*).

<sup>158</sup> Il cui influsso, nella dottrina dell'interpretazione, non valica il suo tempo. San Tommaso d'Aquino, in più luoghi della *Summa Theologiae* (in particolare, II.2, q. 120), dimostra, nel solco del pensiero romano canonistico, di riprendere integralmente il concetto di '*interpretatio*' proprio degli antichi retori romani, analogamente a quanto risulta presso la cospicua riflessione filosofica medioevale e moderna, indipendentemente dalle molteplici articolazioni proprie di quest'ultima (anche se l'Aquinata conosceva bene il commentario boeziano al *Peri Hermeneias*, essendo egli, a sua volta, autore di una *Expositio Peryermeneias*). Si segnala, tra l'altro, che, al di là di indagini settoriali (specialmente nel campo della storia del diritto e della storia della retorica, si pensi, ad esempio, alla celebrata opera di Barthes), talvolta addirittura meramente prosopografiche, non risulta censibile un lavoro complessivamente dedicato alla storia dell'interpretazione dall'età medioevale agli albori dell'era contemporanea (per l'età antica, *incidenter tantum*, il riferimento, come pure si è visto sopra, è soprattutto a Vonglis, a Stroux e a Mortara Garavelli per l'età repubblicana, segnatamente con riguardo a Cicerone, e imperiale, mentre è alla Calboli Montefusco per l'età tardoantica).

<sup>159</sup> Si veda anche, con ampia bibliografia, i saggi contenuti in «Boethius, his life, thought and Influence» (ed. M. GIBSON), Oxford, 1981, tra i quali, per la tematica affrontata nel testo, si segnala A. WHITE, *Boethius in the Medieval Quadrivium*, p. 162-205; non risultano segnalati, in letteratura, collegamenti tra il commentario boeziano in parola e il *Peri Hermeneias* attribuito, sia pure non incontrastabilmente, ad Apuleio (cfr. anche H.E. BUTLER, M.S. SMITH, 'Apuleius', in «The Oxford classical Dictionary» [cur. N.G.L. HAMMOND, H.H. SCHULLARD], Oxford, 1970<sup>2</sup>, trad. it. – «Dizionario di antichità classiche di Oxford» (cur. E. FORNASARI e G. TOMATIS) –, Roma, 1981, specie p. 162).

dare non poco oltre il pensiero dello Stagirita, nel momento in cui afferma che (*in libr. Aristotelis de interpretatione ed. prima*, ed. J.P. Migne, PL., LXIV, c. 204-205):

Quid ergo sit interpretatio paucis absolvam. Interpretatio est vox significativa per seipsam aliquid significans. Sive enim nomen sit, quod per se significat, ut est homo. Sive quod grammatici participium vocant (...).

Abbiamo visto, infatti, che Aristotele non dice espressamente che cosa egli intenda con ἐρμηνεία – ossia in quale accezione egli impieghi il termine ἐρμηνεία (che, invece, Boezio sembra voler rendere con il segno latino ‘interpretatio’, nella accezione di questo termine che lo stesso Boezio dichiara nel passo sopra riportato).

Boezio, poi, dopo avere dichiarato di impiegare ‘interpretatio’ nel senso di ‘vox significativa’ (corrispondente semmai all’espressione aristotelica φωνή σημαντική) ci dice, lasciando forse un poco in ombra le relative ragioni, che, nel suo commentario (in conformità al trattatello di Aristotele), si occuperà solo di quella *interpretatio* che è chiamata ‘enuntiatio’ (c. 204):

Ita nunc licet non de omni interpretatione pertractet (scil. liber de interpretatione), tamen quondam de una quae est enuntiatio, et de nominibus et verbis, quae interpretationes simplices sunt, dicendum erat, de communi et generali vocabulum libro de interpretatione imposuit.

Insomma, il famoso commentatore di Aristotele non sembra affatto preoccupato che nel *De interpretatione* non sia, a suo dire, assolutamente sfiorato il problema dell’attività interpretativa, nel senso di quest’ultima che egli sicuramente aveva colto nelle opere retoriche di Cicerone e di Quintiliano, e che doveva necessariamente aver scorto dietro gli impieghi del segno *interpretatio*.

Rimane da osservare che Boezio versa, nel suo commento al *De interpretatione*, una riflessione squisitamente filosofica appoggiata, a sua volta, su una precedente riflessione filosofica, quella appunto dello Stagirita.

Appare, dunque, lecito, inseguendo le tracce di un fenomeno che *mutatis mutandis* è emerso, come pure abbiamo visto, in Cicerone, pensare che Boezio abbia isolato un concetto di *interpretatio* applicabile esclusivamente al *De interpretatione* aristotelico, con l’avvertenza però, che, come pure è sembrato<sup>160</sup>, il concetto aristotelico di attività interpretativa doveva essere diverso (e, tra l’altro, «criptato’ nel paragrafo iniziale al *De interpretatione*, laddove è contenuto un oscuro e quanto mai laconico riferimento al *De anima*, la cui imprecisione contenutistica ha persino fatto dubitare sulla paternità aristotelica del trattatello).

## ***12. I giuristi romani: in particolare, Celso, Gaio, Pomponio, Ulpiano, Paolo***

Dobbiamo muovere da una osservazione preliminare: sembra, infatti, che la letteratura romanistica abbia tendenzialmente<sup>161</sup> dedicato i suoi migliori sforzi attorno alla ben nota *inter-*

---

<sup>160</sup> Cfr. anche PARESCHE, ‘*Interpretazione (filosofia)*’, cit., p. 154.

<sup>161</sup> Diciamo tendenzialmente, perché dobbiamo riservare una attenzione particolare alla ricostruzione di BURDESE, *Interpretazione nel diritto romano*, cit., p. 1-12 (con amplissima bibliografia), il quale, se pure accoglie il dato secondo cui i giuristi romani non avrebbero mai elaborato una teoria dell’interpretazione (e secondo cui affermazioni sporadicamente generalizzanti degli stessi giuristi andrebbero lette pur sempre con riferimento alla soluzione di specifici problemi casistici, anche in considerazione dell’ulteriore dato secondo cui un tentativo di elaborazione teorica sarebbe stato effettuato dai compilatori giustinianei), ritiene piuttosto riduttiva una trattazione che si limiti a considerare l’interpretazione di atti normativi o di comportamenti visti quali manifestazioni del pensiero od oggettivazioni dello spirito umano. L’autore, insomma, imposta il problema della interpretazione nel diritto romano come connesso con altri problemi di vasta portata, quali quelli relativi alle cosiddette fonti di produzione del diritto, pubblico e privato, e in particolare, quanto alla giurisprudenza o scienza romana del diritto, ai metodi di pensiero da essa utilizzati nel procedere alla sua attività creativo-interpretativa di norme non scritte come di norme contenute in atti scritti promananti da organi autoritativi pubblici. In questo contesto complesso, osserva lo studioso (p. 2) «non c’è dubbio che particolare rilievo assuma l’interpretazione, da parte di soggetti qualificati, di atti legislativi o comun-

*pretatio*<sup>162</sup>, posta in essere dalla giurisprudenza, genericamente intesa come attività multiforme<sup>163</sup>,

que posti in essere da organi autoritativi pubblici da un lato, e di atti di autonomia privata o comunque di tipo negoziale dall'altro, rispetto all'interpretazione religioso-sacrale, pur rilevante a fini giuridici, per le età più antiche, di segni della volontà divina da un lato, e di atti, in specie processuali, o di comportamenti non negoziali o di situazioni soggettive o di meri accadimenti dall'altro, costituenti per essi oggetto di interpretazione a fini giuridici, mentre risulta marginale il significato che nelle fonti romane presenta il termine *interpretatio* usato nel senso di commentario giuridico». Più precisamente, come riprenderemo meglio nel prosieguo della trattazione, lo studioso ritiene che l'*interpretatio* come attività giurisprudenziale di produzione normativa altro non sia stata se non una evoluzione di una attività di interpretazione (semantica) effettuata su testi normativi. Tale attività interpretativa avrebbe avuto per oggetto tanto norme di provenienza pubblicistica (lo studioso ricorda il caso dei decemviri legislativi i quali avrebbero effettuato una interpretazione, sicuramente non letterale, delle leggi greche prese a modello per la redazione del codice decemvirale, come risulta, tra l'altro, dalla testimonianza di Plinio il Vecchio *nat. hist.* 34.11.21.8) quanto norme di provenienza privatistica. Con specifico riferimento alla esperienza medio repubblicana postdecemvirale, il Burdese osserva (p. 4) come l'interpretazione dei principi di diritto privato contenuti nella legge decemvirale fosse divenuta, ad un certo momento, piuttosto libera; «pur partendo» osserva l'autore «dal dato legislativo, la *scientia interpretandi* ad esso applicata ne fa fluire un *ius civile* che se ne distacca, assumendo via via una sua autonoma individualità»; ed ancora «Questo processo ancora non sembra giunto a compimento all'inizio del II secolo, nella celebre opera di commento alle XII Tavole dovuta a Sesto Elio, console nel 198 e censore nel 194 a.C., che va sotto il nome di *Tripertita* e che lo stesso Pomponio dovette avere sott'occhio se parlando di essa dice trattarsi di *liber* che *exstat* (*qui veluti cunabula iuris continet*), a differenza dei precedenti scritti di Appio Claudio, censore nel 312, e di Tiberio Coruncanio, pontefice massimo nel 254 a.C. (cfr. D. 1.2.2.36 e 38). L'opera parte dal testo delle XII Tavole, per poi passare ad una *interpretatio* presumibilmente relativa anche ai principi di diritto pubblico ivi contenuti, e chiudersi con i formulari processuali delle *legis actiones* che ne derivano: *tripertita autem dicitur, quondam lege duodecim tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtextitur legis actio*. Sembra potersene ricavare che il termine *interpretatio* fosse utilizzato dallo stesso Sesto Elio, che del resto sono a lui coeve le testimonianze dell'uso di termini affini nelle commedie plautine (*Poen.* 444; *Pseud.* 26; *Bacch.* 597; *Truc.* 143; *Cist.* 316) (testimonianze, tra l'altro, che riflettono i primi impieghi del segno nella lingua latina): «ma il significato del termine pare qui ancora collegato ad una spiegazione del testo legislativo, resa necessaria dai mutamenti nel frattempo subiti dalla lingua arcaica. Il richiamo dei *Tripertita* di Sesto Elio al testo decemvirale, e la *interpretatio* di questo ancora intesa nel senso originario di intermediazione-spiegazione di segni non chiari (di *duodecim tabularum interpretes* a proposito del significato di termini parlano anche Varrone, *De lingua latina* 5, 22 e Festo, s.v. *Recinium*), non ostano tuttavia al fatto che, come dimostrano istituti nuovi elaborati dalla giurisprudenza pontificale sullo spunto del dettato legislativo (...) l'attività interpretativa del medesimo si sia andata sostanzialmente svolgendo con grande libertà creativa».

<sup>162</sup> Abbiamo già evidenziato che i giuristi classici, per quanto non lo abbiano mai dichiarato espressamente, intendevano, con il segno '*interpretatio*', esprimere una idea molto simile a quella che sinora siamo venuti sviluppando; una idea, comunque la si voglia presentare, che imperniava su una «attività di collegamento» fra soggetti o fra un sistema di norme e altri soggetti (*interpretatio* tramite la quale il giurista sacerdote e poi laico mediava, in qualche modo, tra il *ius* e i suoi «destinatari»). Nonostante, come pure abbiamo visto, le perplessità teoriche avanzate dal Betti, la letteratura – e il riferimento va soprattutto agli studi ricordati di Giuseppe Grosso e di Vincenzo Arangio-Ruiz – sembra avere consolidato il convincimento che quella proprio fosse l'idea romana di attività interpretativa (espressa, tendenzialmente, con il segno '*interpretatio*' nella sua molteplice valenza); che poi senz'altro l'antica idea di *interpretatio* si articolasse sull'*interpretatio verborum* e nella *interpretatio iuris* (che, in definitiva, corrisponde a quella che abbiamo denominato, con una terminologia invero intesa a valicare il fenomeno giuridico) è confermato da un discreto numero di testi (per i quali rimandiamo al testo); non sembra, poi, per nulla condivisibile l'opinione di M. LAURIA, *Ius, visioni romane e moderne*, Napoli, 1962<sup>2</sup>, p. 163-164, il quale così osserva: «Giuristi, retori, concordi adottano criteri identici, propongono quesiti analoghi nell'*interpretatio* del diritto, che entrambi chiamano *lex*: ne ricordo due aspetti con accenti fugaci, appena indicativi: P. Iuventius Celsus afferma che è necessario valutare la *lex* nella sua portata complessa, intendendone lo spirito, la finalità, l'efficacia – per conservarle –, scegliere il significato più corretto tra gli ambigui, combatte l'*interpretatio* letterale grammaticale; Cels. 9 dig. D. 1.3.24. *Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere*. 26 dig. D. 1.3.17. *Scire leges non hoc est verba earum tenere sed vim ac potestatem*. 29 dig. D. 1.3.12. *Benignius leges interpretendae sunt, quo voluntas earum observetur*. 33 dig. D. 1.3.19. *In ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quae vitio caret, praesertim cum etiam voluntas legis ex hoc colligi potest*». Lo studioso, se pure sottolinea esattamente le conclusioni a cui miravano i giuristi nei frammenti citati (per lo studio dei quali si veda *amplius*, nel testo), erra nella premessa; non si fa menzione nei testi ricordati di interpretazione del diritto (così come dichiara l'insigne studioso partenopeo); ma in quei testi ricorre sempre l'*interpretatio legis*, che è interpretazione semantica e proprio per l'interpretazione semantica, d'altronde, sono dettati quei criteri di cui prima il Lauria parla a monte.

<sup>163</sup> Attività che si articolava, come è noto, nel *cavere* (predisposizione di schemi negoziali), nel *respon-*

di produzione<sup>164</sup> di norme giuridiche<sup>165</sup>. Sembrerebbe, insomma, stando alla rappresentazione proposta nella letteratura tradizionale, che i giuristi classici avessero elaborato questa unica nozione<sup>166</sup>,

*dere* (risoluzione di problemi controversi di diritto) e nell'*agere* (predisposizione di schemi processuali). Ricordiamo, tra l'altro, che già Cicerone, *de orat.* 1.209, individuava nell'esercizio del *respondere, agere e cavere* l'attività caratteristica del *iuris consultus*: '*Sin autem quaereretur quisquam iuris consultus vere nominaretur, eum dicerem, qui legum et consuetudinibus eius, qua privati in civitate uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad cavendum, peritus esset, et ex eo genere Sex Aelium, M. Manilium, P. Mucium nominarem*' (in letteratura, si veda anche M. FUHRMANN, *Interpretatio*, in «Symptica F. Wieacker», Göttingen, 1970, p. 80-110).

<sup>164</sup> In effetti, non si può negare che l'introduzione dello *ius respondendi ex auctoritate principis* abbia influenzato più di tanto il sistema romano delle fonti del diritto. È sintomatico, a tal proposito, che ancora Papiniano (2 *def.*), in D. 1.1.7, annoveri l'attività interpretativa dei *prudentes* tra le fonti del *ius civile*. Sui rapporti tra attività normativa dell'imperatore e giurisprudenza, si vedano B. BIONDI, *Interpretatio prudentium e legislazione* (1935), in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1965, p. 323-363, e J. P. CORIAT, *Le prince législateur*, Roma, 1997, p. 528-531.

<sup>165</sup> Cfr., specie per il filone di pensiero ricordato nel testo, PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, cit., I, p. 114-122, il quale, anticipando per alcuni aspetti la riflessione del Burdese che abbiamo appena esaminato, avverte che «(...) Sotto il nome d'interpretazione va nelle nostre fonti qualche cosa di diverso da ciò che si designa attualmente con esso. Infatti per 'interpretare' s'intende oggi nella scienza giuridica: determinare la volontà della legge. Il fine di questo lavoro si è l'applicazione della legge stessa ai casi pratici. (...) L'*interpretatio* per i romani indica invece tutto il lavoro proprio della giurisprudenza romana. E questo consiste nel fare che la legge, nel senso qui di norma formulata in dati termini, serva a tutte le contingenze della vita. Di un simile lavoro il determinare la volontà della legge, anche comprendendo in questa frase l'interpretazione così detta analogica, è soltanto una parte e pur per questa parte l'interprete antico segue un modo che talora riesce diverso da quello tenuto dall'interprete odierno. Perché questi si ritiene obbligato a cercar sempre seriamente di stabilire la volontà della legge. Il giurisperito antico si riteneva invece autorizzato ad attribuire ai termini di essa anche un senso, che senza dubbio non avevano, purché fosse linguisticamente possibile. L'altra parte maggiore è costituita da tutta la mole dei principii e degli istituti che il giurisperito afferma e rispettivamente crea o, come si è or ora accennato, facendo violenza al significato genuino della legge, o supplendo alle sue vaste lacune sia alle originarie, sia a quelle che il giurista stesso riteneva create dalla dissuetudine, in cui, a suo avviso, la legge stessa era totalmente o parzialmente caduta». L'illustre studioso aggiunge, poi, che la *interpretatio* antica si distinguerebbe rispetto alla interpretazione odierna, per il fatto che a) l'*interpretatio* richiamerebbe bensì una attività, ma solo in riguardo al risultato ottenuto con essa e b) per il fatto che questa attività sarebbe una attività di classe (osserva, infatti, l'autore che «gli antichi ci dicono che, fatta la legge delle XII Tavole, cominciò intorno ad essa la *disputatio fori* per opera dei giuristi e che ne scaturì il *ius civile*, il quale *in sola interpretatione prudentium consistit*. Ecco l'*interpretatio* presentata come fonte e insieme come corpo di diritto creato da una classe e tenuto distinto dalla legge: le spaziature sono nostre). Su questi aspetti, si veda anche J. GAUDEMET, *L'interprétation des lois et des actes juridiques dans le monde antique*, in «RIDA», XVII, 1970, p. 235-249, per il quale «l'interprétation apparait donc bien comme l'une tâches essentielles du juriste»; lo studioso, tra l'altro, insiste nell'affermare che l'interpretazione è senz'altro tra i comiti precipui del giurista, come recita l'adagio '*eius est interpretari cuius est iura condere*'.

<sup>166</sup> Questa concezione, forse un po' monolitica, di '*interpretatio*' sembra proposta da F. SCHULZ, *History of Roman legal science*, Oxford, 1953<sup>2</sup>, trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, il quale, pur trattando separatamente il problema della *interpretatio* come attività di produzione normativa (problema che l'autore sembra enfatizzare per il periodo arcaico: p. 34-36) e il problema della *interpretatio* nel senso di interpretazione semantica (p. 145-149), non pare considerare sotto una visione unitaria il problema interpretativo; a queste osservazioni si possono poi aggiungere quelle di SERRAO, *Interpretazione della legge*, cit., p. 239-241, il quale constata la mancanza, nella riflessione dello Schulz, di una vera e propria sensibilità storica (in particolare il Serrao mette in evidenza come Schulz abbia del tutto trascurato il rapporto tra *interpretatio*, nel senso di attività di produzione normativa, e realtà socio-politica, con specifico riferimento alle «grandi lotte che, sul piano economico, sociale e politico si svolsero per circa due secoli – dal 500 al 300 circa a.C. – anche se piuttosto, a nostro avviso, arduo sembra dimostrare quale ideologia politica abbia mosso la cacciata dei re etruschi – fra patrizi e plebei. Infatti, ove si tenga presente lo sviluppo della lotta politica in quel periodo, non si può non constatare come l'assetto raggiunto dalla costituzione romana agli inizi del III secolo a.C. sia il risultato di un processo storico bisecolare contrassegnato da lotta aspra fra le classi, intercalata da compromessi più o meno provvisori (sul punto v. anche F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, Napoli, 1958, p. 175-181)»; le medesime considerazioni sono, poi, rivolte, dall'autore, alla impostazione del problema della interpretazione – semantica – della legge: «Non si può parlare» dice il Serrao «e specie per il diritto pubblico, che costituisce più diretta espressione degli sviluppi politici e sociali, di criteri di interpretazione (larga o stretta, formalistica o liberale, evolutiva o meno, ecc.) uguali per tutte le parti politiche e per tutti gli interpreti e per di più uniformemente applicati entro determinati limiti di tempo. I criteri possono essere diversi non solo per le diverse parti politiche e per i singoli interpreti ma addirittura per le stesse parti politiche e per le stesse persone nei diversi momenti e nelle diverse occasioni. Tutt'al più si può parlare di tendenze con riferimento ai criteri di interpretazione, alle singole parti politiche, alle singole persone, alle diverse epoche. Così, ad esempio, non vi è dubbio che nell'interpretazione dei testi legislativi talvolta il criterio più aderente alla lettera della legge sia dovuto proprio alle

mentre soltanto occasionalmente (se pure con l'autorevolezza di giuristi del calibro di Giuvenzio Celso) sarebbe affiorato il concetto, che era già proprio dei retori repubblicani, di interpretazione semantica, concetto che abbiamo identificato, sia pure *mutatis mutandis*, entro la tematica dell'interpretazione giuridica (si veda *supra*, § 9), come interpretazione della legge.

Tale ultima attività interpretativa, aggiungiamo, poteva avere ad oggetto atti di normazione pubblicistica, come, ad esempio, *leges publicae*, *senatusconsulta* e così via, o atti di normazione privatistica, come, ad esempio, *leges mancipii*, *contractus*, *testamenta* e così via.

Il fatto è che i giuristi romani<sup>167</sup>, come abbiamo, in precedenza, messo in luce, hanno (come,

---

parti politiche più avanzate, che hanno proposto e fatto approvare la legge, mentre un criterio più largo potrebbe essere difeso dagli avversari della legge». Per un approccio decisamente più composito al concetto (o ai concetti) di 'interpretatio' (nei due sensi accennati) si veda però G. KLEINFELLER, *Interpretatio*, in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», XVIII, Stuttgart, 1916, c. 1709-1712, il quale, ponendo specifica attenzione al pensiero dei giuristi, mette in evidenza esclusivamente il concetto di interpretazione semantica, cogliendolo, peraltro, nello sviluppo storico dall'età imperiale al tardo antico (con puntuale attenzione alla *interpretatio Wisigothica* al Codice Teodosiano). In generale, lo studioso tedesco annota che *interpretatio* «bedeutet eine Erläuterung im Sinne von Auseinandersetzung, systematischer Darstellung (...), Auslegung und zwar sowohl von rechtsgeschäftlichen Willenserklärungen als von Gesetzen»; egli, poi, sulla base di questi rilievi, propone la distinzione, che è nelle fonti, tra *benigna interpretatio* e *duplex interpretatio*: «Besondere Anwendungen des Begriffes sind die Ausdrücke *benigna interpretatio*, Wohlwollende Auslegung zu gunsten dessen, der einen Anspruch verfolgt, oder zu gunsten des angeblich Verpflichteten (...), und *duplex interpretatio* mit Beziehung auf die verschiedene Bedeutung, die ein Ausdruck oder eine Entscheidung zur Zeit Iustinians und zur Zeit des Juristen hatte, aus dessen Schriften die auszulegende Stelle genommen ist; (...). Die Auslegung rechtsgeschäftlicher Willenserklärungen» continua lo studioso (senza, peraltro, fare alcun riferimento ad elaborazioni del pensiero retorico) «folgte ähnlichen Grundsätzen, wie sie die römischen Juristen für die Gesetzeauslegung. Es ist mehr auf den Sinn als auf die Worte zu sehen; D.L., 16, 219. Bei Zweifeln ist der dem Zwecke des Geschäfts angemessenen Bedeutung der Vorzug zu geben; Dig. L 17, 67. Der Hinweis auf die Billigkeit (Dig. L, 17, 90) gilt für die Auslegung von Rechtsgeschäften ebenso wie für die von Gesetzen (...). L'autore conclude con un cenno alla *interpretatio Wisigothica*; a tal riguardo egli osserva come: «Zahlreichen Stellen des Codex Theodosianus ist eine *interpretatio* beigefügt, die bald nur eine Umschreibung des Gesetzesinhalts gibt, bald den Hinweis auf andere Stellen des Gesetzbuchs oder auf neuere Recht enthält. Die Meisten dieser Anmerkungen sind nach Dernburg Institutionen des Gaius (1869) Kommentaren zum Codex Theodosianus entnommen». Una posizione originale è sostenuta, invero, dal BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1946<sup>7</sup>, p. 26-31, il quale, riallacciandosi ad insegnamenti di matrice pandettistica (richiamiamo, a tal proposito, la dottrina di Kleinfeller, che, come abbiamo visto, appoggia direttamente sul Dernburg) sembra rilevare il solo concetto di interpretazione semantica (egli scrive infatti – p. 26 – che «dicesi interpretazione l'operazione logica che si compie per intendere ciò che la legge prescrive, la *mens* o *sententia legis*», salvo poi prospettare il dato secondo cui, nelle fonti, al segno 'interpretatio' sarebbe stato connesso questo unico significato, dato che, nel pensiero dell'illustre studioso, sembrerebbe confermato dal fatto che, nella trattazione istituzionale relativa alle fonti del diritto, non è fatto cenno alla *interpretatio prudentium*); non sembrerebbe, nonostante proposta dal medesimo studioso chiare prese di posizione, distinguere due concetti differenti di *interpretatio*, ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1957, 130-131, per il quale «il fatto che anche i romani assegnino alla giurisprudenza il compito dell'*interpretatio* non deve trarci in inganno: fra l'*interpretatio* dei romani e il processo dell'interpretazione descritto nell'art. 12 delle disposizioni preliminari al nostro codice civile, la differenza è enorme, e basta a provarlo la circostanza che molti istituti sono riportati nella loro origine non al costume primitivo né alla legge, ma all'*interpretatio* giurisprudenziale (...). Dovremo dire per questo, ripetendo un insegnamento molto diffuso, che la giurisprudenza romana sia stata una 'fonte di diritto', nel senso che noi moderni diamo alla espressione?».

<sup>167</sup> Per quanto riguarda le altre fasi dell'esperienza storico giuridica, il discorso è sicuramente più complesso. Possiamo, almeno in linea generale, fissare alcuni punti. Come vedremo meglio in seguito, ragioni di politica delle fonti, hanno spesso orientato i diversi sistemi a «trattare» con modalità diverse (di «compressione» ovvero, potremmo anche dire, di «autorizzazione») quelle attività attraverso le quali il giurista diventa, in definitiva, centro di produzione normativa (e si spiega per tale via la compressione che le interpretazioni innovative hanno subito in età tardoantica e segnatamente giustiniana e viceversa una certa «liberalizzazione» di tali medesime attività a cominciare dall'età comunale per arrivare alle soglie delle codificazioni nazionali). Ragioni più specificamente connesse con la diversa valutazione (considerazione), segnatamente sul piano del diritto privato, dell'elemento volontaristico hanno, come parimenti vedremo, orientato i diversi sistemi a «trattare» con le accennate modalità (di «compressione» e di «autorizzazione») anche quell'attività interpretativa che abbiamo isolato come interpretazione della legge (meramente) rivelativa. Come è noto, i teorici dell'interpretazione distinguono, in seno all'interpretazione giuridica, l'interpretazione del diritto (*interpretatio iuris*) dall'interpretazione della legge, in senso formale (*interpretatio legis*).

d'altronde, sarebbe stato normale attendersi) utilmente conosciuto ed effettuato sia quell'attività che abbiamo chiamato interpretazione della legge (innovativa o rivelativa), sia quell'attività che abbiamo denominato interpretazione del diritto (anch'essa parimenti innovativa o rivelativa)<sup>168</sup>.

<sup>168</sup> D'altronde anche gli impieghi di *'interpretatio'* nel linguaggio dei giuristi depongono nel senso di una concezione senz'altro molteplice di questa medesima attività. A tal proposito segnaliamo che *'interpretatio'*, nelle fonti, entra in sintassi con *'voluntas'*, *'vox'*, *'libertas'*, *'edictum'*, *'lex'*, *'praetor'*, *'cautio'*. Pensiamo, dunque, a D. 13.6.1.pr.-1 (Ulp. 28 *ad ed.*), dove si parla di *'interpretatio edicti'* (in materia di tutela giudiziaria del comodato), in un senso nel quale, se certamente non si può escludere il riferimento a una interpretazione semantica, non sembrerebbe nemmeno potersi escludere la *interpretatio* che abbiamo ridenominato interpretazione del diritto (*'Ait praetor: Quod quis commodasse dicitur de eo iudicium dabo. huius edicti interpretatio non est difficilis. unum solummodo notandum, quod qui edictum concepit, commodati fecit mentionem, cum Paconius (Pacunius FS) utendi fecit mentionem ...'*): per *interpretatio legis*, oltre ai casi richiamati nel testo, si vedano anche Gai., *inst.* 3.15 e D. 35.1.72.pr. (Pap. 80 *quaest.*); pensiamo a D. 34.1.20 (Scaev 3 *resp.*) dove si parla di *'(benigna) interpretatio voluntatis'* (a proposito della estendibilità del legato di alimenti): il riferimento, dunque, è a una interpretazione semantica; pensiamo ancora a D. 9.2.51.pr. (Iul. 86 *ad ed.*), dove il giurista qualifica come *'interpretatio vocis'* la ricerca etimologica (che è qualificabile come specie dell'interpretazione semantica) sul segno *'occidere'* (da *'caedes'*, secondo Giuliano): *'(...) occidisse dicitur vulgo quidam, qui mortis causam quodlibet modo praebuit: sed lege Aquilia is demum teneri visus est, qui adhibita vi et quasi manu causam mortis praebuisset, tracta videlicet interpretatione vocis a caedendo et a caede'* (sul passo si veda, tra gli altri, di recente anche M. MIGLIETTA, *«Servus dolo occisus»*. Contributo allo studio del concorso tra *'actio legis Aquiliae'* e *'iudicium ex lege Cornelia de sicariis'*, Napoli, 2001, p. 209 nt. 45); pensiamo ancora a D. 50.16.246 (Pomp. 16 *epist.*), dove emerge l'unico impiego del sintagma *'interpretatio iuris'* sembrerebbe nell'accezione alquanto generica di interpretazione di diritto: *'(...) Restituit non tantum, qui solum corpus, sed etiam qui omnem rem condicionemque reddita causa praestat et tota restitutio iuris est interpretatio'*. Il testo riferito sembra persino irrompere ingiustificatamente; ed altrettanto «inopinatamente» sembra esordire il testo con cui si apre il frammento in esame, dato che non appare contestualizzata la trattazione della voce *'exhibeo'*; a tal proposito è possibile che i compilatori giustinianeî abbiano ritagliato il testo originario delle *epistulae* di Pomponio e lo abbiano «riplasmato» al fine di poterlo presentare sotto il titolo *'de verborum significatione'*; e ciò anche in considerazione del fatto che difficilmente Pomponio, nelle *epistulae*, avrebbe trattato problemi concernenti, in definitiva, una indagine semantica. Nel passaggio in esame, comunque, Pomponio fa menzione del problema della *restitutio* (probabilmente in relazione ad una *actio ad exhibendum*, ma non è impensabile che il riferimento fosse alla *restitutio* da effettuarsi o in una *actio arbitraria*) o anche in un *interdictum exhibitorium* (cfr., a tal proposito, A. BERGER, *Interdicta mixta*, in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, p. 509); il giurista afferma che la *restitutio* ha per oggetto (si noti l'affiancamento, nel testo, di *'restitutio'* a *'praesto'*) non solo la cosa (il *corpus*, come è affermato), ma anche tutta la condizione (la situazione) in cui versa la cosa medesima al momento della *restitutio* (*'reddita causa'*); l'operazione consistente nella *restitutio*, si trova poi affermato, *'iuris est interpretatio'*; a tal proposito si aprono due ipotesi interpretative: la prima, invero piuttosto strana, fa coincidere *iuris interpretatio* con una *ratio legis* (Vignali); secondo questa prospettiva Pomponio avrebbe detto che l'operazione consistente nella *restitutio* così come individuata nel testo corrisponderebbe a una astratta *mens legis* (ma, nell'esperienza romana, a tal proposito, meglio sarebbe dire *iuris*); la seconda ipotesi interpretativa, senz'altro più verosimile, fa coincidere *iuris interpretatio* con una operazione consistente in una vera e propria «interpretazione giuridica»; in tal caso, Pomponio avrebbe voluto dire che la *restitutio* consiste non solo in una operazione materiale di reintegrazione ma anche in una valutazione complessiva (avente per oggetto non solo, dunque, la *res* ma anche la situazione, *condicio*, nella quale la medesima si trova al momento, sembrerebbe, della *litis contestatio*, valutazione nella quale possono essere ravvisati i caratteri di una *interpretatio iuris*, ossia di una *interpretatio* [non di natura semantica] che sia svolta tenendo conto, soprattutto, di criteri giuridici, nel senso di criteri attinenti allo *ius*, in definitiva allo statuto della *restitutio*). Pensiamo ancora a D. 50.17.20, un testo, ancora di Pomponio (7 *ad Sab.*), nel quale emerge il celebre criterio del *favor libertatis*, e nel quale ancora, forse anche a causa di interventi compilatori (ma il primo passo sembra sfuggito all'attenzione della critica interpolazionistica: cfr. «Index Interpolationum», III, Weimar, 1935, c. 591), si fa menzione di una *interpretatio libertatis* (e, sembrerebbe, tale *interpretatio* avere per oggetto la *condicio* nella quale il soggetto si manifesta; si potrebbe, pertanto, avvicinare tale *interpretatio* ad una interpretazione di natura semantica). Nel linguaggio dei giuristi (anche se, come è noto, molte volte si è dubitato che talune espressioni siano effettivamente risalenti al periodo classico), troviamo poi le qualificazioni, tendenzialmente riferite all'*interpretatio* semantica, di *'humanior'*, *'honestas'*, *'utilior'*, *'benigna'*, *'dubias'*, *'iustas'*, *'plenas'*, *'severas'*, *'latior'*, *'perduras'*, *'ominosas'* (cfr. anche «Vocabularium Iurisprudentiae Romanae», III, Berlin - New York, 1921, c. 875-878). In particolare, possiamo dire che l'*interpretatio benigna* aveva, tendenzialmente (almeno sulla base delle fonti), ad oggetto un testo normativo (pubblico, ma non si vede perché escludere i testi di autonomia privata) ed aveva per scopo l'applicazione di criteri liberali nel rispetto della *voluntas legis* (cfr. A. BERGER, *Encyclopedic dictionary of roman law*, cit., p. 373); si veda, tra gli altri, D. 1.3.18, di Paolo (28 *dig.*) – *'Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur'* – e D. 50.17.155, ancora di Paolo (65 *ad ed.*), con riferimento alle *causae poenales*: *'in causis poenalibus benignius interpretandum est'*; a questo proposito, l'*interpretatio* a cui fa riferimento il giurista potrebbe anche non essere quella semantica. Nell'*interpretatio humanior* il richiamo è al criterio della *humanitas*: in questo caso oggetto della *interpretatio* possono essere tanto testi normativi quanto complessi di

In particolare, possiamo affermare quanto segue:

- gli antichi giuristi hanno effettuato quell'attività che abbiamo chiamato interpretazione della legge (meramente) rivelativa (si pensi, ad esempio, ai frequenti casi nei quali Ulpiano spiega, ad esempio, il significato di un termine tecnico proveniente da conoscenze non giuridiche)<sup>169</sup>;
- gli antichi giuristi hanno effettuato quell'attività che abbiamo chiamato interpretazione della legge innovativa (pensiamo alla elaborazione giurisprudenziale sui *tria capita* della *lex Aquilia*);
- gli stessi giuristi hanno effettuato quell'attività che abbiamo chiamato interpretazione del diritto (meramente) rivelativa (si pensi, ad esempio, ai casi, che dovevano essere frequentissimi, nei quali il giurista, nell'esercizio dell'*agere* si limitava a predisporre lo schema di una normale *reivindicatio*, oppure si pensi ancora ai casi nei quali il giurista, nell'esercizio del *cavere*, si limitava a predisporre lo schema di un negozio giuridico già configurato nel sistema);
- i giuristi antichi hanno effettuato quell'attività che abbiamo chiamato interpretazione del diritto innovativa (si pensi ai casi nei quali il giurista predisponeva uno schema negoziale non ancora esistente nel sistema: ad esempio, nell'età arcaica, la configurazione dell'*adoptio*)<sup>170</sup>.

L'articolazione, che è nelle fonti, dell'antica *interpretatio*, nel *cavere*, nel *respondere* e nell'*agere* (attività che, comunque, è presa come produttrice di diritto), come, peraltro, abbiamo già messo in evidenza precedentemente, può essere legittimamente ricondotta all'interno di una generica interpretazione del diritto<sup>171</sup> (che potrà poi essere creativa o meramente rivelativa) ossia di una vera e propria

norme destinati a regolare settori del diritto pubblico o privato; scopo dell'*interpretatio* è in tal caso l'applicazione di criteri che prendono in considerazione («trattino»), eventuali mitigazioni nella disciplina di determinate fattispecie o serie di fattispecie. L'*interpretatio utilis*, parimenti, sembrerebbe avesse eminentemente ad oggetto testi normativi (pubblici o privati) ed essere indirizzata allo scopo di consentire, proprio sulla base dei medesimi, di ricavare il trattamento (relativo a fattispecie) più vantaggioso possibile; sveda anche – ma il testo sembra piuttosto tormentato (cfr. PH. E. HUSCHKE, *Weitere Beiträge zur Pandekten Kritik aus Ed. Huschke nachlass*, in «ZSS.», IX, 1888, p. 337) – D. 1.3.13, di Ulpiano (1 *ad ed. aed. cur.*), dove, appunto, è fatto riferimento a una *utilitas* che potrebbe essere ricavata anche tramite *interpretatio (iuris)*: «*Nam ut ait Pedius, quotiens lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona occasio est cetera, quae tendent ad eandem utilitatem vel interpretatione suppleri*».

<sup>169</sup>) Si veda, ad esempio, D. 43.21.1.1-5 (Ulp. 70 *ad ed.*) nel quale Ulpiano, in sede di commento al testo editale dell'*interdictum de rivis (reficiendis)*, precisa i significati (in gran parte assestati nella esperienza degli antichi *agrimensores*) dei termini '*rivus*', '*septa*', '*specus*': «*Praetor ait: Rivus specus septa reficere purgare aquae ducendae causa quominus liceat illi, dum ne aliter aquam ducat, quam uti priore aestate non vi non clam non precario a te duxit, vim fieri veto. Hoc interdictum utilissimum est: nam nisi permittatur alicui reficere, alia ratione usu (usus. Hal.) incommoabitur. Ait ergo praetor rivus specus (septa, ins. Hal.): rivus est locus per longitudinem depressus, quo aqua decurrat, cui nomen est ἀπό τοῦ ρεῖν. Specus autem est locus, ex quo despicitur: inde spectacula sunt dicta. Septa sunt, quae ad incile opponuntur aquae derivandae compellendaeve ex flumine causa, sive ea ligneae sunt sive lapideae sive qualibet alia materia sint, ad continendam transmittendamque aquam excogitata. Incile est autem locus depressus ad latus fluminis, ex eo dictus, quod incidatur: inciditur enim vel lapis vel terra, unde primum aqua ex flumine agi possit. sed et fossae et putei hoc interdicto continentur*» (sul frammento, ed in particolare sulla ipotesi di ricostruzione del testo editale originario, si vedano di recente, F. ZUCCOTTI, *Prassi negoziale ed elaborazione giurisprudenziale nella disciplina classica della refectio delle servitù di passaggio*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo», cit., II, specie p. 652-654, e D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano*, Padova, 1999<sup>2</sup>, p. 93).

<sup>170</sup>) O ancora si pensi alla *mancipatio familiae*, alla stessa predisposizione, probabilmente in seno alla giurisprudenza pontificale, degli schemi delle *legis actiones* e così via; a proposito della configurazione dei negozi richiamati e del relativo inserimento (o relativo apparire) nell'ordinamento romano si è parlato (da parte di GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano*, Torino, 1993, specie p. 24-59), di *interpretatio-recezione*.

<sup>171</sup>) Una impostazione, specialmente per lo studio del problema dell'interpretazione nell'età del Principato e dei primi secoli dell'Impero, tutta imperniata sulla distinzione tra interpretazione del diritto, in particolare con riferimento a leggi o ad altri atti normativi, e interpretazione di atti privati quella del BURDESE, *Interpretazione nel diritto romano*, cit., p. 8-9, il quale fa notare come «nel Digesto giustiniano sono riferiti all'interpretazione di disposizioni normative o del diritto in generale alcuni passi raccolti nel titolo 1.3 (*de legibus senatusque consulti et longa consuetudine*), mentre testi relativi alla interpretazione negoziale sono sparsi un po' dovunque, in particolare nei titoli 34.5 (*de rebus dubiis*), 50.16 (*de verborum significatione*) e 50.17 (*de diversis regulis iuris antiqui*): ciò nell'intento legislativo, che costituirà esempio per i legislatori moderni, di dettare, tenendo distinti i due rispettivi oggetti, talune regole generali vincolanti per l'interpretazione». Per quanto, poi, attiene ad enunciazioni riferite alle leggi, il Burdese, *loc. ult. cit.*, osserva come il giurista, nel testo originario, almeno in quello a disposizione dei compilatori giustiniane, indirizzasse tali enunciazioni a singole leggi comiziali e la loro portata era probabilmente quella di criteri di interpretazione utilizzati in funzione delle esigenze del singolo caso considerato. «La *voluntas legis*» scrive lo studioso «non manca di essere vista, almeno da taluni giuristi (in particolare da Celso in D. 1, 3, 19) come volontà del legislatore storico, o scopo che si è voluto perseguire con essa: ciò non toglie

attività interpretativa avente per oggetto il sistema del *ius civile*<sup>172</sup>.

Passiamo ora ad esaminare alcuni testi, che abbiamo selezionato soprattutto tenendo presente il rilievo assunto dalla tematica relativa alla *interpretatio*, proprio negli aspetti a cui abbiamo appena fatto cenno, provenienti da alcuni fra i più grandi giureconsulti classici, il cui pensiero, su questo punto (e dopo aver esaminato le non poche perplessità avanzate segnatamente dalla letteratura interpolazionistica)<sup>173</sup> parrebbe potersi restituire nella sua integrità.

Giuvencio Celso, in un testo, appartenente al ventiseiesimo libro dei suoi *Digesta*, che i compilatori giustiniani hanno significativamente collocato nel titolo *De legibus senatusque consulti et longa consuetudine* del Digesto (D. 1.3.17, Cels. 26 *dig.*), quasi sotto forma di ammonimento, afferma:

Scire leges, non hoc est verba earum tenere sed vim ac potestatem<sup>174</sup>.

Il messaggio del giurista appare chiaro: la conoscenza delle «leggi» non deve fermarsi alle parole del testo, deve spingersi a cogliere il significato (la potenza del significato) della «statuizione».

Il giurista, anche se non parla espressamente di interpretazione, pone senz'altro un canone interpretativo<sup>175</sup>: più precisamente, risolve a favore della *interpretatio ex voluntate (legislatoris)*, o quantomeno in favore della interpretazione ultraletterale, il conflitto, nell'ambito di quella che, nel pensiero retorico, abbiamo individuato come una sorta di interpretazione semantica speciale, fra *interpretatio ex verbis* e *interpretatio ex voluntate*. Il giurista, insomma, indirizza all'interprete (che sarà, poi, concretamente il giurista, il funzionario della burocrazia imperiale e, perché no, l'imperatore stesso) un potente «invito» a *'spectari mentem (scil. voluntas) legislatoris'*.

Ci potremmo chiedere, però, crediamo a buon diritto, se effettivamente le parole di Celso possano legittimamente essere colte nel senso, invero piuttosto generale, che abbiamo visto, e di conseguenza quale significato attribuire a *'leges'*.

In effetti, due ragioni, non marginali, potrebbero far dubitare che il senso, molto esteso, con cui il passo viene presentato nella compilazione, sia originario<sup>176</sup>.

---

che in sede ermeneutica si vada al di là dello scopo originariamente perseguito dalla legge, per adeguarla a nuove situazioni e preservarne così la validità (...); in senso evolutivo del loro significato originario sono in specie interpretate dai giuristi del Principato le risalenti leggi in materia di diritto e processo criminale».

<sup>172</sup> Così, ribadiamo, GROSSO, *Lezioni*, cit., p. 124.

<sup>173</sup> Si tratta, in modo particolare, del superamento, in tema del rilievo della distinzione tra *scriptum* e *voluntas*, della rigida interpretazione di E. ALBERTARIO, *La cosiddetta crisi del metodo interpolazionistico*, in «Studi P. Bonfante», I, Roma, 1930, p. 611-672 (ora anche in ID., *Studi di diritto romano*, V, Milano, 1937, p. 69-146), interpretazione in relazione alla quale lo stesso autore dichiara qualche pagina dopo l'inizio del lavoro (p. 112-113): «(...) io non voglio escludere che in questa materia qualche critico abbia ecceduto e qualche esegesi sia stata avventata; ma l'orientamento della dottrina romanistica che ha segnalato, a far tempo dal Gradenwitz, per tacer degli antichi e soprattutto del Fabro, una massa di interpolazioni, in cui è dato rilievo alla *voluntas*, alla *mens*, all'*animus* in opposizione ai *verba* e allo *scriptum*, è un orientamento che scopre la realtà del diritto giustiniano, ben differenziabile della realtà del diritto classico, checché lo Stroux, il Riccobono e qualche altro con loro ne pensino. (...) In materia di rilievo dato nel diritto giustiniano alla *voluntas* è vero anche oggi, ed oggi è ancor più dimostrato di quel che il Gradenwitz non avesse potuto fare nel 1887, ciò che questo illustre romanista scriveva: 'Immerhin macht sich bereits bei Justinian die Herrschaft des Willens, im Gegensatz zu den Worten, welche derselben auszudrücken bestimmt sind, in mancher Weise geltend – eine Erscheinung. Welche ein Beweis unter vielen dafür ist, das Justinians Recht, trotz seiner theoretischen Inferiorität, dem modernen Verkehr mehr entspricht, als das classische römische'».

<sup>174</sup> Il passo è tradizionalmente ritenuto illibato (cfr. anche «Index interpolationum», I, Weimar, 1929, c. 6).

<sup>175</sup> E in questo senso d'altronde il testo risulta essere stato accolto nella tradizione successiva: si veda anche M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto (contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale)*, Milano, 1969, p. 457.

<sup>176</sup> Si considerino anche le perplessità di V. CERAMI, *La concezione celsina del «ius»*. *Presupposti culturali e implicazioni metodologiche*, in «AUPA», XXXVIII, 1985, p. 101-102, il quale non esita ad affermare che i compilatori giustiniani, nel «trattare» i testi celsini che appaiono inseriti nel titolo terzo del libro primo dei *Digesta* (in particolare, D. 1.3.17, esaminato nel testo, D. 1.3.18 [33 *dig.*] in materia di *benignior interpretatio*, D. 1.3.19 e D. 1.3.24 [9 *dig.*], che reca il famoso ammonimento *'Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere'*) avrebbero eliminato completamente ogni riferimento alle specifiche questioni in ordine alle quali Celso aveva avuto modo di formulare tali considerazioni. L'autore ribadisce che i commissari giustiniani hanno voluto conferire a tali considerazioni «il significato astratto di massime generali in tema di interpretazione di testi legislativi. Che l'originario si-

La prima di queste ragioni è che il testo in parola è stato escerpito (come si evince dalla relativa *inscriptio*) dal ventiseiesimo libro dei *Digesta* di Celso; una collocazione<sup>177</sup>, dunque, quella all'interno dei *Digesta* celsini (un'opera dotata senz'altro delle caratteristiche proprie del relativo genere letterario), piuttosto curiosa per una regola, che l'autore avrebbe pensato, stando alla collocazione assegnata dai compilatori, come *regula iuris*; la seconda ragione attiene ad un rilievo di carattere palinogenetico.

Il Lenel<sup>178</sup>, infatti, colloca, nella sua ricostruzione, il frammento in esame all'interno del libro ventiseiesimo dei *Digesta* celsini, libro rubricato *De stipulationibus*; lo studioso tedesco, poi, presenta il nostro testo in posizione immediatamente successiva ad altro testo (che i compilatori hanno versato in D. 34.5.26) contenente il famoso principio relativo alla *ambiguitas contra stipulatorem* (*Cum quaeritur in stipulatione, quid acti sit, ambiguitas contra stipulatorem est*).

I due testi, perciò, secondo questa autorevole ricostruzione, dovevano muoversi esclusivamente nell'ambito della *stipulatio*.

La sensazione che si ricava da questi rilievi è che i compilatori giustiniani avrebbero inteso assegnare all'affermazione-monito di Celso, un rilievo molto più esteso, rispetto a quello che la affermazione medesima doveva possedere nella originaria redazione celsina.

Insomma, appare lecito ipotizzare che il pensiero del giureconsulto fosse nel senso di evidenziare la necessità, da parte dell'interprete, di cogliere, all'interno di una *stipulatio*, la intenzione (non già del legislatore, a cui, forse, Celso non aveva pensato) ma delle parti contraenti. In tal senso, probabilmente, andrebbe «detto» il riferimento dell'autore alle *leges* che, verosimilmente, dovevano essere dichiarazioni aggiunte ai *verba stipulationis*<sup>179</sup>.

I compilatori giustiniani, senza far troppo lavoro di modifica, avrebbero collocato il testo celsino nel libro del Digesto dedicato alla *leges senatusqueconsulti*, così astutamente rendendo generale un criterio pensato originariamente solo per un istituto (del diritto privato)<sup>180</sup>.

E veniamo, ora, a G a i o .

Nelle *Institutiones* affiora, con una certa frequenza, il concetto per cui *interpretatio* sarebbe propriamente «attività di per sé sola creatrice di diritto»<sup>181</sup>. Cercheremo, pertanto, di distinguere, ove

---

gnificato delle affermazioni celsine doveva essere, per contro, ben più circoscritto mi sembra chiaramente provato dal fatto stesso che i frammenti in questione provengono da diversi luoghi dell'opera celsina. Tale circostanza, già di per sé significativa, non esclude tuttavia l'opportunità di una lettura unitaria dei suddetti testi, dal momento che essi sottendono innegabilmente, sia pure in rapporto a diverse e limitate fattispecie, un orientamento unitario».

<sup>177</sup> Su questi aspetti, si veda anche H. HAUSMANINGER, *Gesetzesinterpretation des Celsus*, in «Studi G. Grosso», V, Torino, 1972, p. 245-277, per il quale (p. 247): «Die Palingenesie gibt leider zur Frage der Zielrichtung dieses Satzes keinen befriedigenden Aufschluß. Lenel rechnet Cels. dig. 26 und 27 zum Ediktstitel *de stipulationibus*. Eine nähere Ortsbestimmung ist bisher nicht gelungen. Es ist eher unwahrscheinlich, daß Celsus eine Beurteilung von *leges stipulationis* (...) in diese abstrakte Formelgebrach hätte».

<sup>178</sup> Cfr. O. LENEL, *Palingenesie iuris civilis*, I, Leipzig, 1884, c. 161, n. 219.

<sup>179</sup> Non possiamo, invero, trascurare anche l'ipotesi – purtroppo non dimostrabile allo stato delle fonti – secondo la quale il giurista Celso avrebbe inserito una affermazione di carattere generale (quale appunto *scire leges non est verba earum tenere sed vim ac potestatem*) all'interno di un discorso che probabilmente verteva solo sulla *stipulatio*.

<sup>180</sup> Fatto questo che non dovrebbe essere molto difforme dalla ben nota mentalità «generalizzante» dei compilatori giustiniani (sulla quale si veda ancora ALBERTARIO, *La cosiddetta crisi del metodo interpolazionistico*, cit., p. 611 e *passim*). Il passo, nella redazione celsina, secondo il Lenel (*Palingenesie*, I, cit., c. 219), doveva, dunque, presentarsi così: *Cum quaeritur in stipulatione quid acti sit, ambiguitas contra stipulatorem est. Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*?

<sup>181</sup> In questa sede, appoggiandoci su una nota testimonianza gaiana (*inst.* 1.165), che tra breve esamineremo nel testo, possiamo soltanto accennare ad una problematica che investe da vicino l'origine, la formazione stessa dell'ordinamento romano. Come osserva il GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto*, cit., p. 16 e 37, non sempre in Gaio appare possibile individuare con nettezza la modalità con la quale un determinato istituto è stato configurato nel sistema romano. Ciò senz'altro può essere determinato dal fatto che Gaio non scrive un'opera di storia. Ma v'è di più: nel manuale gaiano, il quale, sul punto, rispecchia posizioni di giuristi anche di età repubblicana, è possibile rilevare una stretta connessione tra *interpretatio* dei giuristi creatrice di diritto e recezione del prodotto di tale attività nella vita concreta del diritto (*receptio moribus*); si potrebbe anche dire che la *receptio moribus* presupponga l'elaborazione interpretativa. Il Gallo, uno dei massimi studiosi del fenomeno della *receptio moribus*, ricorda (*op. ult. cit.*, p. 17), a sostegno della connessione di cui si è fatto cenno, una profonda intuizione di V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1957<sup>13</sup>, p. 38: «(...) l'interprete romano fu essenzialmente, per tutta l'età re-

possibile, i casi nei quali il giurista si riferisce a quella che abbiamo chiamato interpretazione della legge innovativa da quelli nei quali il riferimento è, invece, a quella che abbiamo denominato interpretazione del diritto (parimenti) innovativa.

In *inst.* 1.185, a proposito della *tutela legitima libertarum et impuberum libertorum*, leggiamo che questa sarebbe stata introdotta tramite *interpretatio*:

(...) quae et ipsa tutela legitima vocatur (...) quia proinde accepta est per interpretationem atque si verbis legis introducta esset.

Nel passo esaminato emerge senza dubbio un caso di interpretazione del diritto innovativa; il giurista letteralmente afferma che l'istituto (la tutela delle liberte e dei figli impuberi dei liberti) così creato è come fosse stato introdotto con i *verba* della *lex*.

Gaio, già all'inizio della sua trattazione istituzionale, indica alcuni «criteri di funzionamento» che sembrano riferirsi a quella che noi abbiamo chiamato interpretazione del diritto innovativa, citando, come è ben noto, un rescritto dell'imperatore Adriano.

In *inst.* 1.7 (testo che deve essere coordinato con la testimonianza di Pomponio in D. 1.2.2.12 secondo cui, come è noto, lo *'ius civile in sola prudentium interpretatione consistit'*) egli dice, dunque:

Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem obtinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi (...).

Osserviamo che il giurista sembra considerare (ricollegare alla) a quella particolare forma di *interpretatio* che estrinseca nel *respondere* esclusivamente le *'sententiae et opiniones eorum quibus permissum est iura condere'*. Per Gaio, insomma, sembrerebbe (ma il punto, comunque, non è incontrovertibile) che soltanto i giuristi muniti di *ius respondendi ex auctoritate principis* potessero porre in essere una forma di interpretazione del diritto creativa<sup>182</sup> (quella, appunto, estrinsecantesi nell'attività rispondente). Il che vorrebbe dire, in definitiva, che soltanto l'attività rispondente posta in essere dai giuristi muniti di *ius respondendi* avrebbe potuto innovare nel sistema.

Non possiamo non vedere, tra l'altro, nella illustrazione proposta da Gaio, in questo brano del suo Manuale, un cenno esplicito ad un fenomeno che doveva essersi verificato (progressivamente) già a far tempo dal primo Principato: si è cercato di imbrigliare (probabilmente già con intenti eliminatori) l'*interpretatio prudentium*, legandola al potere imperiale.

Venendo ora a P o m p o n i o, dobbiamo prendere in esame alcuni passaggi del lungo e famoso frammento del Digesto che contiene quel che rimane dell'*Enchiridion*. A tal proposito, segnaliamo

---

pubblicana ed oltre, interprete di costume il quale, mentre sostanzialmente era considerato eterno ed inderogabile, era però riconosciuto come capace di applicazioni indefinite, sempre che queste s'inquadrassero negli schemi prefissi dei negozi giuridici e delle azioni giudiziarie. Di questo sviluppo, che correttamente non può essere definito se non come consuetudinario, i giuristi sono praticamente promotori e controllori: mentre costituzionalmente sono tenuti a rispettare, per es. il negozio ultimamente adattato da questo o da quel giurisperito a raggiungere risultati nuovi, in pratica l'ambiente romano accetta quegli adattamenti dello *ius civile* nei quali i tecnici più autorevoli consentono». Il Gallo osserva (*op. ult. cit.*, p. 17) che l'analisi di Arangio-Ruiz «descrive l'evoluzione giuridica come sviluppo consuetudinario seppur promosso e controllato dalla giurisprudenza». «Parlare» continua Gallo «della giurisprudenza in questi termini, non significa riconoscere che essa costituisce, da sola, fonte del diritto»; e ricorda ancora la posizione assunta da Vincenzo Arangio-Ruiz in *La cosiddetta tipicità delle servitù e i poteri della giurisprudenza romana*, in «Foro italiano», IV, 1934, c. 64, laddove afferma: «Tirando le somme io non nego che il diritto di Giuliano differisca da quello di Servio e di Sabino più profondamente di quanto potrebbe pensare chi volesse segnare nel bilancio le sole innovazioni portate da leggi, senatoconsulti, costituzioni; ma dico che il mutamento non è maggiore di quello che si può riconoscere nel diritto francese comparando Laurent con Planiol, o nel diritto nostro comparando Giorgi con Leonardo Coviello».

<sup>182</sup>) Così GALLO, *Intepretazione e formazione consuetudinaria del diritto*, cit., p. 47-48, il quale osserva come, nella trattazione gaiana, i *responsa prudentium*, definiti, appunto, *'sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere'*, siano presentati agganciati allo *ius respondendi ex auctoritate principis*.

che possono essere censiti cinque riferimenti espressi a differenti concetti di *interpretatio* (riferimenti evidenziati dall'impiego del termine tecnico '*interpretatio*').

In D. 1.2.2.4 (Pomp. l.s. *enchr.*) si parla di una *interpretatio* che sarebbe stata posta in essere<sup>183</sup>, in esplicazione di un *summum ius*, dal collegio decemvirale sul testo, appena prodotto (secondo la tradizione sulla base delle leggi di Dracone), delle dodici Tavole:

(...) datumque est eis (scilicet decemviris) ius eo anno in civitate summum, uti leges et corrigerent, si opus esset, et interpretentur neque provocatio ab eis sicut a reliquis magistratibus fieret.

Sembrirebbe chiara, nel pensiero del giurista, un'allusione ad una attività di interpretazione della legge (nel senso accolto nella presente trattazione)<sup>184</sup>; attività che, senza dubbio, è stata esercitata, sul testo duodecimitabulare, anche in funzione creativa.

All'inizio del successivo paragrafo cinque (D. 1.2.2.5) si potrebbero, invece, a nostro avviso, segnalare come percorribili due «letture» del concetto di *interpretatio*. Il testo afferma:

His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet) ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem necessariam esse disputationem fori (...).

Secondo una prima «lettura», che è basata sul testo tramandato dalla *Littera Bononiensis*, il pensiero principale di Pomponio sembrerebbe essere quello (espresso invero con una sintassi non molto piana) per cui, successivamente alla redazione del codice decemvirale, la *disputatio fori* avrebbe cominciato a porsi come necessaria<sup>185</sup>. Con una strana parentetica (la quale, curiosamente, non ha sollevato dubbi di genuinità)<sup>186</sup> il giurista dice che la *interpretatio* avrebbe richiesto, '*ut naturaliter evenire solet*', l'*auctoritas prudentium*.

Un punto sembra, secondo questa prima «lettura», raggiungibile: Pomponio (sempre accettando l'autenticità del punto) avrebbe voluto dire (forse un poco tautologicamente) che una attività di «produzione normativa» (un'attività di interpretazione del diritto in funzione creativa, secondo la terminologia che abbiamo adottato), nel senso di produzione giurisprudenziale di diritto tramite attività «rispondente», avrebbe richiesto, '*naturaliter*'<sup>187</sup>, l'*auctoritas* dei giuristi.

<sup>183</sup> Il concetto in parola, in effetti, appare, in Gaio, quanto meno preponderante. Non mancano, comunque, passi del giurista nei quali affiora il concetto di interpretazione semantica; si vedano, per esempio, Gai., *inst.*, 3.54 (ove si parla di una *interpretatio* – condotta dallo stesso Gaio – al testo della *lex Iulia et Papia Poppaea*: '*Hactenus omnia iura quasi per indicem tetigisse satis est; alioquin diligentior interpretatio propriis commentariis exposita est*') e D. 1.2.1 (Gai. 1 *ad leg. duod. tab.*) nel quale il giurista parla manifestamente di una interpretazione semantica del testo della legge delle dodici Tavole: '*Facturus legum veterarum interpretationem necessario prius [p(opuli) R(omani) ius] ab urbis initis repetendum existimavi, non quia velim verbosus commentarios facere, sed quod in omnibus suis partibus [constaret] <constet>: et certe cuiusque rei potissima pars principium est. (...)*'. Ad eccezione della trascrizione dittografica segnalata, non sono indicati, nel testo, interventi manipolativi (cfr. «Index interpolationum», I, cit., c. 3).

<sup>184</sup> In tal senso sembrerebbe anche LANTELLA, *Metastoria (Prelettura teorica per un seminario sull'Enchiridion di Pomponio)*, Torino, 1990, p. 107, che così rende il passo in esame: «In quell'anno, nella Città fu concesso ai decemviri il massimo potere affinché addirittura correggessero le leggi in caso di necessità, inoltre le interpretassero, e nei loro confronti non vi fosse quell'appello al popolo che pur valeva nei confronti degli altri magistrati».

<sup>185</sup> Sul testo, si vedano anche U. VINCENTI, *Res indicatae e diritto giurisprudenziale romano*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo», cit., II, p. 572-573, nonché E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II. *Contesti e pensiero*, Milano, 2001, p. 48 nt. 17.

<sup>186</sup> Qualche perplessità sembrerebbe sollevare E. HUSCHKE, *Ueber die Rutilische Concursordnung und des fraudatorisches Interdict*, in «ZSS.», IX, 1870, p. 329-366 e specialmente p. 334, il quale, però, non pare condurre ad alcuna ipotesi di (ri)costruzione del testo originario.

<sup>187</sup> L'inciso '*ut naturaliter evenire solet*' potrebbe legittimamente, a nostro avviso, ritenersi di matrice spuria. Che cosa, infatti, avrebbe voluto affermare Pomponio in codesto inciso? Avrebbe voluto dire che l'*auctoritas prudentium* sarebbe già stata richiesta in precedenza (e quindi prima della codificazione duodecimitabulare)? Ma prima della codificazione duodecimitabulare quale bisogno ci sarebbe stato di chiedere l'*auctoritas prudentium*, dal momento che l'*interpretatio* era quasi del tutto nelle mani del collegio pontificale? Invero l'intera parentesi ci sembra difficilmente assegnabile a Pomponio. L'inserimento della parentesi, comunque, non compare nella *Florentina* (cfr. «Justiniani Augusti Pandectarum Codex Florentinus» – cur. A. CORBINO, B. SANTALUCIA –, I, Firenze, 1988, p. 21.r). Sul

Invero non si può nemmeno escludere che parimenti una interpretazione del diritto non creativa richiedesse l'*auctoritas* dei giuristi<sup>188</sup>.

Una seconda «lettura» del medesimo testo consentirebbe, invece, di scorgere nella espressione '*ut naturaliter evenire solet ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem*' un riferimento ad una attività di interpretazione della legge sia creativa sia meramente rivelativa, sul testo delle Dodici Tavole, attività che, come peraltro sembra logico, avrebbe richiesto l'*auctoritas* dei giuristi, anche in ragione del (presumibile) progressivo incremento delle cause (della discussione del foro, la *disputatio fori*).

Ci sembra che questa seconda lettura (nella quale, tra l'altro, verrebbero a stemperarsi alcune non irrilevanti critiche sulla manipolazione del testo), nonostante autorevoli posizioni in contrario<sup>189</sup>, possa essere proposta come accettabile.

Una analoga «doppia lettura» potrebbe riprendersi a proposito di D. 1.2.2.6:

(...) omnium tamen harum (scil. legum duodecim Tabularum) et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erat, (...).

In effetti, il pensiero del giurista sembra potesse essere indirizzato nel senso di individuare, presso il collegio dei pontefici, una *scientia* dell'*interpretatio iuris*, intendendo quest'ultima come fonte giurisprudenziale di diritto, oppure (anche in considerazione del concetto di *ars interpretandi* che emerge, come abbiamo visto, in Cicerone, *de orat.* 1.185.42) nel senso di individuare, parimenti presso il collegio pontificale, una *scientia* della *interpretatio legis* (ed il riferimento al testo delle Dodici Tavole parrebbe avere, così, maggior senso).

Una *interpretatio* nel senso di attività sembrerebbe di per sé sola produttrice di diritto, è segnalata, senza dubbio, nel famoso paragrafo dodici (D. 1.2.2.12) nel quale è contenuta la illustrazione delle fonti del diritto (illustrazione che copre il periodo corrente dell'epoca delle *legis actiones* alla prima età imperiale):

Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod [sine scripto] in sola prudentium interpretatione consistit (...) <sup>190</sup>.

punto si veda anche M. BRETONE, *Linee dell'Enchiridion di Pomponio*, Torino, 1974, p. 61, il quale (nt. 16) osserva come «il primo periodo di questo brano, che abbiamo trascritto secondo la lezione della *Florentina* non dà senso. Il Mommsen sostituisce *disputationem* a *disputatione* e (sull'esempio di S: cfr. *Editio minor Dig. h.l.*) *auctoritatem* ad *auctoritate*» (il tratto '*ut naturaliter ... auctoritatem*' va posto fra parentesi). Più ampio l'intervento critico dello E. HUSCHKE, *Weitere Beiträge zur Pandektenkritik*, in «ZSS.», XXII, 1888, p. 334: '*His legibus latas coepit (nam naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideretur) prudentium auctoritas necessaria esse disputationi fori*' (per altri tentativi, cfr. F.D. SANIO, *Varroniana in den Schriften der römischen Juristen, vornemlich an dem Enchiridion des Pomponius nachzuweisen versucht*, Leipzig, 1867, p. 170 nt. 257). Si potrebbe ancora arrischiare: '*His latas coepit (ut naturaliter evenire solet) [ut] interpretatio desiderare[ut] prudentium auctoritate*<nt>?' (l'accento alla *disputatio fori*, che ricorre anche nel periodo successivo, ha il sapore di un elemento estraneo – cfr. D. 1.2.2.12 – e potrebbe essere insitico). D. 1.2.2.5 è discusso anche in altri punti, per noi irrilevanti». I rilievi di cui si è fatto cenno, se pure non consentono di affermare recisamente che il frammento dell'*Enchiridion* pomponiano altro non sia se non un sunto giustiniano, sicuramente fanno propendere per l'ipotesi secondo la quale i compilatori giustiniani non avrebbero avuto a disposizione il testo originario ma, molto probabilmente, una edizione epitomata del medesimo.

<sup>188</sup>) Anche se una lettura in tal senso non sembra sia stata mai proposta.

<sup>189</sup>) Richiamiamo, per tutte, le pagine del GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, cit., specie p. 124, che risultano (anche per un tentativo di conciliazione tra le due ipotesi di «lettura» segnalate nel testo) particolarmente illuminanti: «(...) A parte quindi la sfumatura circa il valore più o meno vincolante (su cui dal punto di vista astratto si potrebbe discutere per tutte le fasi), ciò che segue la continuità dell'opera della giurisprudenza è dato dalla sua posizione di fronte al *ius civile*. L'antica giurisprudenza pontificale, come poi quella laica, non crea formalmente la norma nel senso di una autorità che la impone, ma è l'interprete di una tradizione, rivela la norma, la traduce in strumento adeguato, la applica nei casi concreti, fa cioè opera di *interpretatio*; non è una volontà che impone la norma, ma un intelletto che la ricerca e la segue e indirizza nei diversi atteggiamenti».

<sup>190</sup>) La letteratura, sul passo, è sterminata. Al momento, ed anche in considerazione dei limiti della presente indagine, segnaliamo che, secondo la critica interpolazionistica, nella stesura originaria, doveva mancare l'inciso '*sine scripto*' (cfr., a tal proposito, già PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, cit., I, p. 123).

Un concetto analogo al precedente sembra emergere ancora nel paragrafo trentotto del frammento di Pomponio (D. 1.2.2.38), a proposito del quale l'attenzione è portata sulla struttura dei *Tripertita* di Sesto Elio Peto Cato<sup>191</sup>:

(...) tripertita autem dicitur, quondam lege duodecim tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio.

Pomponio, come è noto, ci dice che l'opera di Sesto Elio Peto era chiamata *Tripertita*, per il fatto che essa doveva presentare, all'inizio, il testo del codice decemvirale, nella parte mediana la *interpretatio* e, nella parte finale, le *legis actiones*.

Tradizionalmente, il contenuto della parte mediana dei cosiddetti *Tripertita*, (parte nella quale doveva essere stata riversata la *interpretatio*) viene individuato in una serie di responsi e di schemi negoziali (gli schemi processuali dovevano essere riservati all'ultima parte della trattazione) prodotti (forse già da una giurisprudenza laica) sulla base del testo decemvirale<sup>192</sup>.

Non sembra, però, insostenibile l'ipotesi che, in questa parte dei *Tripertita*, parte che doveva verosimilmente seguire quasi immediatamente la trascrizione del testo decemvirale, fosse riversata anche una sorta di commento lemmatico al testo dell'antica legge. Se così fosse, Pomponio avrebbe, in questo passo, fatto riferimento anche al prodotto di una interpretazione della legge<sup>193</sup> (nel

<sup>191</sup> Secondo il BURDESE, *Note sull'interpretazione in diritto romano*, cit., p. 181-197, il segno '*interpretatio*' potrebbe essere già stato utilizzato dallo stesso Sesto Elio, ché, osserva lo studioso, sono a lui coeve le testimonianze dell'uso dei termini affini '*interpretes*' e '*interpretari*'.

<sup>192</sup> In tal senso, oltre all'insegnamento tradizionale, si veda SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, cit., p. 43 ss.

<sup>193</sup> Una attenzione particolare (tale da giustificare una trattazione in sede autonoma) deve essere riservata alla *interpretatio* che, a cominciare (rimanendo ai testi) dalla tarda età repubblicana, è stata effettuata sul (testo del) plebiscito aquiliano. Infatti numerosi frammenti (i quali però – e varrebbe la pena approfondirne la ragione – appartengono, in gran parte – salvo, ad esempio, Gai *inst.* 3.210 e D. 9.2.2, Gai. 7 *ad ed. prov.* – a Ulpiano e Paolo, pur contenendo richiami a giuristi anteriori, ma, ad eccezione di due, non sembrano anteriori all'età adrianea, come, per esempio, D. 9.2.7.1 Ulp. 18 *ad ed.* – con l'indicazione dell'area semantica di '*occidere*' – D. 9.2.27.1-3 Ulp. 18 *ad ed.*, D. 9.2.31, Paul 10 *ad Sab.* – il quale, oltre ovviamente a rappresentare una posizione che era già del giurista Sabino, contiene un richiamo a Quinto Mucio – D. 9.2.33, Paul. 2 *ad Plaut.*, che richiama una posizione di Plautio, coevo del giurista Pegaso che fu console e *praefectus urbi* sotto il regno di Vespasiano) sembrano conservare chiara traccia di una *interpretatio* semantica al testo aquiliano (*interpretatio* che verosimilmente doveva essere riversata in un commentario lemmatico), ma d'altra parte molti sono i testi dai quali si può ricavare la effettuazione (sicuramente risalente, almeno, al giurista Alfeno Varo, discepolo di Servio Sulpicio Rufo, ma snodantesi in un arco temporale di circa tre secoli), di una *interpretatio* estremamente libera rispetto al testo del plebiscito (emblematico, al riguardo, pur tra i tanti, D. 9.2.9.pr., Ulp. 18 *ad ed.*, il quale, a proposito delle soluzioni offerte già da Labeone, per il *casus* rappresentato dall'ostetrica che porge un farmaco velenoso alla puerpera, che spontaneamente lo assume, contiene un chiaro esempio di *interpretatio iuris* sviluppatasi, così sembrerebbe, da una originaria *interpretatio* semantica). Un esempio caratteristico dell'aspetto assunto dall'*interpretatio* sui capi della *lex Aquilia* è rappresentato dalla elaborazione (e dal suggerimento) di azioni utili (la terminologia, pur essendo varia, si concentra essenzialmente sul concetto di '*actio utilis*', come, ad esempio, '*actio utilis in factum legis Aquiliae*', '*actio ad exemplum legis Aquiliae*'); il fenomeno in parola, tra l'altro, ha assunto dimensioni di rilievo (a tal riguardo ricordiamo, tra i tanti autori che si sono occupati dell'argomento, R. TAUBENSCHLAG, *Lex Aquilia*, in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», XII, Stuttgart, 1925, c. 2327-2330, C. ARNÒ, *Actio in factum accomodata legi Aquiliae*, in «Studi per il XIV Centenario della Codificazione giustiniana», Pavia, 1934, p. 55-60, E. VALIÑO, *Actiones pretorias complementarias de la acción civil de la ley Aquilia*, Pamplona, 1973, *passim*, ID., *Actiones utiles*, Pamplona, 1974, *passim*); è stato, inoltre, osservato (in modo non incontrastato) come la terminologia '*(actio) ad exemplum (legis Aquiliae)*' sarebbe stata sostituita in sede compilatoria ad una originaria '*(actio) utilis in factum*': cfr. in proposito B. ALBANESE, *Studi sulla legge Aquilia*, in «AUPA», XXI, 1950, p. 7 ss., G. LONGO, *Appunti esegetici e note critiche in tema di 'lex Aquilia'*, in «AUMA», XXII, 1958, p. 49 ss (ora anche in ID., *Ricerche romanistiche*, Milano, 1966, p. 713 ss), G. WESENBERG, *Utiles actiones in factum*, in «Studi E. Betti», IV, Milano, 1962, p. 501-502 (contra però VALIÑO, *Actiones pretorias*, cit., p. 354, sulle orme del quale osserviamo che in «Index Interpolationum», I, cit., c. 113-117 non rilevavano manipolazioni sul punto terminologia '*ad exemplum*' in tutti i testi raccolti in D. 9.2, '*ad legem Aquiliam*'), A. D'ORS, *Derecho privado romano*, Pamplona, 1968, p. 440 ss., S. SCHIPANI, *Responsabilità ex lege Aquilia. Criteri di imputazione e problema della 'colpa'*, Torino, 1969, *passim*, M. KASER, *Das Römische Privatrecht. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München, 1971<sup>2</sup>, p. 622-631, G. VALDITARA, *Damnum iniuria datum*, Torino, 1996, *passim*, M. MIGLIETTA, «*Servus dolo occisus*», cit., *passim*, F. DE ROBERTIS, *Damnum iniuria datum: trattazione sulla responsabilità extracontrattuale nel diritto romano con particolare ri-*

senso da noi accolto).

Per quanto la giurisprudenza dei Severi dimostri di conoscere bene l'idea di interpretazione del diritto innovativa (come attività di provenienza giurisprudenziale creativa di diritto, basti pensare al famoso testo di Papiniano (2 def.), D. 1.1.7.pr., che definisce il *ius civile* 'quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit'<sup>194</sup>), il concetto che più frequentemente si rileva nei frammenti di Ulpiano e di Paolo è sicuramente quello che noi abbiamo individuato come interpretazione della legge.

Tra le ragioni di questo «fenomeno» (di una sorta di progressiva elisione dell'antica idea di interpretazione del diritto) si potrebbe scorgere un mutamento (quantomeno l'inizio di un mutamento) nella (considerazione) della antica posizione («creativa») dei giuristi all'interno del sistema, mutamento che può anche essere riconnesso al fatto che i giuristi, nell'età dei Severi (ma il fenomeno era apparso già ai tempi di Adriano) appartengono alla burocrazia imperiale, raggiungendo di questa i gradi più elevati<sup>195</sup>: in altri termini, i giuristi, a cominciare dall'età dei Severi, iniziano ad essere iscritti all'interno di un sistema la cui produzione, anche parziale, si connota per una sempre minore partecipazione ad essa del giurista.

Vediamo, dunque, alcuni testi di Ulpiano.

In D. 5.3.20.7 (15 ad ed.), il giurista parla, a proposito del senatoconsulto Giuvenziano (in materia di *vindicatio caducorum*) della necessità di effettuare una '*interpretatio congruens singulis verbis senatus consulti, una interpretatio*' che, almeno negli intenti dichiarati, farebbe pensare a quell'attività che abbiamo denominato interpretazione della legge (ovviamente nella duplice valenza innovativa o rivelativa):

(...) aptanda est igitur nobis singulis verbis senatus consulti congruens interpretatio.

E dopo questa dichiarazione inizia il commentario lemmatico al testo del senatoconsulto (commentario lemmatico la cui opportunità di effettuazione era stata anticipata dal giurista nel paragrafo sei del medesimo frammento:

Praeter haec multa reperimus tractata et de petitione hereditatis, de distractis rebus hereditariis, de dolo praeterito et de fructibus. de quibus cum forma senatus consulto sit data, optimum est ipsius senatus

guardo alla *lex Aquilia de demno*, Bari, 2002, *passim*.

<sup>194</sup> Nel testo non sono segnalate alterazioni di rilievo (cfr. «Index interpolationum», I, cit., c. 3). Sul passo, segnatamente sul § 1 (qui non riportato) e contenente la definizione di '*ius honorarium*' e di '*ius praetorium*', si vedano M. KASER, «*Ius honorarium*» und «*ius civile*», in «ZSS.», CI, 1984, p. 1 ss., e GALLO, *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto*, cit., p. 17-88, per il quale, tra l'altro: «(...) la prospettiva degli editti dei magistrati giurisdicenti come una delle varie parti o settori in cui si ripartisce il diritto romano è abbandonata. Papiniano sostituisce ad essa la divisione di tale diritto in due sole categorie: il *ius civile*, prodotto dalle leggi, dai plebisciti, dai senati consulti, dalle costituzioni imperiali e dall'*auctoritas* dei giureconsulti (*quod... venit*) ed il *ius honorarium*, introdotto dai pretori (*quod praetores introduxerunt*)». Lo studioso, pure da una prospettiva e da intenti differenti rispetto a quelli della presente indagine, avverte, nella lettura del testo papiniano in esame, quantomeno l'inizio, per così dire, di una nuova raffigurazione delle fonti del diritto.

<sup>195</sup> A questo proposito, merita riferire le osservazioni dello SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, cit., p. 474-476, per il quale «il sistema burocratico, in particolare, era cominciato con Augusto e si era esteso, ora in sordina ora in crescendo, durante tutto il Principato (...). L'applicazione minuziosa del sistema burocratico portò necessariamente a una trasformazione della scienza giuridica. La tendenza innata di ogni burocrazia a convertire lo sviluppo del diritto in monopolio di un ufficio centrale, a codificare il diritto e ad assicurarne e controllarne la rigorosa applicazione ed esecuzione, produsse un completo cambiamento nella struttura della scienza giuridica romana. Tuttavia questo cambiamento fu soltanto una metamorfosi. Lo spirito della giurisprudenza non morì ma migrò in un altro corpo. Se si limita l'esame della scienza giuridica alle sue manifestazioni didattiche e letterarie, si resta completamente sconcertati dall'improvviso e inatteso collasso della giurisprudenza classica nella seconda metà del III secolo, immediatamente dopo Ulpiano; si può semplicemente notare il ritrarsi della grazia di Dio. Ma, mentre è vero che la giurisprudenza classica, cioè la giurisprudenza che si esprimeva nelle forme proprie del Principato, morì col Principato, la giurisprudenza continuò a vivere. Certamente, migliori talenti giuridici entrarono ora» (ossia nel IV secolo) «nell'amministrazione della Chiesa cristiana o della burocrazia imperiale, ma già all'epoca dei Severi i puri maestri di diritto avevano rappresentato una ben umile parte e i principali giuristi, Papiniano, Paolo, Ulpiano, erano stati membri della burocrazia imperiale»; sul punto cfr. anche G. VON BESELER, *Recuperationes iuris antiqui*, in «BIDR.», XLV, 1938, p. 167-190.

consulti interpretationem facere.

Prima di illustrare, tramite commento lemmatico individuato nominalisticamente come *interpretatio verborum*, la clausola dell'editto pretorio «*de rebus creditis*», ancora Ulpiano (26 *ad ed.*), in D. 12.1.pr.-1, enuncia la opportunità di riferire qualche informazione sul contenuto del titolo edittole *de rebus creditis*:

E re, priusquam ad verborum interpretationem pervenimus, pauca de significatione ipsius tituli referre. [Quoniam igitur multa ad contractus varios pertinentia iura sub hoc titulo praetor inseruit], ideo rerum creditarum titulum praemisit: omnes enim contractus, quos alienam fidem secuti instituimus, complectitur (...)]<sup>196</sup>.

Ancora ad una *interpretatio verborum* sembrerebbe riferirsi di nuovo Ulpiano (3 *fideic.*), in D. 36.1.1, prima di riportare il testo del senatoconsulto Trebelliano<sup>197</sup>:

Explicito tractatu, qui ad fideicommissa singularum rerum pertinet, transeamus nunc ad interpretationem senatus consulti Trebelliani. Factum est enim senatus consultum temporibus Neronis octavo kalendas Septembres Annaeo Seneca et Trebellio Maximo consulibus, cuius verba haec sunt (...).

Nonostante qualche sospetto sulla genuinità del testo, leggiamo ancora in D. 25.4.1.11 (Ulp. 24 *ad ed.*), in una posizione piuttosto curiosa (a mo' di chiusura) rispetto alla trascrizione (ulpiana) dell'editto *de inspiciendo ventre custodiendoque partu* (trascrizione che inizia al paragrafo dieci del medesimo frammento) la seguente affermazione:

Quamvis sit manifestissimum edictum praetoris attamen non est neglegenda interpretatio eius.

Si è dubitato, già dal Lenel<sup>198</sup>, che l'affermazione riferita possa essere ascritta ad Ulpiano. Sentiremmo di accogliere tali perplessità sulla base, principalmente, dei seguenti rilievi: a) l'affermazione appare *in toto* astratta dal contesto in cui è inserita (peraltro, potremmo ipotizzare, con riguardo alla medesima, trattarsi di una glossa postclassica penetrata nel testo ulpiano probabilmente in sede compilatoria); b) Ulpiano, come pure abbiamo visto nei testi precedenti, solitamente, accenna alla *interpretatio (verborum)* in una sede anteriore rispetto a quella in cui la medesima trova luogo.

Se si accoglie il dubbio accennato sulla paternità ulpiana del testo citato, rimarrebbe il fatto che (probabilmente) i compilatori hanno (avrebbero) qui richiamato (o dettato) una regola per la interpretazione della legge (ovviamente, nello spirito della Compilazione) meramente rivelativa.

Qualora, invece, si ritenga che, se pure intervento compilatorio ci sia stato, cionondimeno appaia rintracciabile (ancora) il pensiero originario del giurista, si dovrà pur ammettere che quest'ultimo doveva riferirsi, in questo testo, ad una interpretazione della legge naturalmente non soltanto rivelativa.

Possiamo, in gran parte, riprendere le osservazioni effettuate sui testi ulpiani anche per alcuni frammenti provenienti dal giureconsulto Paolo<sup>199</sup>.

Infatti, anche nel famoso testo contenuto in D. 1.3.37 (1 *quaest.*) sembra farsi chiaramente allusione alla nostra interpretazione della legge, anche se è difficile stabilire se meramente rivelativa (Paolo, d'altronde, non doveva porsi come un semplice commentatore) o anche (e più verosimil-

---

<sup>196</sup> Per le manipolazioni del testo riferito, che, comunque, non attengono al *principium* del frammento, cfr. ancora «Index interpolationum», I, cit., c. 63.

<sup>197</sup> Senatoconsulto (del 56 o 57 d.C.) che, come è noto, stabilì che le azioni spettanti *iure civili* a favore e contro l'erede fiduciario fossero concesse contro il fedecommissario, il quale si sarebbe venuto così a trovare nella situazione dell'erede stesso (*heredis loco*).

<sup>198</sup> L'illustre studioso tedesco considera interamente compilatoria l'affermazione attribuita ad Ulpiano. Gli autori del «Vocabularium Iurisprudentiae Romanae» (III, cit., c. 875-878) indicano come di provenienza sicuramente compilatoria l'intero frammento in esame.

<sup>199</sup> Il giureconsulto Paolo sembra sia sopravvissuto all'imperatore Alessandro Severo (morto nel 238), sotto il quale ricopri, come pare, la carica di prefetto del pretorio (in tal senso si veda anche SCHULZ, *Storia della giurisprudenza*, cit., p. 194).

mente) innovativa:

Si de interpretatione legis quaeratur, in primis inspiciendum est, quo iure civitas retro in eiusmodi casibus usa fuisset: optima enim est legum interpretatio consuetudo<sup>200</sup>.

Lo stesso concetto, sia pure con la duplice valenza a cui si accennava sopra, sembra emergere in D. 13.5.17 (Paul. 29 *ad ed.*), in tema di *actio de pecunia constituta* (un caso in cui si sarebbe potuta evitare l'impunitività del ritardo nello adempimento), dove il giurista parla di una *iusta interpretatio* (scil. *edicti praetoris*):

Sed si alia die offerat nec actor accipere voluit ne ulla causa iusta fuit non accipiendi, aequum est succurri reo aut exceptione aut iusta interpretatione, ut factum actoris usque ad tempus iudicii ipsi noceat: ut illa verba 'neque fecisset' hoc significant, ut neque in diem in quem constituit fecerit neque postea.

Una attenzione particolare merita, infine, un altro testo paolino, D. 32.25 (1 *ad Nerat.*), testo che riprenderemo in esame specificamente nel capitolo successivo e che qui segnaliamo per il rilievo che in esso assume la *voluntatis quaestio* (attività che, come abbiamo messo in rilievo analizzando alcuni testi provenienti dalla riflessione retorica, appare sicuramente ricomprendibile nella interpretazione semantica rivelativa):

Ille aut ille heres Seio centum dato potest Seius ab utro velit petere. Cum in verbis nulla ambiguitas est non debet admitti voluntatis quaestio.

Il caso proposto da Paolo è quello in cui il testatore, verosimilmente nelle forme negoziali previste per le disposizioni testamentarie con effetti obbligatori (come sintomaticamente si evince, tra l'altro, dalla forma imperativa con cui è adoperato il verbo 'dare'), impone alternativamente a due coeredi di trasferire la proprietà di una somma di denaro (o di altre cose fungibili) a un terzo (Seio). Il giurista precisa, in primo luogo, che la tutela giudiziaria (che sembrerebbe consistere nella *actio ex testamento*, come pure potremmo aspettarci in presenza di un legato con effetti obbligatori) spetta a Seio nei confronti di entrambi i coeredi. A questa precisazione, segue la formulazione di una regola (che esamineremo meglio nel capitolo successivo) – sulla quale formulazione, a ben vedere, sembra imperniato tutto il discorso del giurista – secondo la quale se i *verba testatoris*, non sono ambigui, non può ricorrersi alla *quaestio voluntatis*<sup>201</sup>.

Possiamo, a questo punto, osservare che, già a cominciare dalla giurisprudenza dei Severi, si nota una progressiva «affermazione» del concetto che abbiamo isolato come interpretazione della legge (sia pure nella duplice valenza creativa e rivelativa).

Non sembra, poi, inverosimile collegare tale «affermazione» (nel senso che i giuristi severiani, nel momento in cui parlano di *interpretatio*, parlano di interpretazione della legge tendenzialmente rivelativa), da un lato, alla progressiva compressione del ruolo creativo della giurisprudenza rispondente, dall'altro alla progressiva emersione di una sorta di verticismo interpretativo.

### 13. I compilatori tardoantichi: in particolare, il Codice Teodosiano

E' affermazione condivisa, come è noto, pressoché unanimemente, nella dottrina romanistica, quella secondo cui l'opera creativa della giurisprudenza andrebbe a inaridirsi (in Occidente in modo defi-

---

<sup>200</sup>) Per i problemi sollevati dal testo in esame, rinviamo *tout court* a F. GALLO, *La sovranità popolare quale fondamento della produzione del diritto in D. 1, 3, 32: teoria giuliana o manipolazione postclassica?*, in «BIDR.», XCIV-XCV, 1991-1992, p. 1-40, ora anche in GALLO, *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto*, cit., p. 139 e *passim*.

<sup>201</sup>) Il testo – notava già l'ALBERTARIO, *La crisi del metodo interpolazionistico*, cit., p. 648 – sarebbe sfuggito alla mano dei compilatori.

nitivo) all'inizio dell'età tardoantica<sup>202</sup>.

Nello stesso periodo, si assiste ad un incremento notevole della produzione normativa tramite *constitutio principis*; possiamo anzi osservare che proprio attraverso le costituzioni imperiali si attua, nella età tardoantica, quel *'cottidie in melius produci'* che il giurista Pomponio riconosceva, ancora al suo tempo, secondo una lettura accreditata del passo dell'*Enchiridion*, come ruolo fondamentale dei *prudentes*.

Nel quadro bipartito (*iura-leges*) delle fonti del diritto in età postclassica (tardoantica) dobbiamo, insomma, tenere conto del ruolo «motore» che riveste, nella innovazione del sistema, la costituzione imperiale (prodotto di una cancelleria imperiale comunque non digiuna di diritto) accanto agli *iura*, agli scritti degli antichi giuristi.

Proprio la centralità della *constitutio principis* all'interno del sistema fa sì che l'idea dominante (quella a cui si fa, di norma, riferimento) di attività interpretativa nel tardo antico sia quella di interpretazione (non di rado nel senso specifico di «spiegazione», «rivelazione») <sup>203</sup> esclusivamente del testo normativo, in definitiva di quella che abbiamo individuato come interpretazione della legge *r i v e l a t i v a* <sup>204</sup>.

A questo proposito, possiamo ricordare l'illuminante passaggio con cui Gian Gualberto Archi <sup>205</sup> introduce la riflessione sul sistema teodosiano delle fonti del diritto: «(...) Sarebbe interessante conoscere se e quali rapporti possono essere intercorsi tra i due avvenimenti (*scil.* la cosiddetta legge delle citazioni di Valentiniano III, emessa a Ravenna nel 426, e la costituzione con la quale, nel 429, Teodosio II, da Costantinopoli, espone il piano legislativo poi sfociato nella compilazione del *Codex Theodosianus*), ma questa curiosità rimane senza risposta. Prescindendo da ciò, è però certo che, quanto più dal centro si intendeva imporre il prestigio delle *leges generales*, tanto più urgeva il problema della loro conoscenza e della loro facile diffusione, e questo proprio come particolare problema della cancelleria imperiale».

In questo contesto storico di tardo Dominato (all'interno del quale si va affermando, anche attraverso segni esteriori, l'idea dell'impero assoluto) l'interpretazione della legge (meramente) rivelativa pare davvero l'unico spazio di manovra consentito, dall'autorità centrale, al pensiero del giurista (più precisamente, in quest'epoca, dal cultore del diritto); di più: tale *interpretatio* appare l'unica

<sup>202</sup> La letteratura, su questo aspetto, è molto vasta; si segnalano, in particolare, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, I, Milano, 1956, specie p. 142 – dove l'autore fa emergere alcuni aspetti di una concezione teocratica già presente in Costantino (C.I. 12.46 [47].1.pr. = C.Th. 7.20.2, a. 320), J. GAUDEMET, *La formation du droit sseculier et du droit de l'Eglise aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siecles*, Paris, 1957, *passim*, M. KASER, *Das römische Prinatrecht*, München, 1959, I, p. 2 s., R. ANDREOTTI, *L'imperatore Licinio ed alcuni problemi della legislazione costantiniana*, in «Studi E. Bettò», III, Milano, 1962, p. 44-63 (con particolare riferimento all'influsso del Cristianesimo sulla legislazione tardoimperiale), E. LEVY, *Gesetz und Richter in Kaiserlichen Strafrecht*, in *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz, 1963, p. 85 ss., M. LAURIA, *Ius, Visioni romane e moderne*, Napoli, 1967<sup>3</sup>, in particolare p. 294-308, G.G. ARCHI, *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo*, in *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano (Teodosio II e Giustiniano)*, Cagliari, 1987, p. 12-96 (già in ID., *Giustiniano legislatore*, Bologna, 1970, p. 11 ss.), R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, Torino, 1991, p. 78-81, Th. MOMMSEN, *Prolegomena in Theodosianum*, in «Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis», I, Berlin, 1905, specie p. 29 (che sembrerebbe porre sullo stesso piano le attribuzioni, proprie già dei successori di Costantino – consistenti nel *ius respondendi principis*, sembrerebbe, e non ovviamente *'ex auctoritate principis'* – e un non meglio individuato *ius legum interpretandarum*: «Vere mihi videtur corpora duo antiquiora (*scil.* Sylloge Gregorii, edita nel 295) ipsa sua natura differire a Theodosiano, illa profecta esse ex imperii ordinatione Augusta, secundum quam princeps ius respondendi sive legum interpretandarum habuit, non habuit ius legis generalis dandae, Theodosianum pendere ex iure imperatorio pleniore, eo scilicet quod explicat sub Ulpiani nomine prudens aliquis posterior Dig. 1, 4, 1): cfr. ancora D. NÖRR, *Zu den gestigen und sozialen Grundlagen der spätantiken Kodifikationsbewegung*, in «ZSS», LXXX, 1963, specie p. 118, L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, p. 533, e F. WIEACKER, *Textstufen Klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, *passim*, e *Allgemeine Zustände und Rechtszustände gegen Ende des Weströmischen Rechts*, in «Ius Romanum Medii Aevi», I.2a, Milano, 1963, *passim*. In generale, sul tramonto della civiltà classica (come fenomeno che interessa la storia della cultura) si è parlato anche con espressione suggestiva, di «Untergang des Abendlandes».

<sup>203</sup> Si osservi, però, che questa attività di «rivelazione» è, ora, tendenzialmente, posta in essere dall'autorità di vertice (in assonanza con una certa idea teocratica del potere, idea che, con Giustiniano, assumerà contorni precisi).

<sup>204</sup> Si veda, sul punto, A. GUZMÁN, *Historia del 'riferimento legislativo'*, in «Sodalitas, Scritti A. Guarino», Napoli, 1984, VII, p. 3467-3522, il quale, in sostanza, afferma (p. 3495) che l'idea di genuina *'interpretatio'* dell'epoca postclassica coincideva ormai come l'idea di una facoltà del principe: «El fenómeno que se produce en esta época fue similar al producido respecto del *condere ius*, esto es, también la *interpretatio* fue reclamada como una facultad (...) del príncipe».

<sup>205</sup> Cfr. ARCHI, *Il problema delle fonti*, cit., p. 59-60.

attività che sia consentita al cultore del diritto di fronte alla espressione della volontà imperiale, attività che, comunque, è svolta in concomitanza con la autorità imperiale (che può sempre porre in essere una interpretazione autentica); «dato il rilievo assunto dalle *constitutiones* come fonti del diritto», scrive ancora l'Archi<sup>206</sup>, «data la funzione delle medesime in quanto unico mezzo di rinnovamento giuridico, è ben naturale che per Teodosio II e i suoi collaboratori scomparisse (...) quel che di apporto personale da parte dei rispettivi autori (*scil.* il riferimento è agli autori dei codici – privati – Gregoriano ed Ermogeniano) si poteva apprezzare dai cultori del diritto operanti nella prima metà del IV sec. (*scil.* l'epoca in cui furono redatte le due raccolte). E questa è proprio la novità apportata dal Teodosiano, se noi consideriamo le testimonianze delle fonti nel loro fondo»<sup>207</sup>.

A fronte di tutto ciò, non dobbiamo assolutamente credere che siano scomparse le *interpretationes* cosiddette creative.

Non poteva, di certo, scomparire quella *interpretatio* che si limitava, come è noto, ad indicare schemi negoziali o processuali (da tempo consolidati nel sistema)<sup>208</sup>.

Quando alle cd. interpretazione della legge e interpretazione del diritto innovative, dobbiamo rilevare che la codificazione teodosiana e poi, come vedremo meglio successivamente, quella giustiniana muove proprio dall'idea di riservare all'imperatore quella *interpretatio* che, sino alla fine dell'età classica (ed ancora, in parte, agli inizi del tardo antico), appariva come una sorta di funzione creativa del giurista.

La centralità della volontà imperiale, dell'*imperialis sensus* (come si legge in C.I. 1.14.12 dell'imperatore Giustiniano), determina il trasferimento di tale attività dai giuristi all'imperatore; in questo senso potrebbe dirsi che viene a mutare l'idea di intesa (nel senso classico) come un'attività del (appartenente al) giureconsulto<sup>209</sup>.

<sup>206</sup>) ARCHI, *op. cit.*, p. 61-62.

<sup>207</sup>) Dobbiamo ancora osservare come, nella mente dei compilatori teodosiani, i *responsa prudentium* (secondo una intuizione dello SCHULZ, *op. cit.*, p. 135, e dell'ARCHI, *op. cit.*, p. 67) fossero precisamente solo gli scritti dei giuristi classici. «Intesa l'attività giurisprudenziale come attività del passato» scrive ancora ARCHI (*op. cit.*, p. 67) «ne consegue di necessità che la sua è una funzione puramente supplementare, a cui si ricorre tutte le volte che le *constitutiones* imperiali ne necessitano, e anche questo ricorso avviene secondo modalità codificate. E a questo proposito conviene richiamare le espressioni di *Nov. Theod.* 1. Secondo l'imperatore, ultimata la sua raccolta di sole costituzioni imperiali ... *liquido pateat, quo pondere donatio deferetur, qua cautione petatur hereditas, quibus verbis stipulatio colligatur, ut certum vel incertum debitum sit exigendum.* (...) io penso che si debba dire che le parole della cancelleria imperiale nella loro enfasi retorica vanno al di là della realtà. Comunque esse sono l'espressione delle idee della cancelleria di Costantinopoli, che nel codice, cioè nelle costituzioni imperiali, ormai vede l'essenza dell'ordinamento giuridico e la fonte primaria e viva del medesimo».

<sup>208</sup>) D'altronde, quel fenomeno di «*Vulgarisierung*» che, come sappiamo, ha caratterizzato l'intero diritto postclassico, risulta quasi interamente cristallizzato nelle costituzioni imperiali (risulta, peraltro, messo in moto dalle cancellerie stesse).

<sup>209</sup>) Per quanto attiene al concetto di '*interpretatio*' impiegato dai compilatori visigoti nella redazione della *Interpretatio* al codice teodosiano (appunto denominata '*Interpretatio visigothica*') dobbiamo osservare che esso sembra coincidere con l'idea di «commento», di «ampliamento paratestuale». Come è noto, l'*Interpretatio visigothica* al codice Teodosiano sarebbe stata redatta, probabilmente da cultori del diritto di formazione culturale romana, verso la seconda metà del V secolo d.C. in area ispano-gallica (sul punto si veda, con ampio corredo bibliografico, LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, cit., *passim*, e G. CERVENCA, in «Lineamenti di storia del diritto romano» (*dir. M. TALAMANCA*), Milano, 1989<sup>2</sup>, p. 624-640. Quel che ci sembra di poter affermare è che l'*Interpretatio visigothica* non doveva sicuramente esaurirsi in una interpretazione semantica. Al contrario (come risulta l'orientamento di autorevole letteratura: cfr. ancora LAMBERTINI, *op. ult. cit.*, p. 56-57) pare che i commissari visigoti abbiano messo a profitto «un apparato interpretativo preesistente – redatto forse in ambiente gallico nel corso del V secolo – ritagliandone singoli passi da porre alle *leges* o alle *sententiae* a cui si riferivano». Peraltro «neppure può negarsi» scrive ancora il Lambertini (p. 56) che i compilatori visigoti «abbiano talora apportato aggiunte di loro pugno – in genere ben riconoscibili – o che l'*Interpretatio* ad un testo sia loro riferibile *in toto*. (...). Può osservarsi come non siano rari nei brani interpretativi in calce alle singole *constitutiones* del Teodosiano i rinvii al *ius* volti ad integrare o a rendere più perspicuo il dettato legislativo e, insieme, quello del commento medesimo» (le spaziature sono nostre). Il fatto, comunque, che l'*interpretatio* al *Codex Theodosianus*, sia stata pensata nella fase originaria, come una sorta di commento in funzione esplicativa sulle singole costituzioni collocate nel *Breviarium Alaricii*, sembra sostenibile anche nella base di J. GAUDEMET, *Le breviaire d'Alaric et les epitomes*, in «IRMAE.», I.2, 1965, p. 37-39, per il quale «A l'exception du *Liber Gai*, tous les textes du *Bréviaire* sont accompagnés d'une *interpretatio* ou au moins d'une

#### 14. I compilatori giustiniani: in particolare, il «diritto delle costituzioni»

Nel sistema giustiniano l'imperatore appare *conditor* e *interpres legum*<sup>210</sup>.

Il famoso paragrafo 21 della costituzione bilingue *Tanta* - Δέδωκεν, con la quale il 16 dicembre 533 Giustiniano ordinava la pubblicazione del Digesto, detta, nella *mens* dei compilatori in modo definitivo, la disciplina dei rapporti tra giuristi (cultori del diritto) e imperatore, in particolare di fronte all'ultimo, centrale prodotto della volontà imperiale: il Digesto.

Il quadro di questi rapporti appare dalle nitide e scultoree parole di *Tanta*, 21:

21. Hoc autem, quod et ab initio nobis visum est, cum hoc opus fieri deo adnuente mandabamus, tempestivum nobis videtur et in praesenti sancire, ut nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui (neque) postea fuerint (*fierent F.*) audeat commentarios isdem legibus adnectere: nisi tantum si velit eas in Graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua et voces (*voce F.*) Romanae positae sunt (hoc quod Graeci κατά πόδας dicunt), et si qui forsitan per titulorum suptilitatem adnotare maluerint et ea quae παράτιπλα nuncupantur componere alias autem legum interpretationes, immo magis perversiones eos iactare non concedimus, ne verbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus (*deducus F.*) quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc at que illuc in diversas sententias producentes in infinitum detraxerunt, ut paene omnem Romanam sanctionem esse confusam. quos si passi non sumus, quemadmodum posteritatis admittatur vana discordia? si quid autem tale facere ausi (*aut si F.*) fuerint, ipsi quidam falsitatis rei constituentur, volumina autem eorum omnimodo corrumpentur. si quid vero, ut supra, dictum est, ambiguum fuerit visum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concessum est et condere leges et interpretari (*interpretare F.*).

I punti fissati dall'imperatore sono, come è noto, i seguenti:

- non sono permessi (la norma appare diretta ai cultori del diritto presenti e futuri: '*nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint*') commenti al Digesto (allo scopo di evitare

mention disant que le fragment n'a pas besoin d'interpretatio» (in particolare si vedano Th. 9.8.1, C.Th. 10.5.3, C.Th. 10.10.10, *Int. a Brev.* C.Th. 16.3.1, C.Th. 16.8.5, *Int. a Brev.* 16.3.2, C.Th. 16.8.7). «Elles font au contraire défaut pour ces memes textes lorsqu'ils sont transmis par une source autre que le Bréviaire. Les *Interpretationes* sont donc caractéristiques du Bréviaire. Aussi était-il séduisant de les attribuer aux compilateurs wisigothes, et cela d'autant plus que le *communitorium* évoquait la composition d'une *clarius interpretatio* (...)». Sul problema della paternità di tale *interpretatio* esiste abbondante letteratura: in questa sede, oltre al recente studio del Lambertini già citato, ricordiamo i «classici» K. FITTING, *Über einige Rechtsquellen der vorjustinianischen spätem Kaiserzeit*, II, *Die sogenannt westgotische Interpretatio*, in «ZRG.», XI, 1873, p. 222 ss., P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts*, Leipzig, 1888, p. 312, F. WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus*, in «Symbolae Friburgenses Leneb», Leipzig, s.d. (ma 1935), p. 260 ss., G.G. ARCHI, L' «*Epitome Gai*». *Studio sul tardo diritto romano in Occidente*, Milano, 1937, p. 65, C.F. BUCKLAND, *The Interpretations to Pauli Sententiae and the Codex Theodosianus*, in «I.Q.R.», LX, 1944, p. 361 ss., GAUDEMET, 'Jus' et 'Leges', in «*dura*», I, 1950, p. 323 ss., C.A. CANNATA, I rinvii al 'ius' nella *Interpretatio al Codice Teodosiano*, in «SDHI.», XXVIII, 1962, p. 292 ss., D. NÖRR, *Zu den geistigen und sozialen Grundlagen der spätantiken Kodifikationsbewegung*, in ZSS., LXXX, 1963, p. 134 nt. 116, e D. LIEBS, *Die jurisprudenzen im spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin, 1987, p. 175-176. In effetti, queste considerazioni inducono ad essere più cauti nell'affermare che nel tardo antico l'idea di interpretazione semantica ad un testo normativo fosse preminente.

<sup>210</sup> Il sistema verticistico giustiniano rinvia un precedente in *Nov. Marc. 4*: '(De *matrimonii senatorum*). IMPP. VALENTINIANUS ET MARCIANUS AA. PALLADIO PRAEFECTO PRAETORIO. *Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intellegi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inhibita declinent vel permissae sectentur. Si quid vero in isdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id imperatoria interpretatione patefieri, ut omnibus sanctionis removeatur ambiguum, et in suam partem iuris dubia derivare litigatorum contentio alterna non possit, negotiorum quoque cognitores ac tribunalium praesules apertam definitionem legum secreti suspensis mutantibusque sententiis inter scita incerta non fluent. Plana enim et facilis ad pronuntiandum via patet iudici; quotiens non est illud ambiguum, iuxta quod necesse est iudiciaria*'. Sull'interpretazione di *Nov. Marc. 4* si veda ARCHI, *Interpretatio iuris - interpretatio legis - interpretatio legum*, in «Studi G. Santoro Passarelli», VI, Napoli, 1972, p. 48 ss., e più di recente P. GARBARINO, *Aspetti e problemi dell'interpretazione del diritto dopo l'emanazione del codice Teodosiano (osservazioni su Nov. Theod., 9 e Nov. Marc. 4)*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo», cit., I, p. 259 ss.

una nuova confusione nelle fonti);

- sono permesse soltanto traduzioni letterali in greco (κατὰ πόδας), brevi riassunti (ἵνδικες) e richiami di passi paralleli (παράτιτλα);
- solo l'imperatore è legittimato a rendere chiaro il punto di diritto che si presenta ambiguo; Giustiniano si proclama 'solus legislator' ('conditor legum') e 'interpres legum'.

Proprio con riferimento ai divieti giustinianeî esaminati ci sembrano illuminanti, ancora una volta, le considerazioni dell'Archi<sup>211</sup>, il quale rileva come per Giustiniano sarebbe stato, anche sul piano logico, impossibile concedere spazio ad un diritto giurisprudenziale, ad un diritto nel quale al giureconsulto sarebbe stato riconosciuto un potere tale, in definitiva, da sovvertire il sistema appena costruito.

Quel che possiamo affermare è che Giustiniano non ha introdotto una nuova idea di *interpretatio*<sup>212</sup>; l'imperatore, come, d'altronde, sarebbe stato normale attendersi, non ha assolutamente inteso dettare un nuovo «statuto» concettuale per l'attività interpretativa nel campo giuridico.

Egli, in linea con quella che, come abbiamo visto, ormai era politica della cancelleria imperiale a partire da Teodosio II, ha concentrato nell'autorità imperiale (o in autorità comunque inserite nella burocrazia imperiale)<sup>213</sup> le *interpretationes* creative<sup>214</sup>.

<sup>211</sup> Cfr. ARCHI, *op. ult. cit.*, p. 195. Propende, invece, per individuare l'antica accezione di 'interpretatio' anche nelle costituzioni giustiniane il PEROZZI, *Istituzioni*, cit., I, 118 e nt. 1: citando C.I. 1.12.3 (di Giustiniano) e C.I. 1.1.14 (di Costantino), lo studioso, infatti, osserva che «è palese che l'imperatore non poteva pensare ad attribuire a sé solo la facoltà d'interpretare la legge nel senso odierno; egli invece aveva ragione d'impedire l'*interpretatio* nel senso antico del termine».

<sup>212</sup> Osserva il GAUDEMET, *Interpretation des lois et des actes juridiques*, cit., p. 238, che «la réserve de l'interprétation au prince n'est donc pas une nécessité logique. Sans doute peut-on estimer que l'empereur est mieux placé que quiconque pour expliquer ce qu'il a voulu faire en formulant la loi. Mais cela n'est vrai que du prince qui a lui-même fait la loi».

<sup>213</sup> Il riferimento è alla ben nota *Nov. 125* del 543, la quale (si veda specialmente GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto*, cit., p. 244-245) sembra rappresentare una sorta di «resa di Giustiniano, l'accettazione del fallimento del suo impossibile disegno di ridurre ad unico centro la creazione e l'interpretazione del diritto. A suo favore essa attesta nel contempo la fedeltà allo scopo di buon governo, per il quale aveva iniziato la codificazione». In effetti, prosegue tale studioso, con la *Novella 125*, Giustiniano, senza «il tono trionfalistico e l'enfasi retorica che avevano caratterizzato in genere le costituzioni attinenti alla compilazione», dispose che i giudici dovessero decidere da soli le cause ad essi sottoposte senza più che fosse necessario il ricorso all'autorità imperiale: *'Quoniam quidam indicantium post multa litis certamina et plura litigantibus facta dispendia in negotiis apud eos motis suggestionibus utuntur ad nostram tranquillitatem, praesenti generali lege haec perspeximus emendare, ne dilationes negotiis ex hoc fiant et aliud rursus principium examinationes accipiant. I. Inubemus igitur nullum indicantium quolibet modo vel tempore pro causis apud se propositis nuntiare ad nostram tranquillitatem, sed examinare perfecte causam et quod eis iustum legitimumque videtur decernere; et si quidem partes cessaverint in his quae decreta sunt, executioni contrahi sententiam secundum legum virtutem. Si autem aliquis putaverit ex prodita novissima sententia se laesum, appellatione utatur legitima, et haec secundum ordinem legibus definitum examinetur et perfectum suscipiat terminum. Si autem duo vel amplius fuerint cognitores litis, et aliqua inter eos emergat dissonantia, etiam sic iubemus unumquemque horum secundum <epilog.> Quae igitur per praesentem legem perpetuum valitura nostra tranquillitas definivit, tam tua celsitudo quam omnes alii iudices maiores et minores custodire festinent, ut nullus penitus ignoret quae pro utilitate nostrorum collatorum a nobis sunt, ita tamen ut universis interdicatis per propria praecepta, quatenus sine ullo iniusto dispendio nostris collatoribus insinuatio legis praesentis fiat'*. Traspone, dall'incalzare così frequente di riferimenti espliciti alla *tranquillitas* dell'imperatore, un quadro di generale intasamento che aveva dovuto caratterizzare l'attività della cancelleria imperiale dal momento in cui entravano in vigore le prescrizioni della costituzione *Tanta*. Dobbiamo però avvertire che, se pure con la *Novella* esaminata, l'imperatore ha quantomeno inteso attenuare la configurazione verticistica quale era riversata soprattutto nella costituzione *Tanta*, il personale al quale la costituzione si riferisce – i δικασταί (la *Novella* è indirizzata, però, a Pietro, prefetto del pretorio) – si presenta inserito interamente nella burocrazia imperiale: burocrazia che, in ogni caso, ha per vertice l'autorità imperiale. Per un esame della *Nov. 125*, rimandiamo comunque, oltre che alla bibliografia dianzi citata, a G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice giustiniano*, Milano, 1983, specie p. 112-125: la studiosa, pur discutendo le testimonianze – soprattutto *Epit. Jul. const. 112* [113], *sch. 1 ad Bas. 7.1.18* (Heimbach, I, p. 248), e, in parte, anche *Nov. 82* e *Nov. 113* – che sembrerebbero in favore del riconoscimento di una netta cesura tra le prescrizioni contenute nella costituzione *Tanta* e la successiva legislazione novellare, ammette che tali dati testuali «seppure fra loro concorrenti, non sono tuttavia di per sé sufficienti a far accettare un'interpretazione della *Nov. 125* che non solo la pone in netto, insanabile contrasto con quanto affermato dal medesimo Giustiniano solo due anni prima, ma, inevitabilmente incide proprio sul nucleo della visione giustiniana dei rapporti fra giudici e legge, fra giudici e imperatore legislatore ed in ultima analisi, sulla concezione dei poteri dell'imperatore. (...) Non è quindi priva di giustificazioni l'ipotesi che Giustiniano nel 543 ritenesse di aver raggiunto lo scopo prefissosi fin dall'inizio del suo regno, ossia di avere ormai fornito ai giudici un 'corpus' di norme sufficiente a risolvere qualunque controversia e d'altra parte di avere, con la redazione delle *Istituzioni* e con la riforma

Dobbiamo comunque segnalare che il ruolo stesso del giurista (a cominciare dalla sua formazione) appare, nella cultura bizantina, molto diverso rispetto a quello riconosciuto nella cultura romana almeno fino alla matura età imperiale: il giurista bizantino si presenta iscritto in un sistema burocratico al cui vertice, come sappiamo, siede l'imperatore<sup>215</sup>.

Siamo sicuri (come desumiamo ancora una volta dal paragrafo 21 della costituzione *Tanta*), infine, che Giustiniano ha inteso estendere le sue prescrizioni anche ai cultori del diritto che sarebbero venuti nel tempo successivo (*et qui postea fuerint*).

Non sappiamo quale sia stata (ed invero se l'abbia mai avuta) la prescrizione per i suoi successori sul trono di Bisanzio<sup>216</sup>.

### **15. La tradizione romanistica: in particolare, i Glossatori, i Commentatori, i Culti e i Dottori dei Tribunali**

L'esperienza giuridica dell'Occidente medievale<sup>217</sup> appare caratterizzata, anche su un piano ideologico, da un netto distacco da quei dettami con i quali l'imperatore Giustiniano, nel § 21 della costituzione *Tanta* (che fu estesa, peraltro non integralmente, ai territori italiani, come è noto, su richiesta del papa Vigilio<sup>218</sup>, con la *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*) aveva inteso «chiudere» il sistema normativo riflesso nelle opere del *Corpus iuris*.

I G l o s s a t o r i (pensiamo, in modo particolare, ad Irnerio, ad Accursio e alla sua scuola) e,

---

degli studi universitari, creato i presupposti per la formazione di funzionari in grado di comprendere ed applicare correttamente le leggi, così da poter decidere le cause sottoposte alla loro cognizione senza dover ricorrere all'imperatore». La studiosa conclude, poi, affermando che «ciò che preoccupa Giustiniano infatti non sembra tanto l'esigenza di alleggerire la mole di lavoro degli uffici giudiziari centrali, arginando il flusso dei ricorsi, quanto la necessità di garantire ai sudditi dell'impero una celere amministrazione della giustizia impedendo ai giudici qualunque manovra dilatoria».

<sup>214</sup> Il ricordo dell'*interpretatio* creativa appare, d'altronde, in *Iust. inst.* 4.3.10, a proposito della elaborazione giurisprudenziale sulla *aestimatio corporis* in materia di *actio legis Aquiliae*: 'Illud non ex verbis legis, sed ex interpretatione placuit non solum perempti corporis aestimationem habendam esse secundum ea quae diximus, sed eo amplius quidquid praeterea perempto eo corpore damni vobis adlatum fuerit, veluti si servum tuum heredem ab aliquo institutum ante quis occiderit, quam is iussu tuo adiret: nam hereditatis quoque amissae rationem esse habendam constat. item si ex pari mularum unam vel ex quadriga equorum unum occiderit, vel ex comaedis unus servus fuerit occisus: non solum occisi fit aestimatio, sed eo amplius id quoque computatur, quanto depreiati sunt qui supersunt'. Interessa qui rilevare il richiamo effettuato dai compilatori delle Istituzioni imperiali alla *interpretatio* creativa in tema di *aestimatio corporis*: a tal proposito, osserva M. MIGLIETTA, *Logiche di giuristi romani e bizantini a confronto in materia di stima aquiliana delle «causae corpori cohaerentes»*, in «La retorica fra scienza e professione legale» (cur. G.A. FERRARI, M. MANZIN), Milano, 2004, p. 227 nt. 14, il passaggio esaminato appare l'unico nel quale possa essere registrato l'impiego del sintagma '*ex interpretatione placuit*'.

<sup>215</sup> Sul punto, si veda F. GORIA, *La giustizia nell'impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in «La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII)», Spoleto, 1995, *passim*.

<sup>216</sup> Cfr. ancora ARCHI, *op. ult. cit.*, p. 194, secondo il quale «Dobbiamo accertare il significato che nei testi imperiali si dà ai termini *interpretare ius* e *interpretatio iuris*. L'esattezza di questa affermazione si desume proprio dal fatto che Giustiniano nel momento in cui si proclama *solus legislator*, si affretta a dire che egli è *solus interpres*. Bisogna convenire che una simile affermazione ha bisogno quanto meno di alcune precisazioni per un giurista della nostra epoca, che si avvale delle categorie proprie alla dommatica contemporanea. Lo studioso del diritto giustiniano mai come in questa occasione deve dimenticare che egli si trova di fronte a un mondo, nel quale concetti e terminologie hanno assunto in generale una grande indeterminatezza. Questo proprio perché nell'ambiente bizantino ci si avvale di un vocabolario elaborato per una società culturalmente diversa».

<sup>217</sup> L'esperienza giuridica orientale successiva alla compilazione giustiniana è in gran parte dominata dalle ideologie versate nei Basilici (e anche in compilazioni successive); per un'ampia prospettiva sulla storia delle fonti dall'età di Costantino alla caduta dell'Impero bizantino in seguito all'assedio e presa di Costantinopoli, nel 1453, ad opera di Maometto II, si vedano soprattutto A. DE ROBERTIS, *L'interpretazione del corpus iuris in Oriente e in Occidente: approccio comparativo alle posizioni ermeneutiche degli scolasti bizantini e della Glossa di Accursio*, Napoli, 1984, *passim*, e N. VAN DER WAL, H. LOKIN, *Historiae iuris graeco-romanae delineatio*, Groningen, 1985, *passim* (v'è da dire, in ogni caso, che a loro volta i compilatori dei Basilici si rifanno, in gran parte, alle idee versate nel cd. diritto delle costituzioni: cfr. *sch. ad. Bas.* 2.1.46 (*Enantioph.*), in relazione al quale si veda ancora DE ROBERTIS, *op. ult. cit.*, p. 1-3).

<sup>218</sup> Sui rapporti tra Giustiniano e papa Vigilio si veda M. NICCOLI, '*Vigilio (papa)*', in «Enciclopedia Italiana», XXXV, Roma, 1949, p. 342-343.

in misura maggiore, i *Commentatori* (tra i quali spicca, come è noto, Bartolo da Sassoferrato) non tennero, infatti, per lo più in alcun conto le prescrizioni giustinianee in ordine ai criteri di interpretazione dei testi normativi contenuti nel *Corpus iuris*.

Per i giuristi medievali (in essi comprendendo, appunto, Glossatori e Commentatori) l'attività di '*interpretatio*' (l'attività da essi denominata '*interpretatio*') consisteva tendenzialmente <sup>219</sup> in una attività di creazione, produzione normativa (con o senza una base testuale antecedente come punto di partenza di tale attività) <sup>220</sup>.

E' stato sostenuto, invero con qualche forzatura (specie tenuto conto di impieghi terminologici non sempre rigorosi), che i medievali (e, fino agli inizi del secolo XVIII, anche i moderni) avrebbero, addirittura, impiegato due segni differenti per indicare rispettivamente l'interpretazione come attività, di matrice ancora giurisprudenziale, fonte di diritto (di produzione di norme giuridiche), l'unica attività, secondo questa impostazione, denominata '*interpretatio*', e l'interpretazione come attività diremmo cognitiva (press'a poco la moderna interpretazione semantica rivelativa) denominata (nel solco di una tradizione lessicale risalente alla compilazione teodosiana) '*expositio*' <sup>221</sup>.

Sulla base di una serie di rilevazioni sulle fonti (i cui risultati abbiamo confrontato con le posizioni di autorevole insegnamento) <sup>222</sup> sentiremmo di accogliere una impostazione intermedia rispetto a quella indicata: possiamo, infatti, sostenere che i giuristi medievali (e sicuramente anche moderni fino a tutto il secolo XVIII), intendessero <sup>223</sup> per *interpretatio* soprattutto attività di produzione

<sup>219</sup> In tal senso anche gli studiosi che sembrano, a volte, più cauti nell'individuare la natura dell'*interpretatio* medievale, specie in considerazione delle riflessioni prodotte dai Glossatori e dai Commentatori: si veda, ad esempio, V. PIANO MORTARI, '*Interpretazione (diritto intermedio)*' in «ED.», XXII, Milano, 1972, p. 277-292.

<sup>220</sup> In tal senso, G. GANDOLFI, *Lezioni sull'interpretazione dei negozi giuridici*, Milano, 1962, p. 164, che, pur osservando come i Glossatori si attenessero, con una certa fedeltà, alla *littera*, al testo delle norme racchiuse nella Compilazione, fa notare come, già a partire da Irnerio, dalle semplici glosse esplicative interlineari si passò alle glosse marginali (nelle quali si rilevavano le antinomie dei testi, *contrarietates*, e si sollevano i dubbi, *dubitationes*, *dubietates*); nei Commentatori l'aggancio al dato normativo testuale appare vieppiù affievolito (al riguardo, cfr. anche V. PIANO MORTARI, *Dogmatica e interpretazione*, Napoli, 1976, specie p. 205, nonché ID., '*Glossatori*', in «ED.», XIX, Milano, 1970, specie p. 625); si veda anche SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*, cit., specie p. 86-88, secondo il quale «per i giuristi intermedi il concetto» di interpretazione «andava oltre: accanto al 'conoscere per attuare'» – l'espressione è di N. BOBBIO, *L'analogia nella logica del diritto*, Torino, 1938, p. 9 – «essi comprendevano nell'*interpretatio* quelle attività sostanzialmente creative di nuovo diritto, volte alla elaborazione dei concetti e dei precetti giuridici ai fini del loro 'accrescimento'». In senso contrario, invece, non rilevando, nel lessico medievale e moderno alcun impiego di '*interpretatio*' come interpretazione, diremmo, del diritto, si veda CH. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, III, Paris, rist. 1844, p. 867, sv. '*interpretatio*', che annota: «Judicium, nostris alias Interpretation».

<sup>221</sup> Osserva, a tal proposito, G. CAPRIOLI, *Interpretazione nel diritto medievale e moderno*, in «Digesto<sup>4</sup>. Discipline privatistiche. Sezione civile», IV, Torino, 1988, p. 18, che «(...) Produzione di norme a mezzo di norme è la formula, che meno infelicemente potrebbe tradurre il mediolatino *interpretatio*. Questa è un fatto normativo, non cognitivo, e cade sul campo della nomopoiesi, non in quello dell'ermeneutica. La struttura di questa operazione meriterebbe un'indagine puntuale, in quanto diversa dall'operazione immediatamente normativa (essa stessa regolata), ed anzi contrapposta ad essa, testuale risultando l'antitesi fra *constitutio* ed *interpretatio* (D. 1, 3, 11). La quale struttura corrisponde puntualmente alla natura dell'attività, contrapponendo questa all'operazione consistente nel riconoscimento del dettato normativo (in prima approssimazione, *expositio*)». Lo studioso, invero, sembra utilizzare una nozione di ermeneutica coincidente con quella che i teorici hanno individuato per «interpretazione semantica».

<sup>222</sup> Cfr. già A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, I, Torino, 1896, cit. *passim* e soprattutto p. 240-245, V. PIANO MORTARI, *Ricerche sulla teoria dell'interpretazione del diritto nel secolo XVI*, Milano, 1956, cit., *passim*, GORLA, *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942*, cit., c. 112-132.

<sup>223</sup> In realtà, si potrebbe anche dire che i medievali non avessero una «teoria dell'interpretazione» (come, d'altronde, non sembra l'avessero i Romani) all'interno della quale, sul piano logico, sia consentito per così dire scovare uno o più concetti; quella che abbiamo presentato nel testo somiglia maggiormente ad una reinterpretazione, alla luce delle moderne teoriche, dell'esperienza intermedia; una reinterpretazione che speriamo abbia, comunque, il merito di proporre quella esperienza in maniera più comprensibile per il lettore contemporaneo. «Alla domanda» – osserva ancora lo SBRICCOLI, *L'interpretazione*, cit., p. 105 – «*quid sit interpretatio*, non si sente rispondere con una concettualizzazione, sia pure approssimata, ma con un *elenco di possibili processi logici*, cioè con l'indicazione di una *gamma di operazioni a disposizione del giurista che debba applicare* il diritto o rinnovarlo creativamente (...). D'altra parte, se noi ci limitiamo alle *definizioni* dei giuristi e pretendessimo di astrarne un *concetto di interpretatio*, rischieremo di dover riesporre i loro medesimi elenchi, avendo come unica possibilità quella di chiarire il significato spesso non evidente e spesso contraddittorio delle varie operazioni mentali che in quegli elenchi sono enunciate» (i corsivi sono dell'autore).

normativa di fonte (latamente) giurisprudenziale, ossia proveniente da giuristi (cultori del diritto) ma anche, e qui sta una differenza rispetto alla *interpretatio* romana, da giudici (magistrati), più in generale, da autorità a cui era riconosciuto (sulla base degli statuti comunali od anche di singole disposizioni del principe) un potere giurisdizionale (si parla segnatamente negli Autori del Sei-Settecento, di Autorità dei Tribunali); possiamo, però, segnalare, a far tempo dagli esponenti della Scuola Culta (nel primo scorcio del XVI secolo), la ricorrenza del concetto di *interpretatio legis*, nel senso, di interpretazione della legge, accolto nella presente trattazione, anche in connessione con il termine '*interpretatio*'<sup>224</sup> (si pensi ai numerosi luoghi in cui ricorre l'espressione '*verborum interpretatio*').

Osserviamo ancora che in tutta la vasta produzione letteraria degli Autori (segnatamente ecclesiastici) che hanno operato all'epoca dei cosiddetti Grandi Tribunali (tra i quali Autori un posto di primo piano occupa, come è noto, il cardinale De Luca<sup>225</sup>, il cui pensiero ha rappresentato, da solo, sia l'ideologia giuridica del diciassettesimo sia l'ideologia giuridica del diciottesimo secolo), l'*interpretatio* è intesa sia nel senso, che abbiamo accolto in questa sede, di interpretazione del diritto, sia (come risulta inequivocabilmente da un gran numero di testi)<sup>226</sup> nel nostro senso di interpretazione della legge.

### III. Profili di sintesi

Abbiamo sino ad ora prospettato le tappe di una evoluzione, di quello che abbiamo chiamato un percorso concettuale, di quella che possiamo denominare una «breve (forse brevissima) storia»<sup>227</sup> del concetto di interpretazione.

Avanzando lungo questo percorso<sup>228</sup>, abbiamo rilevato, essenzialmente, che:

a) secondo Aristotele (*Perì Hermeneías* 1.16.1a) sarebbe dato rilevare un'attività psichica (manifestantesi, a sua volta, in una attività verbalizzatrice) con la quale l'intelletto «mette in collegamento» i segni linguistici con i pensieri ed ancora i pensieri con le cose (le entità della realtà fenomenica). Il Filosofo non denomina in alcun modo, nel corso dell'operetta, tale

---

<sup>224</sup>) Peraltro, nel solco di una tradizione lessicale assai più risalente, si vedano, ad esempio, B. CEPOLLA, *De verborum et rerum significatione*, in *Opera*, Lyon, 1578, *passim*; sulla figura delle Autorità dei Tribunali e sui Dottori dei Grandi Tribunali (i giuristi del XVIII secolo, in gran parte ecclesiastici o di formazione ecclesiastica) si veda ancora GORLA, *I precedenti*, cit., specie c. 118, con particolare attenzione al pensiero (che ha dominato tutto il Settecento) del cardinale De Luca. Per alcuni profili biografici di giuristi appartenenti alla tradizione intermedia e moderna cfr. anche STOLLEIS, *Juristen*, cit., *passim*.

<sup>225</sup>) Ricordiamo, in particolare, J.B. DE LUCA, *Theatrum Veritatis et Iustitiae sive decisivi discursus per materias*, Roma, 1669, p. 73; in generale, sull'esperienza delle Ruote e dei Grandi tribunali verso la fine del Settecento, si veda anche G. GORLA, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità «rotale»*. *La prassi della Rota di Macerata nel quadro di quella di altre Rote o simili Tribunali fra i secoli XVII e XVIII*, in «Grandi Tribunali e Rote nell'Italia dell'antico Regime» (cur. M. SBRICCOLI, A. BETTONI), Milano, 1993, p. 3 e 78, nonché E. FASANO GUARINI, *Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linea di una ricerca collettiva*, ivi, p. 389-420.

<sup>226</sup>) Riterremmo di rinviare (per una rassegna esemplificativa) a S. MASUELLI, *In claris non fit interpretatio: alle origini dle brocardo*, in «RDR.», II, 2002, p. 401-424.

<sup>227</sup>) Anche se assai poco possiamo condividere con quel genere letterario che, a partire dagli inizi del XVII secolo, soprattutto Oltralpe, si diffuse producendo vari «Brefs Discours» (di cui abbiamo un esempio anche agli inizi del Seicento, in D. BOUTEROUÉ, *Discorso breve delle persecuzioni occorse in questo tempo alle chiese del Marchesato di Saluzzo*, Genève, 1620, rist. an. [cur. E. Balmas], Torino, 1978, scritto da un abate vicino ad ambienti della Riforma all'epoca della persecuzione contro i Valdesi attuata dal duca Carlo Emanuele I, che da poco tempo aveva annesso ai territori del ducato di Savoia, strappati ai Francesi di Enrico IV con il trattato di Lione del 17 gennaio del 1601, quelli del piccolo Marchesato di Saluzzo).

<sup>228</sup>) Percorso che, ricorrendo ad una immagine di P. PICHONNAZ, *Da Roma a Bologna: l'evoluzione della nozione di 'compensatio in iure'*, in «RDR.», II, 2002, p. 337 ss., si snoda nello spazio e nel tempo, potremmo dire dall'Atene classica, attraverso la Roma repubblicana e imperiale, su fino alla Bologna dei *doctores* per tornare, con i grandi ecclesiastici del XVII e XVIII secolo, alla Roma barocca di Urbano VIII, di Innocenzo X e di Clemente IX.

attività psichica, ma la trattazione di quest'ultima, all'inizio di un lavoro intitolato (ormai è opinione consolidata, originariamente) il *Perì Hermeneías* (*De interpretatione*), può essere considerato dato sintomatico per ritenere che Aristotele volesse studiare, in quella sede, quantomeno un aspetto di un'attività comunque avvicinata (se non coincidente con) all'interpretazione (che in greco è resa senz'altro con il termine ἐρμηνεία). In tal senso, possiamo, crediamo a buon diritto, (e comunque nel solco di un'autorevole riflessione filosofica contemporanea)<sup>229</sup> affermare che nel trattatello aristotelico *Perì Hermeneías* sia racchiusa una delle (storicamente) prime emersioni di un concetto di interpretazione, un concetto che, pur essendo studiato isolatamente soltanto da alcuni pensatori (tendenzialmente non giuristi) a far tempo dall'inizio dell'età medievale (pensiamo specialmente a Boezio), sembra essere stato tenuto costantemente presente anche da coloro (ad esempio, dai retori romani della tarda età repubblicana) che hanno formulato (in epoche storiche diverse) concetti differenti di interpretazione;

b) secondo la riflessione retorica e filosofica romana, segnatamente di età tardorepubblicana, in definitiva, interpretare significa (vuol dire) attribuire un senso a un segno (a una parola), tendenzialmente a un segno non chiaro (e potremmo perciò legittimamente affermare che i retori antichi conoscevano già quella che i teorici contemporanei avrebbero denominato interpretazione semantica)<sup>230</sup>;

c) il pensiero dei giuristi romani (sicuramente, come risulta, tra l'altro, da alcune testimonianze ciceroniane, a cominciare dalla fine dell'età repubblicana) conosce (e pratica) due tipi di attività interpretativa: l'interpretazione della legge, nel senso che abbiamo sopra evidenziato, e l'interpretazione del diritto, parimenti nel senso dianzi evidenziato. Sia l'un tipo che l'altro di attività interpretativa possono connotarsi, come sappiamo, per innovare o meno nel sistema. Si è notato anche che l'accezione di 'interpretatio' nel senso di attività aticolantesi nel *cavere, respondere e agere*, sembra non adattarsi soltanto alla interpretazione semantica (meramente) rivelativa; la ragione di tale inadattabilità potrebbe anche rinvenirsi nel fatto che l'interpretazione semantica rivelativa sicuramente, come pure abbiamo accennato, non era appannaggio esclusivo dei giuristi (come invece gli altri tipi di interpretazione)

d) l'elaborazione dei giuristi intermedi, pure connotandosi per la ricchezza e la varietà delle costruzioni teoriche, non sembra innovare sostanzialmente i concetti di attività interpretativa che si sono

<sup>229</sup>) Cfr. ancora gli autori richiamati da PARESCÉ, *Interpretazione (filosofia)*, cit., p.156.

<sup>230</sup>) Richiamiamo qui le osservazioni di LANTELLA, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, cit., p. 568 (che abbiamo già in parte esaminato studiando le caratteristiche dell'oggetto / degli oggetti dell'attività interpretativa): «Uno degli interrogativi di fondo, che si incontrano nei discorsi in tema di interpretazione, riguarda l'assenza o la presenza di un determinato presupposto: cioè se, per parlare di interpretazione, non occorra oppure occorra qualcosa di arcano, oscuro, latente, che sfugga alla immediatezza della percezione. Sulla assenza o presenza di tale requisito si attestano due diverse visuali: nel solco della prima, interpretare è soprattutto 'attribuire un senso', quindi anche attribuire un senso a un segno chiaro; alla luce della seconda visuale, interpretare è un lavoro di svelamento di qualcosa che resiste. Anche se storicamente si intravede in uso ampio di 'interpretatio/interpretazione', vicende di varia natura sembrano avere rafforzato l'immagine dello «svelamento». Ciò è avvenuto, forse, anche per il concorso di una ragione elementare: le interpretazioni più «visibili» sono quelle meno facili, sino al punto di ritenere che solo esse siano veramente degne del loro nome. Le interpretazioni aventi ad oggetto un oracolo o un prodigio, la storia o un sogno, una parabola o un romanzo (e, perché no, un articolo di legge), sono spesso tortuose e talvolta labirintiche; e allora è comprensibile che siano esse ad aver dominato l'immagine del *genus*». Per quanto attiene alle interpretazioni aventi ad oggetto oracoli, prodigi, segni della divinità, dobbiamo avvertire che esse possono essere fatte rientrare nel concetto di divinazione. Come è noto, la divinazione è una attività, posta in essere da soggetti «qualificati» (tendenzialmente sacerdoti) che consiste nell'attribuire un significato a determinati fenomeni naturali (basti ricordare il significato che, a detta del racconto liviano, ha ricoperto l'apparizione di un determinato numero di *vultures* nel momento in cui venivano tracciati i solchi all'atto della fondazione di Roma). La divinazione è un'attività praticata da tempo immemorabile presso tutti i popoli, come rivelato da ormai numerosissime ricerche di antropologia culturale; in questa sede, ci limitiamo a rinviare, per una trattazione più approfondita, a G. CARLIER, *Divinazione*, in «Enciclopedia Einaudi», IV, Torino, 1978, p. 1226-1238, dove sono prese in separata considerazione la divinazione presso gli antichi popoli mesopotamici, presso i Greci, presso i Romani pagani (in particolare la riflessione che Cicerone versa nel *De divinatione*) e presso i Romani cristianizzati (segnatamente nei rapporti tra potere imperiale e autorità episcopale nel IV secolo d.C.).

andati consolidando nel pensiero antico (sia filosofico che giuridico)<sup>231</sup>.

e) i teorici dell'interpretazione<sup>232</sup> convengono, da qualche tempo, nel descrivere l'interpretazione come una attività intellettuale (agli inizi degli anni Cinquanta del Novecento si parlava ad esempio, dal Betti, di attività spirituale) tramite la quale un soggetto mette in collegamento in qualsivoglia maniera uno o più altri soggetti. Non è chi non veda, in questa affermazione, un espresso, dichiarato ritorno al pensiero aristotelico, al concetto secondo cui l'interpretazione, in ogni sua manifestazione, è una attività che media, che mette in relazione (tenuto presente, però, che il Filosofo non ha mai parlato di una attività di mediazione intersoggettiva ma, semmai, di una attività psichica mediatrice tra entità esterne all'intelletto ed entità interne all'intelletto stesso).

V'è da dire che l'idea di Aristotele, peraltro così oscuramente presentata (anche per il fatto che il *Peri Hermeneias* sembra non fosse stato predisposto per una pubblicazione immediata) ha condizionato, talvolta a livello, sembrerebbe, di inconsapevolezza, il pensiero retorico, filosofico e giuridico romano.

Pure ribadendo, infatti, la quasi assoluta indimostrabilità dell'influsso dell'operetta aristotelica in parola sulla riflessione retorica successiva (segnatamente romana), in punto di elaborazione del concetto di attività interpretativa, rileviamo, già in impieghi linguistici della media età repubblicana (provenienti, peraltro, da Plauto, che non era certamente un filosofo o un retore)<sup>233</sup> la (ri)emersione del concetto secondo cui la *interpretatio* (*l'interpre*s) era un'attività che, in generale, consisteva nel «mettersi in mezzo» (nel linguaggio comune, tendenzialmente, per un affare) e *l'interpre*s era appunto colui che si «metteva in mezzo» (per condurre a buon esito un affare, eccetera)<sup>234</sup>.

A questa idea del «mettersi in mezzo», dello svolgere una «attività di mediazione» (in senso ovviamente non tecnico) doveva riferirsi il giurista Pomponio, allorché, se leggiamo il testo (D. 1.2.2.13, Pomp. l.s. *ench.*) secondo l'ipotesi ricostruttiva avanzata<sup>235</sup> dallo Scialoja e riproposta, recentemente, dal Lantella, affermava, in una sorta di richiamo sinottico mediano all'interno della sua trattazione:

Post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine

---

<sup>231</sup>) Come abbiamo visto, l'intera esperienza giuridica della tradizione romanistica si muove (pur con oscillazioni) all'interno dei solchi tracciati dalla riflessione romana; innovazioni, a livello di elaborazioni teoriche, possono però essere indubbiamente colte nella riflessione dei teologi e, più genericamente, degli scrittori ecclesiastici che si sono occupati dell'interpretazione di testi sacri.

<sup>232</sup>) Rimandiamo, per tutti, a BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., I, *passim*, e agli autori richiamati *supra*, nt. 45 s., nel testo e nelle note (ad eccezione, ovviamente, dei Semiotici, per i quali, come sappiamo, l'interpretazione è considerata al di fuori delle cosiddette attività intellettuali, come un mero comportamento esteriore suscettibile di percezione oggettiva).

<sup>233</sup>) Sappiamo quasi nulla del percorso formativo del grande commediografo di Sarsina. Egli, però, oltre a conoscere la struttura della commedia nuova di Menandro (sul punto, cfr. anche E. HANDLEY, *Menander and Plautus: a study in comparison*, London, 1968, *passim*) aveva verosimilmente una certa frequentazione con la lingua greca (e, forse, di alcuni aspetti della riflessione filosofica che si occupavano di «psicologia», come, ad esempio, gli scritti di Teofrasto sulla fisiognomica. Tutto ciò può avere avuto un suo peso nell'impiego, da parte dell'antico commediografo, di termini, magari squisitamente latini, ma il cui significato poteva cogliersi nel solco di una idea diversa e più antica (si pensi, come abbiamo visto, al termine *'interpre*s', usato per la prima volta proprio da Plauto).

<sup>234</sup>) Curiosamente il lessicografo Verrio Flacco e poi Festo (e del pari il suo famoso epitomatore Paolo Diacono), nel *de verborum significatione* (ed. Lindsay) non hanno preso in considerazione le voci *'interpre*s' e *'interpretatio*', voci che, alla sua epoca, erano già da parecchio entrate a far parte del patrimonio linguistico (e non sembra che tale lacuna sia dovuta a «cadute» nella tradizione manoscritta dell'opera festina).

<sup>235</sup>) V. SCIALOJA, *Due note critiche alle pandette, lib. 1*, cit., p. 367-368, propone di leggere l'inciso *'in melius'* come *'in medium'* (come è noto, la lettura *'in melius'* aggancia una completa riflessione sui contributi della *iurisprudentia* alle soluzioni del diritto). La lettura, proposta dallo Scialoja, osserva di recente LANTELLA, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, cit., p. 572 nt. 16 «non soltanto appare più coerente rispetto alle connotazioni tradizionalistiche di una cultura come quella romana, ma, per altro verso, è di notevole suggestione sotto un profilo ulteriore: ove il testo fosse davvero *'in medium produci'*, si consideri quale concordanza verrebbe in evidenza: l'immagine di «medianità», veicolata da *'inter'* in *'interpre*s/ *interpretatio*/ *interpretari*» troverebbe conferma e amplificazione nel fatto che il lavoro del giurista venisse intuito come *produrre* *'in medium'*. Da presupposti differenti – il cui esame valicherebbe i limiti di questo lavoro – parte poi un'interessante analisi proprio dei rapporti tra cultura giuridica ed evoluzione: cfr. a tal riguardo, E. DI ROBILANT, *Diritto ed evoluzione*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo», cit., II, p. 395-429

cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur : quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint, qui iura regere possint? post hoc dein (deinde) de auctorum successione dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius (medium) produci<sup>236</sup>.

Non appare illogico ritenere che Pomponio guardasse al giurista come a un soggetto che facesse da mediatore, in definitiva da interprete, tra il sistema delle norme e la realtà storica (un pensiero questo che, forse, può essere stato anche di Ulpiano (1 *inst.*), nel momento in cui, nel notissimo D. 1.1.1.1, ha rilevato la denominazione dei giuristi anche come ‘*sacerdotes*’, e si sa che i *sacerdotes*, non solo nella cultura antica, rivestono il ruolo di «mediatori» tra la sfera divina e umana)<sup>237</sup>.

Rimane ancora l'immissione dei rilievi finora effettuati in una prospettiva diacronica.

Nelle trattazioni istituzionali sul diritto privato romano, gli autori<sup>238</sup>, come pure abbiamo visto, tendono a considerare la *interpretatio* giurisprudenziale sotto un aspetto unitario<sup>239</sup> (e forse anche riduttivo); in molti casi quell'attività che abbiamo ridenominato come interpretazione del diritto (creativa o innovativa), è riguardata come l'unica attività interpretativa effettuata dai giuristi.

Questa «unica» *interpretatio* è spesso fatta risalire al diritto arcaico: più precisamente, tale attività è tradizionalmente ricondotta al collegio pontificale<sup>240</sup>.

Pare, invero, difficilmente immaginabile che, se, come appare più che verosimile, i pontefici già effettuavano la cosiddetta interpretazione pragmatica innovativa, non conoscessero e non effettuassero l'interpretazione semantica (meramente rivelativa e innovativa) e quella che abbiamo chiamato l'interpretazione del diritto (meramente) rivelativa.

Il problema che si riporta alle origini del diritto romano sta tutto, in definitiva, nell'individuare gli esatti contenuti del *cavere, respondere*<sup>241</sup> e *agere* (quali dovevano essere già compiuti dai pontefici e

<sup>236</sup> Il testo appare costellato da una serie di interventi manipolatori (e da non lievi dittografie), i quali, tuttavia, se pure impediscono la restituzione del testo originale, non ostacolano la ricostruzione del pensiero del giurista (cfr., sul problema del testo, A. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, II, Leipzig, 1898, p. 21, SCIALOJA, *Due note critiche*, cit., p. 367 s., e più di recente LANTELLA, *loc. ult. cit.*).

<sup>237</sup> Cfr. anche, per alcuni aspetti di impieghi del vocabolo ‘*sacerdos*’ nel linguaggio dei giuristi, F. DIRKSEN, *Manuale latinatis fontium iuris civilis Romanorum*, Berlin, 1837, p. 854, sv. ‘*sacerdos*’, e p. 727, sv. ‘*pontifex*’; per impieghi dei medesimi termini nella lingua aurea cfr. tali due voci in FORCELLINI, *Lexicon totius latinatis*, cit., IV, p. 450-456 e p. 700 s.

<sup>238</sup> Cfr. *supra*, § 4 nt. 57.

<sup>239</sup> In tal senso ORESTANO, *Introduzione*, cit., p. 51-52, secondo cui il termine ‘*interpretatio*’ sovente «è usato a comprendere genericamente l'intera attività del giurista, ma contemporaneamente, in una valenza più ristretta, è riferito alla sola individuazione del significato da attribuire a una prescrizione in primo luogo di testo normativo, ma anche di pronunce giudiziarie o di formule processuali».

<sup>240</sup> Cfr., comunque, GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, cit., specie p. 47-49, nonché DE FRANCISCI, *Arcaica imperii*, III.1, cit., 1948, specie p. 39-47, dalla quale impostazione si può evincere, in più luoghi, come lo studioso si ponesse il problema di un eventuale limite alla *interpretatio* pontificale (limite che, tra l'altro, non avrebbe potuto valere per il *rex* nella sua veste di capo del collegio pontificale): sul punto si veda anche S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, Catania, s.d. (ma 1945), p. 51-55.

<sup>241</sup> Il punto richiederebbe naturalmente un'indagine più approfondita; in questa sede richiamiamo le osservazioni di O. ÉGER, *Responsa prudentium*, in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», I.1, Stuttgart, 1914, c. 631 (il quale si limita, peraltro, ad annotare come i *responsa prudentium* altro non siano se non «die Gutachten der römischen Rechtsgelehrten»), di BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, cit., p. 681 (il quale, già in merito ai responsi dei pontefici, osserva come dovesse trattarsi di «opinions on questions concerning sacral law, in particular, whether an intended sacral act was admissible or an act already performed was legal», con ciò ovviamente escludendo dovesse trattarsi di una mera interpretazione semantica), e di SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, cit., p. 36-38 (dove, a proposito dei *responsa* pontificali, l'autore evidenzia bene trattarsi di «dichiarazioni di diritto autoritative: *stat pro ratione auctoritas*») e p. 95-96 (dove, a proposito di responsi dei giuristi preclassici e classici, lo stesso autore osserva come dovesse trattarsi di opinioni autoritative); le stesse argomentazioni possono, poi, essere tratte dalla lettura diretta di Gai., *inst.* 1.7 («*Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere, quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id quo dita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur*») e delle Istituzioni imperiali (1.2.8: «*Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum erat iura condere. Nam antiquitus institutum erat, ut essent qui iura publice interpretarentur, quibus a Caesare ius respondendi datum est, qui 'iuris consulti' appellabantur. Quorum omnium sententiae et opiniones eam auctoritatem tenent, ut iudici recedere a responso eorum non liceat, ut est constitutum*»; l'impiego,

dai quali sembra – ma sul piano esclusivamente logico si potrebbe pure avanzare qualche perplessità – fosse esclusa l'interpretazione della legge in funzione meramente rivelativa).

Come tutti i problemi afferenti, in qualche modo, alle origini, anche questo rimane più o meno in sospeso.

Invero non sembra affatto inverosimile lo scenario che vede scaturire dal collegio pontificale (probabilmente ancora in età regia) tutte le attività interpretative che abbiamo delineato.

---

da parte dei compilatori delle Istituzioni giustiniane, della espressione – che manca nel corrispondente passo gaiano – *'iura ... interpretari'* può ben essere interpretato come chiaro sintomo di un concetto, ovviamente non soltanto giustiniano, di *'interpretatio'*, esplicantesi nei *responsa*, come attività di interpretazione certamente non semantica).

---